

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA
E DELLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

(istituita con legge 1º ottobre 1996, n. 509)

(composta dai senatori: *Del Turco*, Presidente, *Diana Lorenzo*, *Curto*, Segretari; *Calvi*, *Centaro*, *Cirami*, *De Zulueta*, *Figurelli*, *Firrarello*, *Florino*, *Greco*, *Lombardi Satriani*, *Misserville*, *Mungari*, *Nieddu*, *Novi*, *Occhipinti*, *Pardini*, *Pelella*, *Peruzzotti*, *Pettinato*, *Robol*, *Russo Spena*, *Serena*, *Veraldi*; e dai deputati: *Mancuso*, *Vendola*, Vice Presidenti; *Ballaman*, *Borghezio*, *Bova*, *Carrara*, *Folena*, *Foti*, *Gambale*, *Giacalone*, *Iacobellis*, *Lumia*, *Maiolo*, *Mangiacavallo*, *Mantovano*, *Martusciello*, *Miccichè*, *Molinari*, *Napoli*, *Olivo*, *Riva*, *Saponara*, *Scalia*, *Scozzari*, *Veneto*)

Relazione sulle risultanze dell'indagine concernente l'attività di repressione della criminalità organizzata nella provincia di Messina

(Relatore: senatore DEL TURCO)

approvata dalla Commissione nella seduta del 28 aprile 1998

Comunicata alle Presidenze il 28 aprile 1998

ai sensi dell'articolo 1 della legge 1º ottobre 1996, n. 509

PAGINA BIANCA



Senato della Repubblica - Camera dei Deputati

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL
FENOMENO DELLA MAFIA E DELLE ALTRE
ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

—
IL PRESIDENTE

Roma, 28 aprile 1998

Prot. n. 4480\Comm. antimafia

Onorevole Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 509 del 1° ottobre 1996, la Relazione sulle risultanze dell'indagine concernente l'attività di repressione della criminalità organizzata nella provincia di Messina che la Commissione parlamentare d'inchiesta, che mi onoro di presiedere, ha approvato all'unanimità nella seduta del 28 aprile 1998.

Con i migliori saluti.

Octaviano Del Turco

onorevole senatore
avv Nicola Mancino
Presidente del
Senato della Repubblica

PAGINA BIANCA



Senato della Repubblica - Camera dei Deputati

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL
FENOMENO DELLA MAFIA E DELLE ALTRE
ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

IL PRESIDENTE

Roma, 28 aprile 1998

Prot. n. 4481\Comm. antimafia

Onorevole Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 509 del 1º ottobre 1996, la Relazione sulle risultanze dell'indagine concernente l'attività di repressione della criminalità organizzata nella provincia di Messina che la Commissione parlamentare d'inchiesta, che mi onoro di presiedere, ha approvato all'unanimità nella seduta del 28 aprile 1998.

Con i migliori saluti.

Ottaviano Del Turco

onorevole dottor
Luciano Violante
Presidente della
Camera dei Deputati

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SULLE RISULTANZE DELL'INDAGINE CONCERNENTE L'ATTIVITÀ DI REPRESSIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLA PROVINCIA DI MESSINA

L'11 febbraio 1998, una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari (composta dal Presidente, senatore Ottaviano Del Turco, dal vicepresidente, onorevole Nicola Vendola, dal segretario, senatore Euprepio Curto, dai commissari, senatori Roberto Centaro, Melchiorre Cirami, Michele Figurelli, Giuseppe Firarello e Rosario Pettinato e dai deputati Domenico Bova, Carmelo Carrara, Giuseppe Lumia, Antonino Mangiacavallo, Gianfranco Miccichè e Giuseppe Molinari) si è recata a Messina al fine di svolgere accertamenti sullo stato della criminalità organizzata in quella provincia e sull'efficienza dell'attività delle forze preposte al contrasto di essa.

La delegazione, nella circostanza, ha incontrato il dottor Carlo Bellitto, procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Messina, il professor Saverio Di Bella, ex senatore e professore universitario, il professor Diego Cuzzocrea, rettore dell'Università di Messina ed i sostituti procuratori generali della Repubblica di Messina, dottor Franco Cassata e dottor Marcello Minasi.

Avendo la delegazione della Commissione acquisito elementi tali da richiedere approfondimenti, il 23 e 24 febbraio seguenti si è recata nuovamente a Messina - al sopralluogo hanno anche partecipato, in questa occasione, il deputato Rosario Olivo e il senatore Guido Calvi - ed ha proceduto all'audizione del dottor Giuseppe Gambino, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Patti, del senatore Angelo Giorgianni, sottosegretario di Stato per l'interno, del dottor Giovanni Lembo, sostituto procuratore nazionale antimafia, del dottor Carmelo Marino, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Messina, del dottor Renato Profili, prefetto di Messina, del dottor Vincenzo Romano, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Messina, del dottor Antonio Sangermano, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Patti e del dottor Antonio Zumbo, procuratore capo della Repubblica presso il tribunale di Messina.

Allo scopo di condurre ulteriori verifiche sulle risultanze via via registrate, la delegazione, integrata dal vicepresidente deputato Filippo Mancuso e dai commissari senatore Guido Calvi e deputato Rosario Olivo, ha ascoltato a Roma il 10 marzo il dottor Antonio Daloisio, già prefetto di Messina, il dottor Vittorio Vasquez, già questore di Messina, l'avvocato Ugo Colonna, il dottor Ferdinando Licata, giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Messina, ed il signor Tino Santi Natoli.

Gli inquietanti rapporti emersi fra gli organi dello Stato hanno suggerito una ulteriore attività di approfondimento da parte della delegazione, integrata nell'occasione dal senatore Luigi Lombardi Satriani, attraverso audizioni a Reggio Calabria e a Messina (18 marzo 1998) del dottor Giuseppe Santalucia, giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria, del dottor Salvatore Boemi, procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria, del dottor Ettore Squillace Greco, del dottor Giovanni Taglialatela, del dottor Alberto Cisterna e del dottor Francesco Mollace, sostituti procuratori della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria, del dottor Dino Cuzzocrea, amministratore unico della Sitel, del dottor Franco Provvidenti, sindaco di Messina e del dottor Carlo Bellitto, procuratore generale della Repubblica, e a Catania (19 marzo) del dottor Mario Busacca, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catania, del dottor Vincenzo D'Agata, procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Catania, del dottor Nicolò Marino, della dottoressa Marisa Scavo, del dottor Mario Amato e del dottor Luigi Lombardo, sostituti procuratori della Repubblica presso il tribunale di Catania.

Il 24 marzo, infine, presso la sede della Commissione, si è proceduto alle audizioni del dottor Marcello Minasi e del dottor Franco Cassata, sostituti procuratori generali della Repubblica di Messina, del dottor Giuseppe Chiaravalloti, procuratore generale della Repubblica di Reggio Calabria, del dottor Antonio Catanese, procuratore della Repubblica di Reggio Calabria e della dottoressa Concetta Paone, direttore del Servizio Farmacia del Policlinico dell'Università di Messina, assistita dal proprio legale, professor Carlo Taormina.

Ciò che presentiamo con le considerazioni generali che seguono, con le note riassuntive e con le conclusioni, sono una «fotografia di Messina» allo stato. Nella Commissione è maturato l'intendimento di non «spiegner le luci» sul caso in esame con l'approvazione formale del presente documento. C'è uno sviluppo dell'inchiesta che vogliamo seguire da vicino e ci sono riflessioni doverose circa situazioni già accertate, oppure suggerite da vicende prodotte in altre sedi giudiziarie, in qualche modo collegate a Messina, che rendono impegnativa questa premessa.

Considerazioni generali

La decisione di effettuare il sopralluogo a Messina fu assunta all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza all'indomani dell'omicidio del professor Matteo Bottari, della Facoltà di medicina dell'Università di Messina, avvenuto il 15 gennaio del 1998.

Negli atti della Commissione sono registrate, sin dall'inizio dei lavori, richieste pressanti di considerare il «caso Messina» tra quelli cui dedicare una particolare ed urgente attenzione: in primo luogo, fin dal febbraio del 1997, del vicepresidente Mancuso.

Quel territorio mostrava un volto tranquillo che non richiedeva, ad una osservazione superficiale, una collocazione di primo piano nel lavo-

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ro di indagine della Commissione. Ma si trattava di una interpretazione errata: Messina presentava e presenta caratteri, problemi, contraddizioni, emergenze che richiedevano, al contrario, un esame più urgente ed attento per comprendere il ruolo e la collocazione di quel territorio nel contesto della situazione siciliana.

Queste sollecitazioni furono più volte introdotte nelle discussioni, ma mai trovarono quel consenso diffuso che indusse invece la Commissione a considerare Agrigento o Catania come realtà con un grado più alto di urgenza per il lavoro d'indagine. Dopo l'omicidio Bottari, fu anche una sollecitazione forte ed angosciata del procuratore generale, dottor Bellitto, ad indurre la Commissione a rompere ogni indugio. Quanto invece fosse fondata quella serie di sollecitazioni è convinzione che maturò rapidamente tra tutti i componenti della Commissione che parteciparono al sopralluogo fin dal primo giorno: Messina è una realtà che presenta caratteristiche allarmanti sia per ciò che concerne quell'idea della legalità che deve caratterizzare la vita di una comunità civile e democratica, sia per ciò che concerne l'attrezzatura di contrasto che lo Stato ha, via via, impiegato in quella realtà.

Sull'uno e sull'altro terreno il sentimento diffuso tra i componenti della Commissione è che per ripristinare un livello accettabile di legalità e di certezza dei diritti di civiltà democratica e giuridica sono necessarie azioni esemplari, da ogni punto di vista, di rinnovamento degli uomini nelle principali posizioni nelle quali si fonda la presenza dello Stato in una realtà periferica: le forze dell'ordine, la magistratura, la scuola e l'apparato amministrativo.

Il lavoro della Commissione non è stato facile né semplice. Il clima generale della città non sembrava considerare il sopralluogo della Commissione come un'esigenza generalmente e consapevolmente accettata. Ma questo dato sembra essere una costante non rimovibile *a priori* per il nostro lavoro. In ogni realtà la presenza della Commissione suscita speranze, ma anche non celate manifestazioni di insofferenza. Non è azzardato affermare che, man mano che il nostro lavoro si è dispiegato, l'atmosfera di comprensione e di collaborazione per il prosieguo dell'indagine si è fatta più aperta e vivace. Oggi c'è, a Messina, una comprensibile attesa per le conseguenze del nostro lavoro: sia sul terreno del rinnovamento delle strutture che dipendono dalle decisioni del Governo, sia per le novità da introdurre nelle strutture istituzionali che hanno manifestato il bisogno più grande ed urgente di cambiamento.

Fu chiaro subito, fin dalle prime battute dell'inchiesta, che il quadro nel quale era maturato il delitto Bottari, le modalità della sua esecuzione (tipica del rituale mafioso), dovevano portare la Commissione a collocare quel delitto in una dimensione più ampia e profonda della realtà messinese. L'indagine ha avuto questo dato, per molti versi esemplare, di un metodo di lavoro corretto e produttivo: partendo da un delitto del quale era evidente solo il rituale criminale (esibito come una sorta di avvertimento che andava oltre la storia, il ruolo e la figura della vittima), la Commissione ha lavorato per cercare di comprendere il «contesto» nel quale esso si collocava.

È giusto riconoscere che la realtà di Messina, quale che sia il punto di partenza di chi vuole osservarla con attenzione, ha in sè gli elementi illuminanti per rinviare ogni osservatore attento al «contesto» più generale.

Angelo Siino, collaboratore di giustizia le cui affermazioni vanno, ovviamente, vagliate e sostenute da riscontri inconfutabili, parla della realtà di Messina come quella di un territorio nel quale le «famiglie» di Cosa nostra di Palermo e quelle di Catania hanno delegato alla famiglia Gullotti di Barcellona Pozzo di Gotto la gestione degli appalti, ricevendo, a titolo di corrispettivo, per la mancata intromissione diretta, una quota del «pizzo», scandendo il corso degli affari, degli appalti di lavori pubblici importanti e quelli di opere anche di minor rilievo. Le imprese messinesi potevano competere, vincere secondo un codice governato dai due tronconi di Cosa nostra, garantendo il rispetto delle competenze territoriali delle imprese. Tale governo era pagato con una sorta di tassa che derivava dai proventi dell'appalto: quella tassa legittimava il governo di Cosa nostra sugli «affari» in quel territorio. E «legittimava» il ruolo delle imprese. Le imprese che pagavano potevano continuare a svolgere la propria attività. Quelle che venivano dichiarate «insolventi» perdevano ogni speranza di poter svolgere qualunque lavoro. Talvolta venivano assegnati lavori per i quali non esisteva nemmeno il requisito dell'urgenza. Tale requisito veniva creato non dagli «eventi naturali», ma dal governo mafioso di quel territorio.

Questa regia occulta, assicurata dalle famiglie palermitane e catanesi, spiega la relativa tranquillità «militare» del territorio messinese. Ma questa pace, interrotta di tanto in tanto da regolamenti di conti sanguinari, veniva pagata con il prezzo altissimo della perdita di quel livello minimo di legalità, di trasparenza, che fa di un mercato qualunque un'area di libero confronto tra energie economiche che competono su un terreno fatto di pari opportunità. La «concorrenza» era invece scandita dall'arrivo nell'albergo più importante della città del «ministro dei lavori pubblici» di Cosa nostra, Angelo Siino, che racconta della serie di omaggi diffusi che circondava la sua figura ogni volta che, come disse egli stesso ai giudici di Messina, «scendeva» in città per mediare conflitti e regalare appalti e «pizzi».

Altro che provincia «babba», secondo l'accezione comune con cui per decenni si è pensato a Messina: una sorta di territorio «libero» da condizionamenti criminali! Messina è in realtà il punto d'incontro di legami che coinvolgono interessi di criminalità calabrese e di Cosa nostra siciliana.

Se si osserva quella realtà dal punto di vista della vita giudiziaria, apparirà inevitabile l'esigenza di allargare il campo d'osservazione ad altri settori della vita messinese. Se si osserva la realtà di Messina dal punto di vista delle vicende amministrative, si andrà rapidamente dentro il cuore del suo sistema economico, giudiziario e politico. Se si osserva Messina dal punto di vista della sua realtà più consistente ed importante, l'Università con i suoi seimila dipendenti pubblici circa, tra personale amministrativo e docente, con i suoi quarantamila studenti circa, metà dei quali sono siciliani ed il resto proveniente da altre regioni, si capisce

subito il ruolo decisivo che essa gioca. Occorrerà attrezzarsi e capire quella realtà cercando di coglierne i nessi, i legami, non sempre esemplari, con tutte le altre strutture istituzionali di quella città.

Se mai un merito va ascritto al lavoro della Commissione, si può dire che, avendo colto subito questo legame tra i tanti «mondi» (solo apparentemente autonomi) di quella città, ha deciso di non trascurarne nessuno. L'altro merito che crediamo sia giusto sottolineare è che una Commissione parlamentare di inchiesta è espressione di un Parlamento nel quale la dialettica tra maggioranza ed opposizione costituisce una garanzia inalienabile della vita democratica e repubblicana. Questa dialettica non è mai venuta meno nel corso dei quindici mesi di lavoro della Commissione, ma essa poteva, alle prese con una realtà politicamente assai significativa come quella di Messina, essere messa a dura prova. Va detto che mai, in nessun caso, e per nessuna delle decisioni circa il corso delle audizioni e le priorità da definire, è entrato nel lavoro della Commissione uno spirito di parte ed una volontà di volgere quel lavoro di indagine verso uno sbocco preordinato o preconstituito.

Il corso naturale delle audizioni ha posto subito davanti alla Commissione i temi ed i guasti più allarmanti che si erano prodotti in quella realtà nel corso degli anni.

È stato sufficiente avviare il lavoro di indagine con il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, con la Procura della Repubblica, con il Rettore dell'Università, per comprendere che in quelle testimonianze vi era tutta la storia delle connessioni, degli interessi, dei legami nei quali il confine tra ciò che è lecito e ciò che non è lecito non è chiaro. Non sempre è possibile cogliere ciò che appartiene alla libera dialettica tra varie istituzioni e le forze dell'economia e ciò che invece costituiva e costituisce ancora un ostacolo al libero confronto tra queste forze.

Il dato più impressionante della realtà di Messina, la sua contraddizione più evidente (e forse la spia più forte della natura non trasparente della sua vita civile), è che in ogni contesto organizzato tutte le istituzioni che agiscono sono gelose della loro autonomia e sempre alla ricerca di spazi più grandi per esercitarla.

A Messina gli intrecci di interessi, le alleanze e persino i legami di parentela ai livelli più alti di responsabilità della vita istituzionale mostrano i segni di una contraddittoria ricerca non di spazi più grandi di autonomia e di libertà, ma una tendenza al condizionamento della vita politica, sociale, economica, giudiziaria, culturale, accademica, tanto più efficace quanto più grande si manifestino i legami, gli intrecci tra le istituzioni che contano: la magistratura, da un lato, il mondo accademico, quello politico, economico e finanziario dall'altro. Questi sembrano i poli della dialettica sociale ed economica (e dunque politica) di quella realtà e il collegamento tra questi due poli è la garanzia che gli interessi forti presenti sono al riparo da qualunque sfida e competizione. In ogni caso i confini di questa dialettica non mettono mai in discussione l'esistenza dei rispettivi campi e ruoli.

Si può partire dal mondo giudiziario che ha avuto un peso enorme nelle vicende di quella città in questi ultimi anni.

La Commissione si è trovata di fronte subito ad un mondo che aveva conosciuto nel recente passato un grande livello di compattezza e di vigore. Di fronte ad una Commissione parlamentare d'inchiesta, di fronte alla sua risoluta volontà di non fermarsi alla superficie dei problemi, sono emersi conflitti profondi, divisioni irrimediabili, guasti talmente forti da mettere in discussione la certezza dei più elementari diritti alla giustizia che spettano ad ogni comunità democratica, ad ogni consorzio civile.

Nelle note dettagliatissime che accompagnano queste considerazioni generali abbiamo volutamente scelto di inserire solo quella parte dei contributi ricevuti per i quali possiamo dire di avere la ragionevole prova della loro fondatezza. Abbiamo invece deciso di non annoverare una quantità straordinariamente grande di denunce, contestazioni, accuse alle quali è chiamata ad esprimere un giudizio l'autorità giudiziaria competente. Esse sono e rimangono agli atti della Commissione anche come testimonianza del rigore con cui si è selezionata la montagna di accuse e sospetti che ha investito il suo lavoro. Ma la selezione rigidissima e rispettosa dei diritti di tutti gli interessati mostra un mondo giudiziario del distretto di Messina assolutamente bisognoso di interventi esemplari che debbono venire con urgenza dall'impulso attivo del Ministero di grazia e giustizia e del Consiglio superiore della magistratura.

Non c'è stata una sola audizione di magistrato, quale che fosse il suo ruolo, la sua responsabilità, che non abbia fatto emergere un conflitto acuto e non mediabile con un'altra parte consistente dell'apparato giudiziario. Non si tratta dei soliti conflitti di competenza, o di attribuzioni, o di ruoli, che appartengono alla fisiologia dei normali rapporti tra i vari uffici e dentro i singoli uffici che presiedono all'attività giudiziaria. La specificità del caso Messina sta nella particolare degenerazione del sistema dei rapporti tra i vari uffici fino a punte di esasperazione sulle quali la Commissione non può non richiamare l'attenzione delle autorità di sorveglianza dalle quali è lecito attendersi misure esemplari. Si pensi che in alcune realtà siamo ad un tale livello di degenerazione dei rapporti istituzionali, gerarchici e personali che le forme di comunicazione tra gli uffici e tra i livelli dell'attività di un singolo ufficio avvengono o attraverso messaggi inviati per posta elettronica oppure attraverso l'estenuante e grottesca mediazione di un commesso camminatore che assicura la conoscenza degli atti giudiziari prodotti dai vari uffici.

Tutto ciò, a parte l'inevitabile complicazione che induce nel lavoro e nei tempi di amministrazione della giustizia, dovrebbe almeno avere, come contropartita, una sobria e riservata manifestazione delle risultanze di questo impegno. A questa forma rispettosa oltre ogni misura della *privacy* dei singoli magistrati e del loro lavoro si accompagna invece una continua esposizione attraverso i *media* (giornali, riviste, televisioni locali) che trasformano questa riservatezza in rissa insopportabile (anche nel linguaggio) per il decoro e la dignità dell'ordine giudiziario.

Difficile definire lo sconcerto prodotto nella Commissione da denunce gravi e inconfutabili circa la quantità esorbitante di atti giudiziari accumulati da decine di inchieste e le risposte talvolta serie, talvolta agghiaccianti, alla richiesta di spiegazioni.

Il procuratore generale dottor Bellitto, per dare un'immagine efficace e drammatica, ha indicato il salone della prefettura di Messina (una stanza di 25 metri per 15 circa ed alta 8 metri) come un luogo incapace di contenere tutto il materiale acquisito per le indagini avviate e mai concluse.

Alle domande dei componenti della Commissione ai vari sostituti procuratori, volte a comprendere le ragioni di tale inverosimile accumulo di materiale istruttorio, sono giunte risposte assolutamente diverse e alcune di esse gravi ed allarmanti.

Da parte di un titolare dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari di Messina, il dottor Licata, sono pervenute risposte ed osservazioni acute ed intelligenti circa la natura delle inchieste che si aprirono senza alcun seguito. Le sue riflessioni sul fascino del processo che si avvia e sul «dopo», definito icasticamente «non bello», sono rimaste nella memoria di tutti i componenti della Commissione.

Del pari efficace e disarmante è sembrata la risposta di un sostituto procuratore all'epoca aggregato al *pool* mani pulite di Messina, il dottor Santalucia, attualmente giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria. Avendo più volte manifestato il suo dissenso dal metodo e dai contenuti di alcune inchieste, si è rifiutato di esprimere un giudizio sul suo ufficio, limitandosi a ricordare di aver detto in una riunione plenaria prima che egli lo lasciasse che: «...sequestrare tutti quei documenti, che nessuno avrebbe mai letto, era un modo per non andare mai avanti. Lo dissi allora, lo dico oggi a voi». Due testimonianze esemplari di quella disastrosa epopea giudiziaria.

Diversa la risposta venuta dal dottor Romano. La Commissione si è trovata di fronte ad una incredibile (ma non originale) lettura dell'esperienza di mani pulite di Messina. La sostanza del lungo e complesso ragionamento del dottor Romano è riassumibile in questo modo: il problema più grande e la preoccupazione fondamentale del *pool* di Messina, non erano quelli di organizzare i processi dopo averli istruiti. Alcuni non era il caso di farli (dopo aver messo sottosopra una città) per evitare che la mancanza di riscontri e di prove potesse portare, oltre che all'assoluzione degli imputati, anche ad un abbassamento del tasso di «popolarità» (sic!) dei magistrati più impegnati. In generale, il problema era quello di aprire più inchieste senza preoccuparsi del seguito giacchè a questo avrebbe provveduto una non chiara (e non chiarita) decisione politica del Parlamento che avrebbe sollevato la magistratura messinese dall'obbligo di concludere le istruttorie con un processo regolare. A Messina la giustizia veniva amministrata secondo questa regola: in nome della «popolarità», e non in nome del popolo italiano.

Le registrazioni e gli stenografici degli atti che la Commissione ha prodotto sono ovviamente parte integrante della relazione per una più completa ed esauriente comprensione del valore e della gravità di questa rassegna di «fatti» registrati a Messina.

Vale solo la pena di aggiungere che non si capisce attraverso quale miracolo organizzativo e di abnegazione generale dei magistrati sarà possibile salvare questo immenso materiale istruttorio dal rischio

di prescrizione che pende su molte fattispecie di reato ove ve ne siano in concreto.

Le note contengono una serie molto grande ed analitica di questioni relative al mondo giudiziario messinese. Rinviamo alla loro lettura per un esame più attento e completo delle sue anomalie e disfunzioni. Le notizie che sono giunte alla Commissione circa dimissioni, richieste di trasferimento, proposte di rimozioni volontarie o «forzose», che si sono susseguite, danno il senso di quanto siano fondate le osservazioni che si sono fin qui formulate. Va, altresì, posto nel debito rilievo, sia in termini generali che con riferimento ai singoli processi, la scarsa trasparenza dell'operato di molti magistrati messinesi, alla stregua delle dichiarazioni dei pubblici ministeri di Reggio Calabria e dei processi da loro svolti. In particolare, non va sottaciuto il rinvio a giudizio di quasi tutti i componenti della Direzione distrettuale antimafia di Messina e le situazioni di incompatibilità determinatesi nei processi trattati da costoro. È opportuno anche accennare alle «ritorsioni», basate su inezie, da parte dei magistrati di Messina nei confronti dei pubblici ministeri di Reggio Calabria (vedi dichiarazioni di questi ultimi e dei pubblici ministeri di Catania). Nè va sottaciuto che il mancato, tempestivo intervento del Ministro di grazia e giustizia, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministro dell'interno, prescindendo dalla chiave di lettura delle vicende, ha comunque comportato l'incancrenirsi di una patologia pur segnalata.

Sarà interessante capire a quale valutazione conclusiva perverranno gli ispettori del Ministero di grazia e giustizia e del Consiglio superiore della magistratura a proposito di un episodio che è stato sollevato nel corso delle audizioni e che dovrà essere verificato con tutta la delicatezza che esso comporta. Si tratta di questo: compare nel registro degli indagati il nome di un parlamentare dell'opposizione che viene iscritto negli stessi giorni in cui esce, sui giornali di Messina, la notizia del sopralluogo della Commissione. Senonchè il verbale istruttorio che giustificherebbe l'atto dovuto dell'iscrizione nel registro è stato redatto dodici mesi prima. È opportuno sottolineare che la testimonianza sembrerebbe essere stata «annunciata» e «condizionata» dal Mollica e che l'inserimento del parlamentare sarebbe stata opera del pubblico ministero e non del dichiarante.

Si cita questo episodio con l'uso del condizionale che è obbligatorio giacchè non si è potuto allargare il campo dell'indagine per il rischio (data la grande attenzione con cui si seguiva il lavoro della Commissione) di sollevare un caso politico giudiziario che avrebbe prodotto un danno enorme alla figura del parlamentare (peraltro all'oscuro dell'episodio) al centro dell'indagine. La pubblicità del caso avrebbe gettato ulteriore discredito nei confronti del mondo giudiziario messinese che non attraversa, in questo periodo, un momento di particolare fortuna.

La questione «Università» è un altro capitolo cruciale dell'inchiesta. Si è detto del ruolo avuto dall'omicidio Bottari nello spingere la Commissione a considerare la gravità della situazione dell'Ateneo messinese nel quadro più generale dei problemi del crimine organizzato in quella realtà territoriale. Nell'Università di Messina si spara con una fre-

quenza non abituale in altri Atenei, anche in aree considerate più a rischio di quanto non venga considerata Messina.

All'inizio delle note sul processo della Farmacia del Policlinico è riportata tutta la sequenza che, dal 1990 fino al delitto Bottari, spiega questa tragica «peculiarità» dell'Ateneo messinese.

L'altra osservazione iniziale riguarda il ruolo che l'Università svolge dal punto di vista dell'economia dell'intera provincia. L'Ateneo è la parte più significativa di promozione di attività economiche attraverso l'erogazione di centinaia di miliardi per l'appalto di lavori di varia natura. La vera gestione è, ovviamente, un pezzo ineliminabile di qualunque tentativo di organizzare la vita economica della zona sulla quale l'Università espande la sua grande influenza.

La vita dell'Ateneo è stata travagliata da varie vicende che hanno portato financo alla rimozione del precedente Rettore ed alla decisione del Ministero competente di inviare ispezioni per esaminare la correttezza di alcune vicende amministrative e di comportamenti discutibili sotto il profilo deontologico.

La Commissione ha trovato in ogni passaggio dell'inchiesta a Messina tracce di questo ruolo straordinariamente grande dell'Università, e della sua influenza non solo, come è ovvio, nella vita culturale e scientifica della città, ma anche nella vita produttiva, finanziaria, amministrativa.

Il rettore, professor Diego Cuzzocrea, ha sentito il bisogno di spiegare alla Commissione che la sua campagna elettorale per la elezione alla massima responsabilità dell'Ateneo si nutrì in particolare di un impegno a rimuovere quello che oggi si chiama comunemente «conflitto di interessi». In cosa consisteva questo ipotetico conflitto che sarebbe nato dalla sua elezione a Rettore? Il solo aspetto affrontato riguarda la titolarità, da parte del professor Cuzzocrea, di una quota non irrilevante di azioni di una società (la Sitel) di proprietà della sua famiglia che gestiva l'informatizzazione della Farmacia del Policlinico e la fornitura dei medicinali necessari alla normale attività delle cliniche. Il fratello del Rettore, dottor Dino Cuzzocrea, titolare della Sitel, non ricordava con esattezza, davanti alla Commissione, quando avvenne la cessione. Un atto amministrativo depositato presso la Camera di commercio di Messina chiarisce che ciò avvenne in un periodo di tempo assai distante dalla elezione al rettorato ed assai prossimo alla riapertura delle indagini sulla degenerazione del sistema di approvvigionamento della Farmacia per il quale si è già arrivati al rinvio a giudizio di Dino Cuzzocrea e di altri imputati.

Si è detto che la nostra riflessione si è fermata ai rapporti tra la guida dell'Ateneo e la vicenda Sitel-Policlinico, ma sarebbe stato poi interessante capire quale intreccio di interessi può nascere dal controllo di un numero di imprese e di società che si occupano di quasi tutto ciò di cui ci si può occupare in una realtà come Messina. A conclusione delle note sul sistema Sitel si riporta l'elenco fornito dalla Guardia di finanza che è un piccolo omaggio alla laboriosità industriale, commerciale, finanziaria della famiglia Cuzzocrea. Far nascere dal nulla una società che si occupa di informatica e che diventa padrona del campo a Messina, fi-

no a sconfiggere società di rilievo come la Siemens DATA (nell'appalto concorso relativo alla Farmacia del Policlinico), o inducendo altre società a non presentare nemmeno le domande di accesso al concorso, ha dello sbalorditivo. La Sitel è aggiudicataria di altro appalto per l'informatizzazione del comune di Messina, deliberato dalla Giunta attualmente in carica e prosegue la gestione, in regime di proroga, della Farmacia del Policlinico.

In una realtà dove l'impresa più importante, la fonte di distribuzione di appalti e di varie attività economiche è sicuramente l'Università, vi sono stretti legami di parentela tra la famiglia che gestisce una serie di attività economiche e il vertice dell'Ateneo; nè va dimenticato che, fino ad oggi almeno, questa parentela si estende anche alla Procura della Repubblica.

La Commissione ritiene che spetta agli organi preposti a funzioni di controllo la decisione circa l'esistenza di una qualsiasi violazione di regole e di norme di legge che tutelino la vita amministrativa di un Ateneo e la pongano al riparo da qualunque sospetto di arbitrio o, ancora, dal sospetto di un conflitto di interessi in tante decisioni che riguardano la gestione economica e amministrativa dell'Ateneo.

Ma questa situazione non può essere considerata «normale». In una realtà come quella di Messina sciogliere questo grumo di interessi vuol dire restituire alle forze del mercato, sia quelle pubbliche che quelle private, quel beneficio prodotto della trasparenza che è condizione necessaria perché si sviluppi un libero ed efficace confronto sul terreno della vita economica, sociale e politica.

Questa premessa non può, ovviamente, non affrontare la questione relativa al ruolo svolto dal senatore Giorgianni nella realtà di Messina, quando svolgeva la funzione di sostituto procuratore della Repubblica in quella città e le vicende successive che hanno indotto la Commissione ad inviare alla Presidenza del Consiglio gli atti perché si valutasse il permanere del rapporto di fiducia tra il Governo ed un suo componente.

Nelle note si troverà un capitolo dedicato, in particolare, al complesso e mai chiarito intreccio dei rapporti con Domenico Mollica, l'uomo d'affari messinese che, nel corso dell'inchiesta della Commissione, ha cambiato troppe volte la sua identità professionale e sociale. Nella primissima parte dell'inchiesta, il Mollica venne presentato come un esemplare imprenditore, vittima persino di intimidazioni di origine mafiosa, che avrebbero consigliato le autorità dello Stato a proteggerlo con la scorta. Si è scoperto immediatamente che non di scorta si trattava ma di un servizio di vigilanza assai discreto, realizzato con una pattuglia volante che controllava la villa del Mollica nel corso dei quotidiani giri di perlustrazione del territorio. La decisione di inserire l'abitazione del Mollica in questo percorso di perlustrazione nasceva da oscuri e mai chiariti segnali di intimidazione ricevuti. Si scoprì pure che tale servizio cessò repentinamente negli stessi giorni nei quali la Commissione si recò a Messina.

Si sono accertate, attraverso contatti informali, la dimensione effettiva del Mollica nel panorama degli affari messinesi, ma anche la sua figura sotto il profilo morale e quello dei suoi carichi penali.

Dal dottor Lembo, sostituto procuratore nazionale antimafia, arriva la notizia che il collaboratore di giustizia Angelo Siino parla del Mollica come uno dei referenti della sua attività di intermediazione tra Cosa nostra di Palermo e la realtà economica di Messina. Il dottor Zumbo, procuratore della Repubblica, ne dà conferma nel corso della sua audizione. La Commissione, ovviamente, non può considerare queste notizie (che hanno bisogno di verifiche e di riscontri) come una prova irreversibile ed inconfutabile del carattere socialmente discutibile del Mollica. Ma è sufficiente seguire il dettagliato elenco presente nel certificato penale del Mollica o le motivazioni sulla base delle quali fu deciso lo scioglimento del consiglio comunale di Piraino, il 30 settembre del 1991, per condizionamenti evidenti della criminalità organizzata, per comprendere che non siamo di fronte ad una figura «esemplare» del panorama messinese.

Ma la Commissione non aveva deciso di aprire un'inchiesta sui rapporti tra il senatore Giorgianni e Domenico Mollica. I fatti riguardanti l'attività del sostituto procuratore della Repubblica, prima, e quelli relativi ai suoi rapporti con la realtà messinese, una volta nominato sottosegretario al Ministero dell'interno, sono emersi dalle audizioni con un tono via via sempre più alto e reso anche più drammatico dalla decisione del senatore di essere ascoltato a Messina, nonostante la disponibilità della Commissione di ascoltarlo a Roma, se non altro per evitare che l'inchiesta seguisse un inevitabile spostamento dal centro di interessi dal «caso Messina» al «caso Giorgianni». Rischiava di materializzarsi un pericolo che il senatore Giorgianni aveva colto acutamente e cioè l'interesse di non meglio identificati «interessi oscuri» a «deviare» il corso dell'indagine dai problemi veri di Messina alle questioni che con quei problemi avevano rapporti ma non ne erano la causa fondamentale. È qui che nasce il problema del «rapporto di fiducia» tra il senatore Giorgianni e il Governo del quale faceva parte.

L'audizione del senatore Giorgianni, avvenuta nella mattinata del 24 febbraio 1998, è stata lunga e serena. Ma la sua permanenza nei locali della Prefettura per quasi tutta la giornata, le sue conversazioni formali con la Commissione, e quelle informali con gli altri protagonisti delle audizioni, hanno aperto un vero e proprio capitolo a parte dell'inchiesta.

Una Commissione parlamentare d'inchiesta come la Commissione antimafia deve essere considerata con il rispetto necessario da parte di tutti: il Governo è chiamato a dare l'esempio. Esso deve fornire tutto l'aiuto indispensabile perché questo rispetto si nutra della fiducia del Paese anche garantendo la libertà delle iniziative e delle indagini della Commissione che deve lavorare libera da pressioni: niente può condizionare la sua indipendenza ed autonomia.

Il senatore Giorgianni aveva non solo il diritto, ma anche l'obbligo di spiegare il senso della sua attività di giudice inquirente in quella realtà con le motivazioni che sono dettagliatamente spiegate in cinque

volumi consegnati alla Commissione. Ma quando si è trattato di fornire alla Commissione elementi che l'aiutassero a comprendere non solo le sue ragioni, ma anche quelle dello Stato e delle istituzioni, sono cominciati i ricorsi ad allusioni e a spiegazioni che finivano in realtà per rendere più complicato e difficile il lavoro di ricerca. Non c'è traccia, agli atti, di un qualunque pregiudizio che giustificasse una riserva a collaborare lealmente con l'inchiesta.

Ma sulla stampa di Messina appaiono dichiarazioni di magistrati che segnalano l'apertura di un confronto parallelo alle audizioni della Commissione: segnali, avvertimenti, minacce che hanno come bersaglio tutti i protagonisti. Il senatore Giorgianni viene rappresentato, di volta in volta, ed a seconda delle necessità, come il magistrato artefice indiscutibile dell'«epopea» mani pulite di Messina, oppure viene dipinto come un modesto comprimario, nemmeno troppo rilevante, di quella fase. La presenza del suo nome, la sua firma su alcuni atti giudiziari, sono state per molto tempo il segnale di una sintonia dell'attività giudiziaria di Messina con il lavoro di altre magistrature che ha portato alla crisi delle istituzioni repubblicane ed hanno dato alla figura un rilievo che andava oltre i confini del territorio di Messina.

Durante le audizioni quella presenza e quella firma diventavano improvvisamente insignificanti. Fino al punto che magistrati, fino ad oggi sconosciuti e mai lusingati da una richiesta di candidatura al Parlamento, diventavano protagonisti di memorabili rivendicazioni di responsabilità in vicende che li avevano visti in ombra fino a quando la Commissione antimafia non è giunta a Messina. Siamo arrivati persino alla penosa rappresentazione televisiva di questo spostamento di ruoli e di responsabilità.

Per chi si fosse occupato delle vicende di Messina senza conoscere i precedenti, sarebbe difficile spiegare, da parte di alcuni magistrati, tanta solerzia nel minimizzare il ruolo di Giorgianni nelle inchieste che fecero diventare Messina un «caso» nazionale e tanta solerzia invece nel richiedere un sistema di protezione alla sua persona, da primato nazionale, per impiego di uomini e mezzi. Non intendiamo riaprire questa pagina delle scorte. È tema delicato perché investe questioni di sicurezza generale e di immagine dello Stato di grandissimo rilievo. Chi è chiamato a decidere su questioni di tale delicatezza ha responsabilità grandi ed è difficile discutere, a tanto tempo di distanza, sulla fondatezza di molte decisioni e sulla natura di tante rivendicazioni.

Una cosa è certa: se la vicenda di Messina fosse stata raccontata, come è accaduto, attraverso alcuni contributi non sempre lineari di magistrati, non si capisce la ragione di tanta attenzione per funzioni assolutamente marginali. Ed è difficile capire le ragioni di trasferimenti che hanno avuto un carattere di punizione di funzionari dello Stato che avevano avuto il solo torto di tentare di riflettere su tanto dispendio di energie e di impegno di uomini e mezzi. Senza questo ruolo decisivo nelle vicende di mani pulite, sarebbero inspiegabili anche le ragioni di una candidatura al Senato lontano da quella città e dagli equilibri elettorali di Messina. Ma a questo occorre aggiungere il tentativo scorretto, operato più volte dal senatore Giorgianni, di motivare le sue frequentazioni

zioni discutibili con personaggi non proprio irrepreensibili con la chiamata in campo di altre numerose ed autorevoli personalità della politica e del Governo. Non interessa sapere ora se queste altre ed alte figure istituzionali conoscessero, come invece sicuramente conosceva il senatore Giorgianni, la figura sociale di Domenico Mollica. L'unico del quale si conosce il nome è un collega di professione del senatore Giorgianni e non un uomo del Governo: il riferimento è al magistrato, dottor Sangermano, che, invitato a passare una serata in una discoteca con il senatore Giorgianni e con Mollica, si rifiuta e lascia il senatore Giorgianni, la sua famiglia, quella di Mollica, non appena scopre di essere seduto allo stesso tavolo con l'imprenditore di Piraino. Il Presidente della Commissione fece più volte presente al senatore Giorgianni che si stava determinando una situazione insostenibile con la storia dei «colleghi di Governo» che con lui avrebbero condiviso varie serate ed incontri mondani con Mollica, incontri definiti, in altre dichiarazioni, «sporadici e formali». Come si ricorderà, si avviò una vera e propria caccia al «compagno ministro», come definito dai giornali l'ospite misterioso del senatore Giorgianni e di Domenico Mollica. Ci furono persino dovere smentite di ministri, ingiustamente chiamati in causa dai giornali, ed il Presidente della Commissione è stato costretto a rincorrere le «voci» che prendevano di mira, ogni giorno, un protagonista diverso, per evitare che, alla vigilia di avvenimenti importanti per l'immagine dell'Italia nell'Europa e nel mondo, si discutesse sulle prime pagine di ministri dediti a frequentazioni discutibili e censurabili, se compiute consapevolmente. Oppure solo protagonisti di incontri assolutamente non censurabili se avvenuti attraverso il naturale rapporto di fiducia cui un Sottosegretario ha diritto finché è investito di un incarico così rilevante. Nonostante i reiterati tentativi di avere chiarezza su questo punto, si è lasciato avviare un grottesco ed inquietante sondaggio giornalistico su questi amici di frequentazioni mondane del senatore Giorgianni. Le smentite sono arrivate tardi, accompagnate spesso da minacce di rivelazioni clamorose. Un Sottosegretario all'interno non acquisisce il diritto a fare rivelazioni quando perde il suo incarico di Governo: quello di dire cose di particolare rilevanza penale è un dovere che occorre esercitare sempre.

La Commissione non aveva e non ha strumenti diversi per affrontare situazioni di questa delicatezza. Non esistevano, d'altro canto, precedenti che consentissero di seguire un percorso già sperimentato ed accettato. Si è scelto quello della trasmissione degli atti alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministri competenti, ritenendo che questa fosse la strada da seguire, in sede politica, per affrontare e risolvere la questione.

Un Sottosegretario che chiama in causa colleghi di Governo per giustificare una condotta che può essere giudicata non irrepreensibile è una questione che coinvolge la responsabilità collegiale del Governo, non la Commissione parlamentare d'inchiesta.

Ai fini di una valutazione completa del «caso» è utile, in ultimo, considerare che l'indagine riguarda non solo Messina, ma anche centri della provincia, quali Patti e Capo d'Orlando. In proposito, è opportuno porre in rilievo la situazione degli uffici giudiziari di Patti, con riferimento ai comportamenti del dottor Sangermano, nell'ambito di uno dei

processi rientranti nell'alveo della faida Sindoni-Milio. A quest'ultimo riguardo, vanno sottolineati i dubbi e le ombre circa il Sindaco di Capo d'Orlando, attinto da più processi conclusi in alcuni casi con condanne, non solo in relazione all'attività del dottor Sangermano (inchiesta «limoni d'oro» e rilascio indebito di un certificato attestante l'iscrizione di Luciano Milio nel registro degli indagati per altri procedimenti) ed all'avocazione dalla Procura generale di Messina (dottor Minasi), ma anche alla faida fra l'imprenditore Agnello e il Mollica. Va altresì posta in rilievo la posizione di probabile incompatibilità ambientale della dottoressa Celi, gip presso il tribunale di Patti, il fratello della quale è stato condannato per omicidio dal vicino Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

NOTE RIASSUNTIVE DELLE AUDIZIONI SULLE QUESTIONI PIÙ RILEVANTI

Il processo per la Farmacia del Policlinico

Il processo relativo alla gestione della Farmacia del Policlinico dell'Università – nella sua genesi e nei suoi sviluppi – è stato uno dei punti sui quali si è maggiormente concentrata l'attenzione della Commissione e ciò perché la vicenda offre un interessante spaccato della realtà istituzionale – giudiziaria in special modo – ed economica della città di Messina.

Nelle parole del procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Messina dottor Carlo Bellitto e del rettore dell'Ateneo professor Diego Cuzzocrea vi è la premessa necessaria per comprendere l'importanza della vicenda, così come nelle dichiarazioni dei magistrati direttamente interessati se ne possono cogliere gli inquietanti risvolti.

Secondo il dottor Bellitto, l'Università di Messina è l'ente appaltante più grande che esiste nel Meridione, da Bari in giù, con la gestione di appalti per centinaia di miliardi che solleciterebbero e richiamerebbero gli appetiti della criminalità mafiosa. Tale analisi sulla rilevanza economica dell'ente trova un riscontro nelle cifre fornite dal professor Cuzzocrea secondo cui l'Università è costituita da circa 50.000 persone, suddivise in 4.000 unità di personale tecnico e amministrativo, 1.300 docenti e circa 42.000 studenti, la metà dei quali provenienti dalla vicina Calabria.

Questi dati mostrano la incontrovertibile importanza culturale dell'Ateneo messinese, la sua vocazione a svolgere una funzione formativa interregionale, idonea a rinsaldare costantemente l'integrazione tra le comunità che si affacciano sullo Stretto. Con il dato culturale, però, convive la realtà economica che nel corso degli ultimi anni ha determinato tutta una serie di illeciti, nonché un clima di latente violenza sfociato di tanto in tanto in gravissimi episodi criminosi, molti dei quali ricordati dallo stesso rettore Cuzzocrea.

La sequenza di tali episodi - limitata ai più eclatanti - è impressionante:

6 settembre 1990, viene «gambizzato» il professor Antonio Pernice;

15 novembre 1995, viene «gambizzato» il professor Giancarlo De Vero;

10 dicembre 1995, viene ucciso Raffaele Sciarrone, uno studente calabrese di medicina e viene ferito gravemente Paolo Marino, uno studente calabrese di economia e commercio;

23 febbraio 1996, viene fatta esplodere una bomba-carta nei pressi della Facoltà di economia e commercio;

5 luglio 1996, viene incendiato l'Istituto di diritto privato;

10 luglio 1996, il professor Giuseppe Romeo, della Facoltà di farmacia, viene minacciato da due studenti calabresi;

1º ottobre 1996, viene lanciata una bomba rudimentale contro la segreteria della Facoltà di giurisprudenza;

dal febbraio al settembre 1997, vengono incendiate le autovetture del professor Angelo Sinardi, della Facoltà di medicina;

15 gennaio 1998, viene ucciso il professor Matteo Bottari della Facoltà di medicina.

Quest'ultimo omicidio, effettuato con modalità operative tipiche della criminalità calabrese, ha riproposto in tutta la sua drammaticità non solo la generale funzione di «cerniera» della città di Messina tra la 'ndrangheta calabrese e Cosa nostra siciliana, ma anche lo specifico problema dell'attenzione delle organizzazioni criminali ai corposi interessi economici che si muovono dentro e intorno all'Ateneo messinese. È da ricordare, infatti, che il professor Bottari era il genero dell'ex rettore Guglielmo Stagno D'Alcontres e uno dei docenti più vicini all'attuale rettore Diego Cuzzocrea, tanto da potersi considerare un suo «pupillo». Alla luce di un così grave crimine si riproponeva, per la Commissione, l'urgenza di un sopralluogo conoscitivo nella città di Messina con particolare riguardo alla pesante situazione venutasi a creare all'interno dell'Ateneo.

A tal proposito, il dottor Carmelo Marino, sostituto procuratore della Repubblica di Messina, dichiarava, anche con riferimento ad alcuni fatti criminosi sopra indicati, che in occasione delle indagini per l'omicidio Bottari si riconfermava una chiave di lettura, da tempo ipotizzata, in ordine alla presenza di componenti di cosche mafiose - per lo più, ma non esclusivamente, calabresi - all'interno dell'Università di Messina. Ciò a partire dagli anni ottanta, con l'omicidio a Messina, nel 1984, di Luciano Sansalone, eletto dagli studenti nel consiglio dell'Opera universitaria, la cui chiave di lettura poteva essere proprio quella di uno «sgarro» fatto all'interno del sistema degli appalti: sembra, infatti, che la vittima fosse stata «punita» per aver rifiutato di fornire gli elementi «giusti» per la scelta del contraente in una procedura concorsuale.

Il dottor Marino, pur astenendosi doverosamente dall'indicare qualsiasi riferimento specifico, faceva rilevare l'importanza degli interessi in gioco per il notevole flusso di finanziamenti in arrivo a seguito della

legge «sblocca cantieri» - circa 250 miliardi - e destinati a completare le opere pubbliche appaltate con la passata amministrazione dell'Università e non ultimate.

Lo stesso sostituto procuratore nazionale dottor Giovanni Lembo sottolineava la rilevanza degli appalti anche in relazione all'omicidio Bottari e, pur astenendosi doverosamente da ipotesi investigative al riguardo, non poteva escludere una qualche connessione dell'evento delittuoso con l'ambiente universitario.

In tale contesto, il processo per gli illeciti perpetrati nella gestione della Farmacia del Policlinico ha richiamato l'attenzione della Commissione, sia per la gravità dei fatti specifici che per il disagio istituzionale suscitato dal coinvolgimento di esponenti di primo piano dell'Università, dell'ordine giudiziario e dell'economia locale.

Va ricordato che, nonostante la dissennata gestione fosse sotto gli occhi di tutti, il processo ha trovato la sua genesi non nell'impulso di un qualche ufficio - amministrativo, giudiziario, contabile - istituzionalmente preposto ai controlli della regolarità della gestione della cosa pubblica, bensì in un esposto anonimo indirizzato al Procuratore della Repubblica circondariale di Messina in data 9 giugno 1993.

Secondo la ricostruzione che la Commissione può oggi fare, alla luce delle dichiarazioni del dottor Bellitto, dei suoi due sostituti, dottori Cassata e Minasi, e del sostituto procuratore presso il tribunale dottor Romano, integrate anche dalla documentazione acquisita in sede di audizioni e successivamente, il procuratore circondariale compiva atti di indagine significativi disponendo, tra l'altro, il successivo 29 luglio, una consulenza tecnica molto articolata per accettare il sistema di approvvigionamento della Farmacia del Policlinico.

Dalle prime relazioni di consulenza depositate il 6 agosto 1993 emergeva tutta una serie di illeciti riguardanti principalmente enormi ed ingiustificati sprechi di medicinali e di materiale sanitario, palesi irregolarità nella acquisizione degli stessi, notevoli maggiorazioni dei prezzi dei farmaci rispetto a quelli indicati nei listini ufficiali depositati dalle case produttrici.

Da una seconda consulenza tecnica, disposta dalla stessa Procura circondariale e depositata in data 18 novembre 1993, avente per oggetto la quantificazione dei costi di gestione del sistema informatico della Farmacia del Policlinico, era risultato un costo di gestione, per il primo anno, di lire 511.080.000 e di lire 231.081.000 per gli anni successivi, prevedendosi che la ditta appaltante (come fu per la Sitel) provvedesse ai servizi con propri macchinari e con l'assunzione diretta dei dipendenti.

Va chiarito che, in relazione a questa indagine che iniziava a prendere forma, la Procura circondariale, prima dell'invio del procedimento penale contro Paone Concetta + 3, inviava alcuni atti alla procura presso il tribunale perché ritenuti afferenti ad altre indagini che quest'ultimo ufficio stava compiendo. Tali atti «sciolti», venivano iscritti nel registro «A.N.R.» (atti non reato) con il n. 2297/93 e assegnati ai sostituti Giorgianni e Romano i quali, con missive in data 11 e 26 ottobre 1993, a firma del dottor Giorgianni e controfirma del dottor Romano, indirizzate

rispettivamente alla sezione della Polizia di Stato di Messina e al comandante della Compagnia Carabinieri Messina Sud, richiedevano indagini di polizia giudiziaria « ...in ordine ai fatti segnalati, onde appurare le esatte modalità degli stessi, la loro eventuale rilevanza penale e gli autori e le parti offese dei reati ipotizzati, che dovranno essere compiutamente identificati e generalizzati».

Nella prima fase di indagini condotte dalla Procura circondariale erano già emersi elementi a carico di Carmelo Bellomo, Grazia Calarco, Mazzeo Mariano, Bruno Carmelo, Dino Cuzzocrea e Concetta Paone, i primi quattro responsabili legali di ditte fornitrice, il quinto titolare della Sitel e la sesta diretrice della Farmacia.

In data 2 dicembre 1993 la Procura circondariale richiedeva l'applicazione della custodia cautelare in carcere dei primi tre con l'accusa di concorso in truffa aggravata e continuata. Nella motivazione della richiesta veniva evidenziata, tra l'altro, anche la eventuale responsabilità dei soggetti del controllo pubblico e lo stesso rilievo veniva fatto dal giudice per le indagini preliminari con il provvedimento di accoglimento della richiesta, emesso il 5 dicembre 1993.

Essendo emersa la sussistenza di reati di competenza superiore, il Procuratore circondariale, in data 9 dicembre 1993, trasmetteva gli atti del procedimento penale contro Paone Concetta + 3 al suo omologo presso il tribunale, «segnalando che questo ufficio procede per il reato di cui agli articoli 110 e 640 codice penale, potendo emergere, la valutazione è riservata alla S.S., ulteriori fatti di competenza superiore».

In data 16 dicembre 1993, la Procura presso il tribunale trasmetteva nuovamente tali atti al mittente «con preghiera di voler specificare gli ulteriori fatti da valutare, al fine di un eventuale esercizio di azioni penali davanti al Tribunale di Messina». Alla «strana» richiesta di precisare per quali ipotesi di reato si intendesse procedere, la Procura circondariale rispondeva il 24 gennaio 1994 evidenziando le «anomalie» di competenza superiore (che, detto per inciso, potevano ben essere colte dalla Procura presso il tribunale attraverso una semplice lettura delle relazioni tecniche e delle motivazioni delle misure cautelari).

Dopo questa ulteriore precisazione, il processo approdava finalmente nell'ufficio della procura competente e, dopo essere stato assegnato nell'ordine e congiuntamente ai sostituti Romano e Giorgianni, con l'iscrizione di alcuni indagati per truffa aggravata e corruzione in data 28 gennaio 1994, iniziavano le indagini con le direttive date alla polizia giudiziaria il successivo 9 febbraio.

Scaduti i primi sei mesi, il 27 luglio 1994 il dottor Romano chiedeva - ed otteneva - una prima proroga di altri sei mesi che sarebbe scaduta (tenuto conto anche della sospensione feriale) il 13 marzo 1995 ma, prima di tale scadenza, riceveva una informativa sulla base della quale, per sua stessa ammissione, riteneva di non aver più necessità di esperire altre indagini. Rimaneva così in attesa di esaminare gli atti, cosa che non faceva in quanto, a suo dire, dalla Procura circondariale continuavano ad inviargli altri atti o comunque c'erano altri elementi da acquisire.

In data 11 ottobre 1996 il dottor Romano (dato che, nella tornata elettorale dell'aprile 1996 il sostituto Giorgianni era stato eletto al Senato della Repubblica) inoltrava al giudice per le indagini preliminari la richiesta di archiviazione nei confronti di 1) Cuzzocrea Dino (titolare della Sitel s.r.l.), 2) Bellomo Carmelo, 3) Bellomo Bruno, 4) Paone Concetta, 5) Mazzeo Mariano, 6) Brancati Ubaldo, 7) Furnari Salvatore, 8) Banduccio Salvatore, 9) Calarco Grazia, 10) Stagno D'Alcontres Guglielmo (funzionari e dirigenti amministrativi del Policlinico il 4°, 6° e 10° e rappresentanti delle ditte fornitrice il 2°, 3°, 5°, 8° e 9°) per imputazioni quali abuso d'ufficio (articolo 323 codice penale), turbativa di pubblici incanti (articolo 353 codice penale), falsità in scrittura privata (articolo 485 codice penale), istigazione alla corruzione (articolo 322 codice penale), corruzione in atti d'ufficio (articolo 318 codice penale), variamente contestati, mentre non archiviava il concorso continuato in truffa semplice (articoli 81 cpv., 110 e 640 codice penale) elevata per tutti gli imputati chiedendo, contestualmente, la restituzione degli atti da inviare poi alla pretura circondariale per competenza.

La Commissione non può soffermarsi analiticamente sul merito della richiesta di archiviazione in relazione alle singole imputazioni e, tuttavia, non può fare a meno di esprimere alcune perplessità e rilevare anche alcune anomalie in essa contenute. Nella richiesta, infatti, viene elevata imputazione contro tutti, come già detto, del reato di concorso continuato in truffa (articoli 81 cpv., 110 e 640 codice penale), senza che fossero inserite nella rubrica anche le ovvie aggravanti della truffa commessa a danno di un ente pubblico (articolo 640, comma 2° n. 1, dato che tale è l'università), del danno patrimoniale di rilevante gravità (articolo 61 n. 7 codice penale avendo gli imputati causato con la truffa un danno di centinaia di milioni), senza tener presente la qualità di pubblico ufficiale rivestita da alcuni imputati, il rettore Stagno D'Alcontres in testa, che avrebbe dovuto portare a qualificare il fatto come peculato.

Dimenticanza di non poco conto che sarebbe stata «fatale» se alla rubrica così concepita si fosse accodato il procuratore circondariale, dato che la truffa semplice è punibile solo dietro querela del danneggiato (mai sporta da nessuno) e, comunque, estinguibile per prescrizione in brevissimo tempo: il dottor Romano avrebbe, comunque, dovuto lasciare al procuratore circondariale l'onere di elevare una rubrica così palesemente in contrasto con la realtà dei fatti esaminati.

Il dottor Romano inoltre argomentava la insussistenza dell'abuso in atti di ufficio (capo b) e di alcune aggravanti come presupposto logico per negare la sussistenza di un qualsiasi accordo collusivo tra gli indagati, riuscendo così a smontare tutte le altre imputazioni. Ritenendo poi che, sempre in base a tali considerazioni, le prove non avrebbero retto in dibattimento, evitava, per sua ammissione, di prendere in considerazione un'altra mole di fatti illeciti rinvenibili negli atti di cui aveva la disponibilità.

Le argomentazioni del pubblico ministero lasciano perplessi quando si soffermano sul punto saliente della richiesta (l'omissione di controlli): «In ordine ad alcuni fatti come quelli ipotizzati al capo b) della rubrica

è, invero, emersa una sola dimostrabile verità e cioè quella relativa alla gravissima disorganizzazione amministrativa in cui, quanto meno all'epoca dei fatti, versava il Policlinico universitario di Messina. Basti considerare che per sopperire a riconosciute incapacità gestionali della struttura burocratica interna si avverte, ad un certo punto, la necessità di ricorrere a servizi amministrativi offerti da strutture burocratiche esterne e così il problema riguardante la razionalizzazione degli approvvigionamenti dei prodotti sanitari e farmaceutici viene delegato ad una impresa privata, la Sitel s.r.l., con una convenzione che specifica di quali impegni quest'ultima si fa carico, in vista del risultato di far evitare al Policlinico gli sprechi causati da acquisti intempestivi e non programmati e fargli invece conseguire i risparmi derivanti da oculate ricerche di mercato e da puntuali fruizioni di ogni possibile sconto. L'utilità della convenzione non è, però, pari alle aspettative. L'ineludibile controllo sul corretto adempimento degli obblighi pattuiti con la convenzione richiede, infatti, un'attività burocratica così efficace da presupporre imprescindibilmente proprio quella capacità gestionale di cui il Policlinico universitario si riconosce invece carente nel momento stesso in cui decide di ricorrere a servizi esterni.

Ogni tentativo del Rettore di avviare (sia pure, in verità, più per mera esigenza di facciata, che per un'autentica volontà di trasparenza) un minimo di attività di controllo sulla qualità e convenienza del servizio fornito dalla Sitel, è conseguentemente destinato ad infrangersi, come poi puntualmente si verifica, in lunghe e defatiganti querimonie di funzionari che lamentano insufficienza di mezzi operativi, denunciano mancate attribuzioni di poteri o indebite interferenze e respingono l'obbligo di provvedere alle incombenze di volta in volta sollecitate. Che una tale situazione rappresenti, per mestatori professionali od occasionali del malaffare, un terreno più che mai favorevole ad ogni sorta di iniziative illecite, è una considerazione che balza agli occhi di qualunque osservatore come la più lampante verità, ma che tale situazione sia stata creata apposta per agevolare manovre fraudolente da cui trarre profitti personali (circostanza, questa, da cui non può assolutamente prescindersi ove si abbia di mira un coinvolgimento nella truffa degli organi amministrativi del Policlinico), è cosa che, alla luce delle risultanze processuali, deve essere incontestabilmente respinta. Nessuna prova, neppure indiziaria è, infatti, emersa sull'eventuale intercorrenza di accordi preventivi fra organi dell'amministrazione universitaria ed i titolari della Sitel o i rappresentanti delle ditte fornitrice. Alla prospettabilità di accordi del genere si oppone, d'altra parte, sul piano del più lineare rigore logico, la constatazione che ogni possibile tentativo di provare la complicità dei singoli indagati deve far leva sulle acquisite dichiarazioni dei correi che sono state però difensive per il dichiarante e compromettenti per gli altri; di guisa che si dovrrebbe, per supportare logicamente la tesi accusatoria, ipotizzare non solo l'insorgenza fra gli indagati di un accordo mirato alla commissione dei reati, ad essi in concorso addebitabili, ma anche la coeva messa a punto di una comune strategia difensiva fondata sulla finzione dell'inter-

correnza, fra i correi, di una disarmonia di fondo che si ponesse – come in effetti si pone – in insanabile contrasto con l'eventuale configurazione di una comune intesa criminosa.

Quanto poca aderenza con qualunque possibile realtà avrebbe un ragionamento del genere è talmente evidente da non richiedere ulteriori esplicitazioni. Nè il legame fra l'interno della struttura universitaria e l'esterno rappresentato dalla Sitel o dai fornitori, può costruirsi solo sulla posizione, alquanto processualmente più esposta, della dottoressa Paone perchè l'asservimento ai titolari della Sitel, per l'originario rapporto di lavoro subordinato, è smentito dai reciproci rimbalzi di responsabilità, intercorsi sul controllo delle forniture e della correttezza dei prezzi, fra Dino Cuzzocrea e la sua ex dipendente, a partire dal momento in cui il comportamento dei fornitori incomincia a manifestarsi nella sua palese slealtà.

Le regalie accettate dalla direttrice della Farmacia del Policlinico non sono, d'altra parte, significative di una complicità nella truffa perchè, giustificate da consuetudini consumistiche di questi ultimi anni ed inidonee, per il loro non elevato valore, a rappresentare il profitto di una correttezza o il compenso di una corruzione, sicchè non sono altro, anche per il modo con cui sono state confessate, che la spia di una leggerezza di comportamento o di un'inguaribile ingenuità di temperamento.

Se a queste considerazioni si aggiunge che l'artificiosa piegatura (di autore peraltro ignoto) delle lettere di affidamento era ininfluente per la commissione della truffa perchè la dicitura, resa in tal modo non leggibile nella fotocopia delle lettere, era nota ai fornitori destinatari delle missive ed un ulteriore «elemento» sull'obbligo di applicare listini originali non sarebbe certo valso a farli recedere da un'azione delittuosa già pervenuta ad un punto irreversibile, il coinvolgimento della dottoressa Paone e dei suoi superiori gerarchici nella truffa deve reputarsi privo di supporti probatori che possono trovare accoglimento presso i giudici del dibattimento. Va da sè che le considerazioni fin qui svolte portano ad escludere, senza bisogno di ulteriori rilievi, non solo la partecipazione di organi amministrativi dell'ente sanitario nella commissione della truffa ma anche la sussistenza del reato di cui al capo b), dovendosi il mancato controllo sull'adempimento della convenzione attribuire, fra le varie sue possibili cause, alla circostanza, dimostrata dalla sua generale notorietà, delle endemiche inefficienze di cui soffre, nel suo complesso, l'istituto universitario, anche sotto il profilo amministrativo, piuttosto che alla indimostrata circostanza di preventive intese criminose tra organi interni del Policlinico e fornitori esterni di materiale sanitario».

Tali argomentazioni mostrano una singolare concezione restrittiva della prova che dovrebbe «far leva sulle acquisite dichiarazioni dei correi», come se, al di fuori della chiamata in correttezza, non ci fossero altri mezzi di accertamento dei fatti. E così, con una concezione restrittiva della prova e senza un riferimento specifico al contesto generale dei fatti o, peggio, con il travisamento degli stessi (vedi l'artificiosa piegatura «di autore ignoto» delle lettere di affidamento) è risultato abbastanza «agevole», per il pubblico ministero, disfarsi

di tutte quelle risultanze processuali già in suo possesso e chiedere l'archiviazione dell'inchiesta.

A fronte di questa strana truffa (all'interno della quale, tra l'altro, il rettore Stagno D'Alcontres, nella sua qualità di responsabile dell'istituto universitario, si trovava ad essere imputato e parte offesa), per la quale il sostituto non chiedeva l'archiviazione perché di competenza della pretura (alla cui procura successivamente all'archiviazione stessa avrebbe dovuto inviare gli atti), vi era il reato di falsità in scrittura privata, sempre di competenza della pretura, per il quale il dottor Romano, pur avendone riconosciuto la sussistenza, chiedeva (e otteneva!) l'archiviazione.

Con sorprendente rapidità (dati i tempi della nostra giustizia), in data 22 ottobre 1996, ad appena undici giorni dalla richiesta del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari, dottore Ada Vitanza, trovava il tempo di esaminare decine di faldoni di atti ed emettere il decreto di archiviazione (anche, come detto, per il reato di falso ritenuto esplicitamente sussistente nella richiesta di archiviazione), motivato in appena dodici righe, con pieno accoglimento delle argomentazioni del pubblico ministero.

Ricevuti gli atti per competenza (in relazione al residuo reato di truffa), la Procura circondariale, in data 19 dicembre 1996, sollevava conflitto negativo di competenza, sottoscritto congiuntamente dal procuratore capo dottor Luciano Sindoni e dai sostituti dottori Piero Siciliano e Giovanni De Marco proprio per sottolineare l'importanza del conflitto stesso.

Sembra opportuno riportare il contenuto integrale dell'atto inviato al Procuratore generale, anche perché in esso è ben sintetizzata tutta la vicenda del Policlinico per quelle che erano, a quel punto, le conoscenze sia della Procura circondariale che di quella presso il tribunale: «Trasmetto per le determinazioni della S.V. gli atti del procedimento n. 11783/96 nei confronti di Paone Concetta + 10 per i reati di cui all'articolo 640 codice penale ritenendo che la competenza appartenga alla Procura della Repubblica presso il tribunale che qui li ha trasmessi in data 22/10/96 (fascicolo iscritto presso questo Ufficio in data 11/12/96) ai sensi dell'articolo 54, comma 1, codice di procedura penale, in quanto si ritiene che nei fatti debbano ravisarsi i reati di cui agli articoli 314, 323 cpv., 353 cpv. codice penale appartenenti per materia alla competenza del Tribunale.

Allo scopo di rendere più agevole l'esame della vicenda appare opportuno procedere ad una sommaria descrizione dei fatti. Il procedimento in esame trae origine da un'indagine relativa all'acquisto dei reattivi e dei farmaci presso il locale Policlinico, indagine avviata da questo Ufficio in data 3 giugno 1993 con il sequestro di documentazione presso tale nosocomio.

1. All'epoca dei fatti il servizio di Farmacia del Policlinico era diretta dalla dottoressa Concetta Paone, mentre la gestione informatica dello stesso era affidata in concessione ad una ditta esterna, la s.r.l. Sistel, il cui presidente era Aldo Cuzzocrea, mentre di fatto ne era responsabile Dino Cuzzocrea. Tale società, costituita il 30 ottobre 1986, dal 3

maggio 1989 operava in rapporto di concessione con l'Università di Messina. Secondo quanto disposto dall'atto di concessione ad integrazione di quanto previsto dal bando di gara a tale ditta era attribuito, oltre che il compito della gestione informatica, anche quello di organizzare «in forma operativa» il servizio relativo all'approvvigionamento dei materiali e dei prodotti farmaceutici. Allo scopo la ditta medesima aveva il compito di procedere «nel rispetto delle norme e delle disposizioni vigenti» anche agli acquisti «in nome e per conto dell'Ente» ed alla loro fornitura alla Farmacia del Policlinico.

Onde valutare correttamente la cospicua documentazione acquisita veniva conferito incarico ad alcuni consulenti tecnici. Dall'opera compiuta dai consulenti e dalle complesse indagini emergevano tra gli altri i seguenti fatti.

2. Dall'analisi dei costi derivanti dal rapporto di concessione con la Sitel, cui andava un corrispettivo pari al 5 per cento degli acquisti di farmaci, comparati con le varie ipotesi di costi derivanti dalla gestione del servizio, si evidenziava un'apparente, eccessiva onerosità di tale rapporto per l'Università.

3. Sin dal gennaio 1990 il laboratorio di clinica medica I aveva inoltrato richieste di reattivi (Stratus) utilizzabili esclusivamente con un macchinario (analizzatore Stratus) che risultava in dotazione solo al laboratorio di endocrinologia a partire dal 23 settembre 1991. Appariva pertanto «incomprensibile... a rigor di logica, la richiesta periodica ed urgente di medesime quantità di reattivi Stratus dal gennaio '90». Tanto più che trattavasi di reagenti tra i più costosi sul mercato.

4. Si constatava un'enorme (anormale) giacenza di reagenti e di altri materiali scaduti, connessa, quanto meno, ad una colposa omissione di controllo da parte della direttrice della Farmacia dottoressa Paone. Tale sperpero di medicinali, comportando un aumento della merce acquistata, determinava anche un aumento del corrispettivo (fissato per contratto nella misura del 5 per cento della merce acquistata) erogato dalla ditta Sitel, concessionaria dei servizi di farmacia.

5. Circa l'80 per cento degli strumenti in uso presso il laboratorio centralizzato (in funzione dall'aprile 1991) erano stati conferiti da varie ditte farmaceutiche al Policlinico in comodato gratuito per uso sperimentale, ma di fatto venivano utilizzati a fini assistenziali in via routinaria. Ora, benchè nelle lettere di affidamento non si facesse alcun paleso riferimento ad acquisti di reagenti condizionati dalla presenza di tali apparecchiature, e malgrado almeno la metà di tali apparecchiature fossero strumenti «aperti», e cioè utilizzabili anche con *kits* forniti da altre ditte rispettando le procedure applicative, il laboratorio centralizzato richiedeva per lo più reagenti prodotti dalle stesse ditte fornitrice dei macchinari che venivano acquistati a trattativa privata con la motivazione, non sempre giustificata, che tale materiale era garantito da privativa industria, cioè che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti. A norma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 371 del 1981 per beni aventi tali caratteristiche è possibile ricorrere alla gara pubblica. Tuttavia, secondo quanto dichiarato dalla dottoressa Maria Egitto, associato di clinica medica applicata al

laboratorio centralizzato, l'acquisto di tali reagenti era il frutto di un accordo (non formalizzato e verosimilmente non legittimo) intercorrente tra le ditte fornitrice ed il Policlinico, accordo in virtù del quale le forniture di reagenti dovevano servire a compensare il valore dei macchinari. Anzi, secondo quanto dichiarato dal professor Macaione, la quantità di reagenti «da acquistare» era proporzionale al valore dei macchinari. I rapporti con le ditte fornitrice erano intrattenuti dal professor Caputi.

6. Diverso personale (biologi ed altro) era stato assunto ad opera del Rettore presso il Policlinico a tempo indeterminato, senza procedere a regolari concorsi, attraverso l'uso di contratti a tempo determinato, come confermava la dottoressa Egitto.

7. I responsabili della Sistemi Diagnostici (Bellomo Carmelo e Mazzeo Mariano) avevano fornito al Policlinico, in luogo del listino ufficiale dalle case farmaceutiche di cui avevano la rappresentanza, un proprio listino, simile a quello ufficiale, ma con i prezzi aumentati nell'ordine del 30-40 per cento. A tale listino veniva allegata una copia fotostatica del timbro di deposito della Camera di commercio, deposito che però riguardava il listino ufficiale. Analogo meccanismo era posto in essere da Bellomo Bruno, responsabile della società Kinesis, da Calarco Grazia della società Chirmedical e da Banduccio Giuseppe, amministratore delegato della A.P.I.S. Union s.r.l. Malgrado fosse particolarmente evidente che tali listini fossero diversi da quelli ufficiali e con prezzi evidentemente gonfiati, e malgrado le norme interne obbligassero a richiedere i listini originali, i responsabili degli acquisti accettavano ed utilizzavano detti listini disponendo acquisti di materiale a prezzi superiori a quanto dovuto.

A tal proposito va evidenziato che era obbligo della Sitel di fare riferimento ai listini ufficiali per gli acquisti, come risulta dall'articolo 4 dalla convenzione. Tale norma prevedeva altresì che il rispetto di tale normativa venisse puntualmente riscontrato dagli organi dell'Università. Tale obbligo era stato ribadito da una circolare emanata dal rettore D'Alcontres che vietava di acquistare prodotti farmaceutici sulla base di listini non ufficiali e, ove intervenissero variazioni dei prezzi ufficiali non ancora riportate dai listini, prima di procedere all'acquisto sarebbe stata necessaria una comunicazione formale della ditta produttrice. Infine le lettere di affidamento firmate dal Rettore che completavano le procedure di acquisto specificavano che non si sarebbe proceduto a dar corso al controllo ove non fossero stati preventivamente depositati i listini ufficiali (v. sub. 9).

Gli stessi contratti di concessione di rappresentanza esclusiva tra le ditte ed i vari agenti prevedevano che questi ultimi dovessero adottare i prezzi dei listini ufficiali sui quali potevano praticare degli sconti. Non delle maggiorazioni (vedi per esempio il contratto di concessione tra la S.p.A. W. Pabisch e la Chirmedical). I prezzi di listino, infatti, sono comprensivi della provvigione per l'agente.

Tale anomalia nel procedimento di acquisto, che consentiva ad alcuni rappresentanti di vendere a prezzi più elevati di quanto stabilito, con conseguente maggiore esborso per il Policlinico, era certamente nota ai funzionari del Policlinico e della Sitel.

Invero tutte le dipendenti della Sitel confermavano che nel corso della loro attività, in cui avevano come referenti la dottoressa Paone ed il dottor Cuzzocrea, avevano riscontrato anomalie nei prezzi talora maggiorati e nei listini talora non regolari. Tali anomalie erano state segnalate o secondo la prassi istruttoria, ovvero personalmente ai responsabili del servizio. Tuttavia la dottoressa Paone aveva tranquillizzato le collaboratrici sulla regolarità di quanto segnalato. La stessa Paone avrebbe autorizzato sia l'accoglimento di listini non ufficiali sia l'avallo di maggiorazioni di taluni prezzi rispetto ai listini ufficiali, o rispetto ai prezzi precedentemente praticati secondo quanto dichiarato da Antonella Napoli, da Maria Niosi.

Le stesse dipendenti parlavano di un rapporto esclusivo o comunque preferenziale di alcuni rappresentanti (tra cui i titolari delle ditte Chirmedical e Sistemi Diagnostici) con la dottoressa Paone.

La dottoressa Paone, poi, ammetteva di avere ricevuto da tali rappresentanti regali di valore tutt'altro che insignificante (un centrotavola in argento, un sottopianta in argento, un telefono cellulare, una borsa in pelle di coccodrillo eccetera). Questa affermava altresì che il Bellomo e la Calarco le erano stati «segnalati» personalmente dal Cuzzocrea al fine di favorire negli acquisti le ditte da questi rappresentate. Tanto che, quando la ditta Pabsch Rusch assunse come rappresentanti di zona tanto la Calarco che altra persona (Barone) per parecchio tempo, su indicazione del Cuzzocrea, fu preferita la Calarco, malgrado i «suoi listini» presentassero delle anomalie maggiorazioni, talora superiori al 25 per cento. E quando, in epoca successiva (dopo il marzo 1992), la Calarco era stata estromessa, il Cuzzocrea in persona sarebbe andato a protestare con la dottoressa Paone, secondo quanto dichiarato da Gaetano Barone. Del resto, benchè in epoca anteriore al 1990 e poi in epoca successiva al 19 marzo 1992, la Chirmedical non fosse più concessionaria della Pabish per il Policlinico e di ciò fosse stata data comunicazione agli organi di tale nosocomio, in tali periodi il Policlinico affidava una parte delle commesse concernenti prodotti della Pabish ancora alla Chirmedical.

Il Bellomo ammetteva che tanto la direttrice della Farmacia del Policlinico quanto il responsabile Sitel erano a conoscenza del ricarico operato sui suoi listini e lo approvavano.

Del resto lo stesso Cuzzocrea aveva affermato di essere a conoscenza della maggiorazione dei prezzi praticati da taluni concessionari ed aveva giustificato questa prassi facendo riferimento ad una circolare dell'Assessorato regionale alla sanità.

8. A ciò deve aggiungersi, che, in epoca successiva agli accertamenti, nel corso di una gara indetta per la fornitura di microgocciolatoi, malgrado l'offerta della Medical Center fosse più vantaggiosa (3.000 lire in meno a pezzo), veniva proposta per l'aggiudicazione la Dinesis di Bellomo. Tale ditta risultava, inoltre, aggiudicataria di quasi tutte le forniture di prodotti Abbocath, Butterfly e Dial-flo. Tali forniture venivano aggiudicate, mediante licitazione privata, alla Kinesis in quanto quest'ultima sarebbe stata in grado di proporre il prezzo più vantaggioso. Però, a seguito di un controllo eseguito dai Carabinieri, si poteva rilevare che, fino al 1993, tutte queste gare si erano svolte sul presupposto di tre pre-

ventivi presentati da altrettante ditte: la Dinesis, la Sistemi Diagnostici e la Abbot. Per il periodo successivo al 1993 i preventivi non venivano reperiti. Dall'esame degli atti si poteva constatare che i preventivi posti a base della licitazione erano sempre gli stessi, redatti nella stessa data e con la medesima macchina da scrivere. Va aggiunto che responsabile della Sistemi Diagnostici era lo stesso Bellomo Carmelo responsabile della Kinesis (circostanza, questa, nota ai funzionari universitari). Ed infine i preventivi della Abbot risultavano falsi e mai redatti dai funzionari di quella ditta (come dichiarato dalla dottoressa Antonazzo e da Galatà Salvatore, Petrassi Sergio ed altri). Infine, in molti di questi casi, le bolle di accompagnamento e le fatture erano state emesse in date precedenti alla firma del Rettore.

9. Nel corso degli accertamenti venivano rinvenute alcune lettere di affidamento (v. sub. 7), con vario numero di protocollo, relative ad un periodo in cui il Rettore era stato assente dall'ufficio, in cui veniva omessa la parte relativa all'obbligo, da parte delle ditte fornitrici, di depositare i listini originali. Da un più attento esame si riscontrava che le lettere erano apocrite, ottenute mediante fotocopia parziale e contraffazione di altra lettera originale, priva di data e numero di protocollo. Rispetto all'originale nelle copie non compariva, appunto, la parte relativa all'obbligo di depositare i listini ufficiali. Tale risultato era stato ottenuto ripiegando opportunamente l'originale in modo da non far comparire la parte interessata sulle fotocopie.

Benchè tali lettere riportassero la firma del Rettore questi negava di averle siglate e soprattutto negava di avere autorizzato la realizzazione della «fotocomposizione».

L'approfondimento dei fatti consentiva di appurare che la redazione del falso era stata disposta dal segretario generale del Policlinico Furnari, che affermava di avere ricevuto disposizioni dal dottor Capodicasa. Questi a sua volta rimandava al professor Brancato, collaboratore del Rettore, con incarico specifico di supervisione nel settore degli acquisti. Tale *iter* veniva confermato (oltre che dalle ammissioni degli stessi responsabili) dalle dichiarazioni degli altri dipendenti (Famulari Francesca, Ciriaco Francesco, Corvaia Felice, Falliti Giovanni eccetera).

10. Nel corso delle dichiarazioni rese dalla dottoressa Paone in data 1° dicembre 1993, la stessa affermava di essere stata contattata da Calarco Grazia la quale le prometteva agevolazioni nell'acquisto di materiale dalla Chirmecical che la Calarco rappresentava.

11. Secondo quanto affermato dall'allora rettore D'Alcontres la gestione del laboratorio, fino al 1991 diretto dal professor Macaione, era stato quanto meno irregolare dal momento che spesso le analisi richieste venivano smistate al laboratorio privato gestito dallo stesso Macaione con la giustificazione di «mancanza di reattivi».

12. In data 13 settembre 1994 gli atti venivano trasmessi per competenza alla Procura presso il tribunale.

In data 11/10/96 la Procura presso il tribunale richiedeva l'archiviazione per alcune ipotesi di reato. Quindi, successivamente all'accoglimento della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, il pubblico ministero trasmetteva gli atti a questo Ufficio

perchè si procedesse nei confronti di tutti gli indagati per la residua ipotesi di truffa.

Va osservato che la trasmissione degli atti a questo ufficio è stata disposta dalla Procura presso il tribunale e non dal giudice per le indagini preliminari. Ne consegue che ogni questione inerente la competenza va risolta sotto il profilo del contrasto tra pubblici ministeri, secondo la procedura di cui all'articolo 54 codice di procedura penale.

Si deve inoltre sottolineare che la Procura presso il tribunale ha trasmesso a questo ufficio l'intero procedimento nei confronti di tutti gli indagati e non uno stralcio dello stesso. Pertanto questo ufficio si deve ritenere investito dalla cognizione su tutti i fatti.

Per mera completezza appare utile ricordare che, comunque, anche se la trasmissione degli atti fosse stata disposta dal giudice per le indagini preliminari previa archiviazione di una ipotesi di reato, tale pronuncia sulla competenza non potrebbe avere effetti vincolanti su alcun pubblico ministero dal momento che questa, a norma dell'articolo 21 codice di procedura penale avrebbe efficacia limitatamente al provvedimento richiesto. Il giudice per le indagini preliminari, d'altro canto, non potrebbe pronunciare un'archiviazione sulla mera qualificazione giuridica del fatto, in quanto il provvedimento di archiviazione deve avere riguardo alla fondatezza della *notitia criminis* (Cass. 23/3/91).

Gli scriventi ritengono che i fatti sopra sommariamente descritti debbano integrare gli estremi di reati di competenza del tribunale. Sebbene tale valutazione sia - ad avviso di chi scrive - di immediata percezione, si ritiene opportuno svolgere alcune sintetiche considerazioni per i vari fatti riscontrati.

A. Preliminarmente occorre rilevare che i superiori fatti vedono come protagonisti vari soggetti aventi la qualifica di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Se tale qualificazione appare assolutamente pacifica per la Diretrice della Farmacia, per il Rettore dell'Università, e per gli altri funzionari quali il Furnari e il Brancato, qualche osservazione merita la posizione del Cuzzocrea. Anche per quest'ultimo, infatti, va riconosciuta la sussistenza dei requisiti descritti dagli articoli 357 e 358 del codice penale.

In vero, come evidenziato al superiore punto 1) la Sitel era concessionaria di un servizio pubblico ed in particolare di funzioni pubbliche: la stessa, infatti, aveva il *potere* di procedere agli acquisti di beni in nome e per conto dell'Università e di predisporre le eventuali gare svolgendo il relativo supporto amministrativo. I dipendenti della Sitel, pertanto, risultavano a tutti gli effetti delegati di un potere pubblico. Tale valutazione, del resto, è ribadita dallo stesso atto di concessione che poneva a carico di tali dipendenti gli stessi doveri dei dipendenti degli enti pubblici.

B. Analizzando l'ipotesi di reato per cui la Procura presso il tribunale ha trasmesso gli atti a questo ufficio (fatti descritti al superiore punto 7), non vi è chi non veda come, già in astratto, appaia quanto meno discutibile la configurazione di un reato quale la truffa aggravata quando autori della stessa risultino, in concorso, gli stessi pubblici di-

pendenti che avrebbero contribuito alla realizzazione del fatto mediante la realizzazione di attività esplicate nell'esercizio del loro ufficio.

In effetti il pubblico ministero presso il tribunale trasmette gli atti configurando il reato di truffa meglio descritta al capo a) della richiesta di archiviazione. Alla realizzazione di tale reato avrebbero concorso tutti i nove indagati. Ciascuno avrebbe contribuito alla realizzazione dello stesso per la sua parte. I rappresentanti avrebbero prodotto listini falsi ed alterati nei prezzi; i funzionari dell'Università e della Sitel avrebbero accettato tali listini non ufficiali, avrebbero omesso di richiedere i listini ufficiali ed avrebbero autorizzato gli acquisti sulla base dei prezzi maggiorati in violazione delle prescrizioni di legge e della normativa interna e contrattuale.

Già tale descrizione del fatto rende evidente come la fattispecie più idonea a qualificarlo sia quella di cui all'articolo 314 del codice penale (eventualmente) congiunta a quella di cui all'articolo 323 cpv del codice penale.

In sostanza, infatti, i pubblici funzionari si sono appropriati del denaro pubblico di cui avevano la disponibilità autorizzando l'acquisto di farmaci ed altri prodotti sanitari a prezzi superiori a quelli effettivamente dovuti, abusando, così, della propria funzione. L'uso dei listini alterati non era altro che un mezzo per occultare e giustificare l'illecito impossessamento del denaro pubblico (vedi a proposito della differenza tra truffa e peculato, Cass. VI 183538/89) nell'ambito di un articolato sistema di complicità interne che le risultanze investigative sopra sommariamente riassunte hanno reso abbastanza nitido e accessibile: appare infatti fin troppo evidente che, se non tutti, quanto meno una parte dei funzionari dell'Università addetti alla gestione ed alla verifica degli acquisti fossero pienamente consapevoli della maggiorazione dei prezzi praticata sui listini da taluni dei rappresentanti tra i quali quelli indagati.

C. Ai fatti sopra sommariamente esaminati in punto di diritto, si devono aggiungere tutti gli altri descritti al punto I/9 che, ad avviso degli scriventi, possono ricondursi a fattispecie penalmente rilevanti ed in particolare: 353 cpv codice penale 476 codice penale; 323 cpv codice penale; 314 codice penale; ecc.; anche queste, si ritiene, di competenza del Tribunale».

La Procura generale, nella persona del sostituto dottor Marcello Minasi, in data 10 gennaio 1997 risolveva il conflitto attribuendo la competenza alla Procura della Repubblica presso il tribunale per procedere alle indagini «in ordine ai reati di cui agli articoli 323, 314, 476 e 353 codice penale». Rilevava, inoltre, «la necessità di valutare la possibilità di riapertura delle indagini sul reato di cui all'articolo 482 codice penale e sugli altri reati dei quali eventualmente risulti la continuazione».

Il dottor Minasi, comunque, allarmato dalla situazione rilevata dalla semplice lettura della richiesta di archiviazione e del provvedimento di sollevazione del conflitto, il giorno successivo alla risoluzione del conflitto inviava una «riservata» al Procuratore generale con la quale, oltre a far rilevare alcune palesi contraddizioni nella richiesta di archiviazio-

ne, gli suggeriva di prospettare al procuratore capo dottor Zumbo l'opportunità: *a)* di astenersi dal processo in quanto lo stesso versava in rapporto di affinità con la coniuge del titolare della Sitel, principale imputato nell'indagine, a sua volta fratello dell'attuale Rettore dell'Ateneo; *b)* di scegliere altri sostituti del tutto estranei al precedente corso della vicenda processuale; *c)* di informare costantemente la Procura generale del prosieguo dell'indagine stessa.

V'è da chiarire, infatti, che il dottor Zumbo, pur non essendosi mai occupato, a suo dire e a dire del dottor Romano, del processo, come capo dell'ufficio rimaneva pur sempre «titolare» dell'inchiesta, con poteri di ingerenza e di controllo (tant'è che le richieste di chiarimento provenienti dalla Procura generale dovevano sempre passare per la sua persona) e, pertanto, una sua formale autoesclusione doveva considerarsi sommamente opportuna dati i rapporti di affinità della moglie con Dino Cuzzocrea, uno dei principali imputati.

Dopo molti mesi e, cioè, in data 8 luglio dello stesso anno, il Sostituto procuratore generale, non avendo ricevuto nessuna notizia del processo, scriveva al procuratore capo della Repubblica, dottor Zumbo, chiedendo informazioni con sollecitudine, dato che il processo era sempre pendente in Procura e che con il provvedimento di risoluzione del conflitto lo aveva invitato a riaprire le indagini «per alcuni reati in ordine ai quali la richiesta di archiviazione non era efficace, nonchè per la continuazione di altri reati di cui era evidente la sussistenza malgrado il decreto di archiviazione».

In data 17 luglio 1997 il dottor Romano avanzava al giudice per le indagini preliminari una richiesta di proroga del termine di scadenza delle indagini per altri sei mesi, più i 45 giorni di interruzione dei termini per il periodo feriale, partendo dal 19 luglio 1997 (asserita data di scadenza delle indagini) e sino al 5 marzo 1998, ben sapendo che ormai erano già trascorsi quattro anni dalla apertura delle indagini ed il termine era ormai scaduto da anni.

Il Sostituto, in sede di audizione, chiariva i motivi di tale richiesta asserendo che il processo, dopo l'archiviazione, era stato cancellato dal registro e, tornatogli a seguito della risoluzione del conflitto, era stato reiscritto sotto un nuovo numero per cui, come da prassi – sempre fermamente contrastata dai difensori – il termine delle indagini iniziava nuovamente a decorrere: prassi, questa, che deve ritenersi alquanto bizzarra, perchè attraverso successive iscrizioni avrebbe potuto determinare un prolungamento all'infinito dei termini delle indagini preliminari.

Contestualmente, il dottor Romano rendeva edotto di tale richiesta di proroga il capo del suo ufficio dottor Zumbo, facendogli presente che, dato il notevole carico di lavoro dovuto principalmente alle udienze dibattimentali, non gli era stato possibile riesaminare compiutamente, «nell'ottica accusatoria prospettata dalla Procura generale», i cinque faldoni e le numerose consulenze di cui si componeva il procedimento, specificando che il fascicolo gli era «pervenuto dalla Procura generale in data 14 gennaio 1997». Il dottor Zumbo, non potendogli sfuggire che si trattava del «vecchio» fascicolo per il quale era stata chiesta l'archiviazione, come capo dell'ufficio avrebbe dovuto muovere qualche rilie-

vo critico a detta prassi. Il predetto, comunque, per i noti motivi di opportunità, avrebbe dovuto disinteressarsene e delegare al suo aggiunto il «controllo» gerarchico della vicenda: invece, lo stesso giorno, inviava copia della nota del sostituto Romano indirizzandola genericamente al Procuratore generale e senza nessuna indicazione per il dottor Minasi. In data 18 luglio 1997 quest'ultimo, non avendo ottenuto risposta ed, evidentemente, non essendo stato informato dell'invio degli atti al giudice per le indagini preliminari per la proroga, reiterava la richiesta chiedendo, questa volta, la esibizione degli atti. Inviava, quindi, una terza missiva in data 22 luglio 1997. Nelle more, il dottor Minasi, a suo dire, avendo domandato al sostituto Romano perchè non avesse ancora risposto, al collega che si scusava asserendo di essere oberato di lavoro, faceva presente che la richiesta afferiva solo all'invio degli atti e non al compimento di attività di indagine. Anche questa richiesta, comunque, non veniva evasa sicchè, incontrato di nuovo il dottor Romano, e chiestogli giustificazioni di questa perdurante inottemperanza, si sentiva replicare di aver smarrito la nota. Contestualmente, il dottor Minasi gli consegnava una fotocopia della nota smarrita.

In data 30 luglio 1997, il procuratore aggiunto, dottor Vaccaro, inviava al Procuratore generale e, questa volta, per conoscenza, al dottor Minasi, una nota con la quale, facendo riferimento alle due missive «entrambe datate 22.07.97, la prima pervenuta in data 22.07.1997 e la seconda in data 28.07.1997», comunicava che gli atti erano stati inviati al giudice per le indagini preliminari in data 17 luglio 1997 con richiesta di proroga delle indagini e da quest'ultimo non erano stati ancora restituiti.

In data 1° agosto 1997, il dottor Minasi, reputando che le sue richieste fossero state volutamente disattese e che l'invio degli atti al giudice per le indagini preliminari per la incomprensibile richiesta di proroga per reati risalenti addirittura al 1993 fosse strumentale a tale inottemperanza, anche al fine di non concorrere in un reato omissivo, denunziava tutta la vicenda ai giudici di Reggio Calabria. Telefonava prontamente al Procuratore generale, temporaneamente in ferie, per comunicargli di essere stato costretto a fare ciò con rammarico anche perchè al dottor Romano lo legava una buona amicizia essendo stati in precedenza insieme colleghi presso gli uffici giudiziari di Reggio Calabria.

Il giudice per le indagini preliminari, dottoressa Vitanza, in data 15 settembre 1997, rigettava la richiesta con un decreto nel quale manifestava anche un certo disappunto sia per la richiesta in sè, con la quale le si chiedeva di prorogare dopo quattro anni le indagini già ampiamente scadute, che per la precedente archiviazione (*excusatio non petita*).

Si legge, infatti, nell'ordinanza di rigetto che il pubblico ministero non avrebbe potuto chiedere la proroga in quanto:

- a) si trattava del medesimo fatto diversamente qualificato;
- b) in relazione ai reati oggetto dell'archiviazione doveva prima chiedere la riapertura delle indagini come suggeritogli dal procuratore generale;

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

«... A proposito del decreto di archiviazione emesso da questo giudice per le indagini preliminari, va puntualizzato che, pur convinti dell'obbligo del giudice per le indagini preliminari di esaminare tutti gli atti — ancorchè sia difficile orientarsi in una marea di carte e faldoni spesso affastellati in maniera caotica e disordinata — di fatto, i limitati poteri del giudice per le indagini preliminari, il quale non può svolgere di propria iniziativa attività istruttoria, rendono in concreto svuotato di ogni significato il potere di controllo del giudice per le indagini preliminari.

Infatti di fronte ad una richiesta di archiviazione, specie se per fatti assai complessi, il giudice per le indagini preliminari non può che prendere atto della motivazione del pubblico ministero — che si presume aderente in fatto al dato processuale — e dell'affermazione dello stesso, secondo cui gli atti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio, essendo prevedibile che una richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero, organo dell'accusa e *dominus* del dibattimento, finirà inevitabilmente con il compromettere gli ulteriori sviluppi del processo.

Va poi osservato, che il procedimento, come del resto altre maxi inchieste iniziata dalla Procura circondariale, è approdato presso la Procura presso il tribunale, dopo indagini protrattesi per un lungo periodo, con una laconica missiva, dove genericamente veniva indicato l'eventuale reato di abuso quale reato concorrente di competenza superiore, ferma restando l'ipotesi della truffa!

c) vi sono infine una serie di violazioni ben evidenziate dal pubblico ministero presso la Pretura in ordine alle quali nessuna imputazione è stata formulata dal pubblico ministero presso il tribunale. Per tali reati, non rubricati nell'ambito del presente procedimento, sarebbe opportuno uno stralcio. Per essi, previa specificazione, potrà essere concessa la proroga, trattandosi di fatti nuovi».

Argomentava dunque il giudice per le indagini preliminari che la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero si doveva presumere aderente in fatto al dato processuale e che ogni suo controllo sarebbe stato alquanto inutile poichè il processo, sempre a seguito di tale richiesta, sarebbe sicuramente naufragato in dibattimento: ma, allora, c'è da chiedersi a cosa dovrebbero servire, nel nostro sistema processuale, il vaglio del giudice per le indagini preliminari e quello del dibattimento!

A seguito del rigetto della richiesta di proroga da parte del giudice per le indagini preliminari, e stante la richiesta di archiviazione e la palese inerzia della Procura, si rendeva obbligatoria l'avocazione del processo da parte della Procura generale.

A questo punto, interveniva anche una richiesta di avocazione avanzata da Dino Cuzzocrea il 26 settembre 1997.

In data 12 novembre 1997, il procuratore generale dottor Bellitto, sia a seguito della richiesta del dottor Dino Cuzzocrea che a causa della scadenza dei termini, avocava a sè gli atti.

Nel prescritto termine di trenta giorni dal decreto di avocazione (articolo 412 codice di procedura penale) il procuratore generale, dottor

Bellitto, e il sostituto procuratore generale, dottor Cassata, esaurivano le indagini e, in data 13 marzo 1998, depositavano presso il giudice per le indagini preliminari le richieste conclusive – di rinvio a giudizio per la maggior parte e di archiviazione per alcuni – nei confronti di diciannove imputati per 78 capi d'imputazione riguardanti truffe pluriaggravate, abusi in atti d'ufficio, istigazione alla corruzione, corruzione, turbative d'asta, falsi in atti pubblici.

Nel corso dell'audizione, alla richiesta del Presidente di chiarire come fosse stato possibile che venissero fuori tanti capi d'imputazione da un processo per il quale il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione, il dottor Cassata dava una risposta lapidaria ed eloquente: «Non è che ci siano molte cose difficili nel nostro mestiere, tutto diventa facile purchè si abbia, non tanto la voglia, quanto il tempo per farlo. Ci siamo messi per giorni interi ad esaminare quelle carte e quindi il lavoro è stato particolarmente facile, anche perchè erano di una eloquenza straordinaria. Non bisognava far altro che consultarle». Presidente. «Ci vuol dire che bastava solo leggerle?» Dottor Cassata: «Sì, è così».

E pensare che il dottor Romano, nel corso della sua audizione, dichiarava di essersi occupato seriamente del processo, «studiandolo pagina per pagina nell'estate del 1966...».

L'analisi di questo tentativo di «insabbiamento» dell'inchiesta, perseguito nella fase delle indagini preliminari con anomalie procedurali abbastanza palesi ed inequivocabili e a solo beneficio dell'intreccio di interessi economici e istituzionali ben individuati, termina qui, ritenendo la Commissione istituzionalmente corretto non inoltrarsi nel merito e nella fondatezza delle richieste avanzate al giudice per le indagini preliminari, per non ingerirsi in future valutazioni giurisdizionali che non le competono.

La Commissione, infatti, ha tutto il potere di valutare atti giudiziari quando gli stessi siano stati già compiuti, proprio al fine di verificare – come è suo compito politico delegatole dalla legge istitutiva – la adeguatezza dell'attività di contrasto alla criminalità delle varie istituzioni dello Stato. Alcuni dati, certi ed obbiettivi, contenuti nella citata richiesta di rinvio a giudizio, come si dirà, saranno recuperati al fine di delineare ulteriormente il quadro delle collusioni economico-istituzionali esistenti all'interno dell'Ateneo messinese, senza che ciò possa minimamente essere letto come indicazione di responsabilità penalmente rilevanti.

La qualità delle indagini

La vicenda processuale, nella fase delle indagini preliminari, per le illecite forniture di medicinali alla Farmacia del Policlinico ha costituito per la Commissione una allarmante «spia» relativa al problema posto da più parti su molte altre inchieste aperte dalla Procura di Messina e mai chiuse o, comunque, chiuse in modo non del tutto conforme alle regole del giusto processo, nonchè sulla non corretta gestione dei collaboratori di giustizia. Ci si è così soffermati anche sul complessivo problema del-

la «qualità» delle indagini sviluppate dalla Procura e da altri uffici giudiziari, tenendo ben presente che il giudizio sulle anomalie riscontrate non riguarda detti uffici nella loro interezza, ma soltanto i singoli magistrati il cui operato, in relazione a ben specifiche inchieste, può aver dato luogo ai rilievi negativi più oltre evidenziati.

Un'altra doverosa considerazione preliminare attiene alla cronica insufficienza degli organici che, grave anche per gli uffici giudiziari di Messina, spesso influisce in modo negativo sulla qualità della risposta giudiziaria: vi è, però, da precisare che il numero delle vacanze è in linea con la media regionale e che le vacanze stesse spesso non hanno avuto nessuna connessione causale con i rilievi cui si farà cenno.

Del pari, bisogna prendere atto che, nonostante le carenze di organico, di mezzi e di strutture logistiche, e pur non essendoci a Messina una sezione della Direzione investigativa antimafia, sono state condotte molte ed importanti indagini in tema di criminalità organizzata – delle quali molte sono in fase dibattimentale o si sono concluse con sentenze definitive – che hanno coinvolto centinaia di indagati e di imputati.

Va detto, infine, che ci si è attenuti scrupolosamente alle risultanze delle audizioni e all'esame della documentazione acquisita, sì che ogni parte della presente relazione trovasse un riscontro negli atti che sono nella disponibilità della Commissione.

La «filosofia» ispiratrice di una non troppo ortodossa conduzione delle indagini veniva chiaramente esposta dal sostituto procuratore della Repubblica dottor Romano il quale, partendo dalla specifica indagine sulla Farmacia del Policlinico, nel chiarire come si fosse determinato a chiedere l'archiviazione, spiegava: «Le imputazioni che mi venivano dalla pretura erano quelle che avevano non contestato per iscritto, ma intravisto: erano truffa aggravata, abuso e falso. Se non sbaglio avevano ipotizzato anche turbativa d'asta. Io ragionai su tutti questi reati, poi ho allargato l'iscrizione quando mi venne depositata l'informatica, ed ho ipotizzato astrattamente, per comodità di ragionamento, le ipotesi accusatorie. Cioè ho fatto conto di essere un giudicante al quale avessero proposto queste imputazioni. Ed ho configurato, ma non cointestato, una truffa aggravata, la quale sarebbe stata perpetrata attraverso abusi dei pubblici ufficiali, nella specie sarebbero stati Cuzzocrea e la dottoressa Paone, attraverso falsi, che sarebbero stati commessi nell'adempimento degli acquisti da parte della Farmacia. In tutti questi reati vidi che l'architrave portante era la dottoressa Paone. Vidi che questa architrave (l'abuso d'ufficio perpetrato dalla dottoressa Paone, n.d.r.) sarebbe potuta crollare facilmente, e crollando questa persona sarebbero venuti meno tutti i reati che si potevano attribuire ai pubblici ufficiali i quali avrebbero potuto aver bisogno della collaborazione di questa persona per poter concorrere nelle truffe, perchè di questo si parlava. Si trattava di persone di grande notorietà a Messina. Vi prego di aiutarmi a dire bene le cose e quindi prospettatemi ogni dubbio che possa sorgervi. Si trattava di persone note, di fatti particolarmente scandalosi, di aspettative di giustizia enormi che sarebbero nate su questo caso una volta che ci fosse stato l'inizio di un procedimento. Il crollo di una indagine di questo genere avrebbe creato una sfiducia nella giustizia di proporzioni gigante-

sche, nel momento in cui cominciammo a perdere nel 1996 tutto quel favore popolare che ci eravamo conquistati prima, con le precedenti indagini. Lo stavamo perdendo nei fatti milanesi, lo stavamo perdendo anche a Messina».

Ad una richiesta di chiarimento del Presidente, il dottor Romano aggiungeva: «Di Pietro, le polemiche su Di Pietro, le dimissioni di Di Pietro... e lo stavamo perdendo anche a Messina, anche perchè accusavano i magistrati, dopo l'elezione di Giorgianni, di servirsi delle loro inchieste... Il favore popolare non deriva dal fatto che si conosca l'esattezza e la correttezza dei nostri modi di procedere, molto spesso noi per correttezza siamo costretti ad affrontare anche l'impopolarità; deriva dal fatto dell'immagine. Quando Giorgianni si è presentato per le elezioni, rimanendo qui a Messina, molti dissero che era meglio che facesse il magistrato, sapendolo fare bene. Chi non militava nello schieramento che lo scelse per candidarsi – e non erano pochi a Messina – cominciò a portare nelle critiche e nelle opposizioni questo argomento: "si è servito della notorietà del suo lavoro per fare carriera in politica; adesso se ne va, poi le indagini non si faranno più, ha sollevato tutta una nube".... Le difficoltà sono venute poi, ma non perchè se ne è andato lui, sono venute per le ragioni per cui si trovano in difficoltà tutte le Procure. Io qui vorrei dire tanto su questo, ma mi rendo conto che è come se parlassi in Parlamento...».

Ad ulteriore richiesta del Presidente che gli faceva presente come questa sua digressione non fosse stata chiarissima e come il concetto del favore popolare nei confronti della giustizia fosse molto vago, il dottor Romano aggiungeva: «Io incominciai a sentire anche questo problema ed allora l'indagine l'ho guardata sotto il profilo delle probabilità che aveva di trovare un successo dibattimentale. Questo voglio dire. Io mi trovavo in un momento in cui a maggior ragione dovevo fare quello che è sempre il dovere di tutti i magistrati. Ritenni che probabilità di successo ce ne erano poche, che le conseguenze di un insuccesso sarebbero state gravi e quindi mi indussi a presentare la richiesta di archiviazione, convinto che in quel momento era il miglior partito da prendere. Anche perchè l'archiviazione non fa danno, nel senso che il processo si può sempre riaprire: è l'assoluzione dibattimentale che fa danno, perchè quel processo non si potrà più riaprire. Ma l'ho fatto perchè tra le cose di cui si tiene conto... ecco perchè – non lo avevo detto? – volevo evidenziare che in una archiviazione non si mette in conto la convinzione dell'innocenza dell'indagato. L'innocenza dell'indagato di fronte a una richiesta di archiviazione resta lontanissima, non si afferma, e io volevo dire che non si affermava l'innocenza dell'indagato. Io affermavo soltanto il pericolo che gli elementi non fossero sufficienti per avere successo. È questa la ragione, l'obiettivo di un pubblico ministero».

E più oltre, rispondendo ad una domanda sulle molte inchieste importanti avviate dalla Procura di Messina e dalle quali sarebbero scaturiti altrettanti importanti processi e condanne nel campo dei reati contro la pubblica amministrazione, il dottor Romano aggiungeva: «C'è stata recentemente la condanna di Piccione, un onorevole socialista di qualche anno fa, ma soprattutto sono intervenuti moltissimi patteggiamenti.

Vorrei introdurre per un momento una riflessione sulla collocazione storica della vicenda. Noi agivamo mettendo quella che poi è stata definita troppo carne al fuoco (e che in effetti si è rivelata tale) perché avevamo fiducia che il problema sarebbe stato poi politicamente affrontato e risolto. Sarà difficilissimo svolgere ora tutti questi processi a molte persone, lo diceva già allora Colombo....».

Interrotto da un Commissario che chiedeva lumi sul significato di quel «politicamente», il dottor Romano chiariva: «Significa che sarebbero intervenute alcune vie legislative per consentire i chiarimenti dei fatti con degli sconti, in modo da incoraggiare le persone a dire quello che sapevano e ad ammettere le loro responsabilità ottenendone un vantaggio; in tal modo si sarebbe raggiunto il risultato di conoscere la verità»... «Questo ci portava a lavorare in fretta, anche perché il favore di cui godevamo allora da parte della stampa e dell'opinione pubblica induceva molti indagati a non ricorrere a resistenze passive, a non adottare strategie del tipo: "prima mostratemi il mio coinvolgimento e poi si vedrà". Invece gli indagati accedevano facilmente al nostro invito a dirci tutto quello che sapevano, perché poi si pensava che avrebbero potuto fare patteggiamenti tombali, definitivi, uno per tutti.

E in effetti moltissimi patteggiamenti sono stati richiesti, cosicché molti processi si sono risolti in quel modo e non hanno avuto risonanza esterna. Che tutta la nostra attività non sia sfociata in un elevato numero di processi è una critica che attualmente viene mossa, perché chi aveva delle aspettative non si è trovato di fronte a processi spettacolo. Non c'è stato quel piacere sottile e sadico – per chiunque l'avesse voluto – dei tempi della Rivoluzione francese, quando le donnette andavano ad assistere ai processi sferruzzando e poi, quando si chiedeva il loro giudizio, mettevano il pollice in giù. Questo non c'è stato, ma questo fa aggio sull'immaginazione pubblica, sui veloci cambiamenti delle simpatie e delle antipatie, del successo presso l'opinione pubblica».

E, comunque, questa prassi di utilizzare a fini impropri la giurisdizione per sfruttare il momento propizio di una opinione pubblica favorevole che, tra l'altro, induceva molti indagati a non opporre «resistenze passive» e a cedere nella fondata speranza della tanto sospirata «soluzione politica» di patteggiamenti conclusivi e definitivi, non può addebitarsi alla complessiva attività né del dottor Romano, né di quella della Procura della Repubblica presso il tribunale di Messina.

In questa sede e sulla base di un «campione» abbastanza ristretto di processi, le stesse affermazioni del dottor Romano sopra riportate debbono essere riferite a vicende processuali specifiche e non possono essere trasferite, quasi per proprietà transitiva, ad altri processi di cui la Commissione non si è occupata.

Ciò premesso, può solo dirsi che, per il dottor Romano, la prassi di chiudere alcune inchieste – evitando così un dibattimento che si annunciava di infausto esito per l'accusa, si doveva alla necessità di non ingenerare – con le assoluzioni – la sfiducia dei cittadini nei confronti della giustizia e la consequenziale caduta del favore popolare conquistato con le precedenti indagini, ma gli sfuggiva

che, secondo questo metro di giudizio, anche le archiviazioni avrebbero potuto generare gli stessi effetti di sfiducia e di impopolarità.

Per la Commissione, comunque, le maggiori anomalie sembrano annidarsi piuttosto nella «popolarità» ricercata nelle aperture delle inchieste, alle quali poi non seguivano adeguate attività d'indagine sempre nella speranza della «soluzione politica» sulla quale, si presume, puntassero così anche alcuni magistrati: e però, il dato qualitativamente e quantitativamente allarmante è che tale prassi abbia riguardato proprio il cosiddetto «processo contenitore mani pulite» che poi sembra aver generato anche le fortune politiche del senatore Giorgianni.

Sullo specifico della Procura messinese ed in relazione ad alcune anomalie giudiziarie, non c'è che affidarsi alle dichiarazioni raccolte nel corso delle audizioni che si ritiene opportuno riportare proprio perchè confortate dal «riscontro» offerto da alcuni magistrati che hanno avuto modo di occuparsi di particolari indagini.

Secondo il professor Saverio Di Bella «...Nella magistratura messinese, anche in quella inquirente, vi sono delle persone eccezionalissime. Quindi, vorrei che quando parliamo delle mele marce che non sia nella maniera più assoluta generalizzata.... Però, non c'è dubbio che alcuni magistrati inquirenti a Messina hanno utilizzato una tecnica promozionale, per cui in un primo momento hanno enfatizzato i rischi, i risultati e le conseguenze delle proprie inchieste, dopodichè si è visto che in sostanza vi era poco o nulla. L'inchiesta sulle armi mi sembra una di quelle che nella sostanza possono avere effettivamente un peso enorme se fossero state condotte con la dovuta serietà e portate a compimento. Si ha l'impressione che siano state fatte esplodere prima alcune bombe innocue per avvisare chi di dovere che c'era quell'inchiesta in corso, che si poteva arrivare chissà dove, ma poi, guarda caso, tutto finisce nel nulla».

A tal proposito, il dottor Zumbo ricordava come il dottor Giorgianni, una volta, avesse annunciato alla stampa un processo «di un certo clamore» e l'onorevole Vendola, precisava che detto magistrato (fatto abbastanza inusuale nella cronaca giudiziaria di questo Paese, pur infarcita di ricorrenti campagne autopromozionali) a seguito dell'invio dei primi quattro avvisi di garanzia aveva convocato la rituale conferenza stampa (solitamente riservata alla emissione di provvedimenti cautelari): è doveroso riferire però che, nel corso della sua audizione, il senatore Giorgianni ha categoricamente smentito di aver preso parte a tale conferenza stampa.

Alla puntuale richiesta di indicare il nome dei magistrati che, seguendo quel metodo, si sarebbero fatti pubblicità o, comunque, avrebbero dato pubblicità alle loro indagini, il professor Di Bella replicava: «Presto fatto: Giorgianni era abilissimo in questo».

L'ex questore di Messina, dottor Vasquez, nel riferire sui contrasti avuti con il dottor Giorgianni per l'eccessiva richiesta e uso di uomini e scorte, per inciso riferiva: «...Ho cercato di contrastare questi atteggiamenti, ma non per qualcosa di personale, perchè non sono mai entrato nel merito delle sue inchieste giudiziarie, anche se ho scritto che soltanto in parte queste venivano concluse, mentre molte altre ne venivano

aperte; di esse davano comunicazione i giornali e le televisioni, ma poi non se ne parlava più...».

In relazione alla gestione dei «pentiti», il professor Di Bella faceva rilevare come i collaboratori di giustizia a Messina avessero goduto di privilegi non riscontrabili in altre parti del Paese e agli stessi fossero stati riconsegnati i beni ancor prima del vaglio dibattimentale della fondatezza delle loro dichiarazioni. Faceva, quindi, un riferimento specifico al «pentito» Luigi Sparacio che aveva goduto di questi privilegi, ma che era stato più volte condannato perché non era stato mai stato ritenuto credibile dalla magistratura.

Sulla «selezione» dei collaboratori, e sullo Sparacio in particolare, anche il dottor Bellitto esprimeva ampie riserve. Quanto alla prima questione, ammetteva che i criteri di selezione per la concessione dei programmi di protezione non erano «nella maniera più assoluta» rigorosi. Definiva, poi, il collaboratore Sparacio «un emerito delinquente», pagato profumatamente e libero di girare, sotto protezione, in tutto il territorio nazionale.

L'avvocato Ugo Colonna, difensore di molti collaboratori di giustizia, ha reso alla Commissione dichiarazioni di rilevante gravità sull'operato di alcuni magistrati in relazione alla gestione dei «pentiti». Molte di queste accuse sono state prospettate dal predetto anche a varie Autorità giudiziarie e al Consiglio superiore della magistratura e, pertanto, la Commissione ritiene di dover soffermare la propria attenzione solo su quelle che sembrano suffragate da altre dichiarazioni rese da vari rappresentanti delle istituzioni nel corso delle audizioni, anche al fine di evitare improprie interferenze con le eventuali attività di controllo giurisdizionali o disciplinari.

Affermava, dunque, l'avvocato Colonna che:

in un arco di territorio, da Rometta a Santa Teresa di Riva, Messina inclusa, esisteva da tanti anni un'associazione di stampo mafioso che, con l'avvento del pentitismo, invece di essere ridimensionata era stata notevolmente rafforzata, grazie anche al supporto di alcuni personaggi delle istituzioni, taluni magistrati compresi;

questa associazione nulla aveva a che vedere con Cosa nostra con la quale però nel corso degli anni, dal 1990 al 1993 in specie, aveva intessuto dei contatti, sia pure sporadici e con riferimento a determinati settori nel campo delle opere pubbliche;

le dichiarazioni di taluni collaboratori avevano portato alla operazione «Peloritana 1» e al successivo maxiprocesso, con il coinvolgimento di soggetti e la effettuazione di sequestri di beni tutti facenti riferimento all'associazione di Luigi Sparacio, ancor ben viva nel territorio messinese;

all'inizio del 1993, lo Sparacio, divenuto collaboratore di giustizia, invece di allargare l'ambito delle conoscenze o confermare le circostanze che già erano state evidenziate nelle misure cautelari emesse, iniziava un'opera di copertura nei confronti di 10-12 suoi associati che, per effetto della sua collaborazione e grazie anche al supporto di taluni soggetti delle istituzioni, erano stati subito

scarcerati, a differenza di altri soggetti appartenenti ad altre associazioni;

le persone scarcerate avevano subito ripreso il controllo del territorio della città di Messina, compiendo una serie di estorsioni collegate ad attività di usura e finalizzate al recupero delle centinaia di milioni che lo Sparacio gestiva in città ben dopo l'inizio della sua collaborazione;

Luigi Sparacio si era costituito nel gennaio del 1994, anche se si era fatta passare la sua cattura per una brillante operazione di polizia;

alla fine del mese di gennaio aveva indicato i suoi associati, tenendo fuori da questo elenco le persone che costituivano il gruppo direttivo della sua area militare: quelli del gruppo che non erano ancora stati raggiunti da provvedimenti cautelari non vennero da lui menzionati;

contemporaneamente e successivamente, altri uomini del suo gruppo avevano iniziato a collaborare, indicando senza mezzi termini i soggetti che avevano fatto parte dell'associazione;

il dottor Giovanni Lembo, sostituto procuratore nazionale applicato per la gestione dello Sparacio e degli altri malavitosi collaboratori appartenenti all'organizzazione dello stesso, aveva iniziato a fare pressioni affinché determinati soggetti, facenti parte del gruppo, non venissero inseriti nel quadro associativo; si trattava di decine di persone non volute dallo Sparacio che o non erano state iscritte tempestivamente al «modello 21» o che lo erano state solo nel maggio del 1996, quando l'avvocato Colonna aveva iniziato a fare precise richieste: si trattava di un momento di grande importanza perché riguardava anche l'imprenditore Mollica;

la predilezione dello Sparacio aveva determinato che tutte le persone arrestate venissero rimesse in libertà e che riprendessero, già dal giugno 1994 e per tutto l'anno 1995, a delinquere sul territorio messinese: si trattava del fratello dello Sparacio, Rosario, e di altri individui, tra i quali Nunnari Gioacchino, di assoluto rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;

il contrasto tra le dichiarazioni dello Sparacio e quelle degli altri collaboratori aveva determinato, alla fine di dicembre del 1994, insanabili contrasti quando il giudice per le indagini preliminari aveva dovuto vagliare le loro posizioni per disporre il rinvio a giudizio o procedere al rito abbreviato: sostanzialmente tutti i collaboratori erano stati sfavoriti;

nell'arco di tre mesi, dal dicembre 1994 al marzo 1995, erano state emesse ben quattro sentenze dalle quali risultava che lo Sparacio era un falso collaboratore perché, per mutuare le parole di chi aveva emesso le sentenze, non aveva fatto altro che coprire gli interessi della sua associazione;

lo Sparacio aveva ricevuto tutta una serie di favori perché, oltre alla scarcerazione delle persone, aveva ottenuto dal tribunale delle misure di prevenzione anche la restituzione di tutto il suo patrimonio miliardario: ciò sia a seguito di una relazione a firma congiunta da parte del sostituto procuratore nazionale dottor Lembo e del sostituto procuratore della Repubblica di Messina, dottor Marino, nella quale si diceva, contrariamente al vero, che nel corso della sua collaborazione aveva deli-

neato in maniera chiara la struttura del suo gruppo, sia a seguito di una successiva relazione della Procura distrettuale di Messina che lo indicava come collaboratore di sicuro affidamento;

un'altra grave vicenda riguardava direttamente il professor Diego Cuzzocrea (a quel tempo non ancora rettore) che era stato accusato da un informatore scientifico di alcuni fatti illeciti;

le dichiarazioni accusatorie erano state rese alla Procura di Termini Imerese o di Palermo e lo stralcio era giunto alla Procura di Messina mentre era di turno il sostituto dottor Santalucia il quale, per correttezza, aveva dato il fascicolo al procuratore capo dottor Zumbo, la cui moglie era una parente del Cuzzocrea;

il fascicolo era stato assegnato quindi al dottor Santalucia e ai sostituti Giorgianni e Romano;

a seguito di ulteriori indagini, il dottor Santalucia preparava una richiesta di misura cautelare nei confronti del professor Cuzzocrea che gli altri due sostituti coassegnatari del fascicolo non avevano voluto sottoscrivere preferendo chiedere il rinvio a giudizio;

il dottor Santalucia aveva, a sua volta, dissentito da questa richiesta (dato che con quel «deserto probatorio» non si poteva andare a dibattimento) e aveva rinunciato all'assegnazione: il professor Cuzzocrea, in seguito, era stato assolto dal Tribunale con formula ampia.

Corre l'obbligo di sottolineare, comunque, che la fondatezza delle affermazioni dell'avvocato Colonna è stata fermamente smentita dal sostituto procuratore nazionale dottor Lembo ed è pertanto opportuno che gli organi competenti eseguano le indagini utili a verificare la sussistenza o meno di riscontri obiettivi.

In relazione alla misura di prevenzione chiesta per Luigi Sparacio, dagli atti inviati alla Commissione emergono, comunque, alcuni riscontri alle dichiarazioni del predetto avvocato Colonna.

La Procura della Repubblica di Messina, infatti, in data 17 settembre 1993, richiedeva l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, nonché il sequestro anticipato dei beni dei quali Luigi Sparacio aveva la disponibilità.

La Sezione misure di prevenzione del tribunale di Messina, con decreto del 22 ottobre 1993, disponeva il sequestro anticipato di beni immobili e mobili, ditte individuali, quote societarie, auto, natanti ed altro di cui lo Sparacio aveva la diretta disponibilità o disponeva attraverso prestanome, familiari, affini e associati al suo gruppo delinquenziale, per un valore di svariati miliardi, rinviando ad altra udienza per la discussione della proposta di applicazione della misura personale e patrimoniale.

In questa sede la Sezione misure di prevenzione, in data 5 luglio 1994 e con diversa composizione, dichiarava essere venuta meno la pericolosità dello Sparacio in conformità alle nuove richieste del pubblico ministero d'udienza e rigettava la richiesta formulata il 17 luglio 1993, così come revocava il provvedimento di sequestro anticipato dei beni, già disposto.

La Sezione di misure di prevenzione basava in particolare la sua decisione su una nota del 23 maggio 1994 a firma congiunta del sostituto procuratore nazionale antimafia dottor Giovanni Lembo e del sostituto procuratore della Repubblica dottor Carmelo Marino del seguente tenore: «Con la presente, si riferisce alla S.V. che dal 18 gennaio del c.a. fino ad oggi, il collaboratore di giustizia Sparacio Luigi, in atto detenuto presso una struttura extracarceraria, ha riferito fatti penalmente rilevanti attinenti alla criminalità organizzata messinese, commessi dai suoi affiliati, su suo mandato, nonchè fatti commessi da altri gruppi organizzati e di cui il medesimo era comunque a conoscenza per il suo ruolo di supremazia nell'ambito della delinquenza organizzata locale, nel periodo compreso tra il 1978 ed il mese di dicembre 1993. Il medesimo ha pure riferito sui rapporti fra gruppi malavitosi messinesi e gruppi operanti in altre realtà territoriali. Il contributo offerto dallo Sparacio, allo stato, deve considerarsi elevatissimo, sia con riferimento all'importanza dei fatti riferiti che alla specificità degli stessi raccontati con dovizia di particolari, gran parte dei quali suscettibili di riscontro immediato. Pertanto, ad avviso degli scriventi, che hanno ricevuto le dichiarazioni del collaboratore, raccolte in oltre 150 verbali, pienamente attendibile deve ritenersi la persona di che trattasi, le cui dichiarazioni sono passate al vaglio del giudice per le indagini preliminari, in occasione dell'applicazione di misure cautelari richieste da questo Ufficio. Al riguardo, si evidenzia che nei confronti dello Sparacio, questo Ufficio ha già richiesto con nota n. 142/93 N.R. in data 25 gennaio 1994 l'applicazione della proposta per lo speciale programma di protezione che si trova all'esame della competente Commissione centrale, istituita ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 82/91».

Ora non v'è dubbio che lo Sparacio fosse un collaboratore importante, ma non v'è neppure dubbio che la solidità del suo «pentimento» andasse valutata con più prudenza, non arrestandosi alle sole sue propalazioni iniziali per riconsegnargli con grande speditezza il suo multimiliardario patrimonio. In diverse successive sentenze — da ultima quella relativa al processo «Peloritana 1» — verrà infatti confermata la sua scarsa affidabilità di collaboratore non affidabile, così come rilevato anche dal giudice per le indagini preliminari dottor Licata secondo cui in quel processo «erano assenti elementi di giudizio inerenti l'attendibilità e la credibilità dello Sparacio e la misura del suo contributo...». È, del pari, ovvio che la restituzione del patrimonio allo Sparacio è stata decisa dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale, ma la stessa, messa di fronte ad una attestazione di collaborazione così convincente, non sembra che avesse elementi atti a rigettare la richiesta di non applicazione della misura proveniente anche dal pubblico ministero di udienza.

Sempre in ordine ai «favori» concessi agli affiliati dello Sparacio, è da ricordare come la suocera dello stesso, Vincenza Settinieri, cassiera e mente pensante del gruppo, abbia potuto usufruire della sospensione di un ordine di carcerazione (a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza a suo carico) sul falso presupposto che fosse sottoposta ad uno speciale programma di protezione: solo dopo molto tempo, e dopo molte insistenze dell'avvocato Colonna, così come riferito dal sostituto procu-

ratore distrettuale di Catania, dottor Amato, si era provveduto a revocare quell'ordine di sospensione e a spedire in carcere la Settinieri.

Degne di particolare attenzione sono apparse le dichiarazioni dell'ex sindaco di San Piero Patti, Tino Santi Natoli, e di queste sembra opportuno riportarne solo alcune che attengono alla gestione «formale» delle inchieste condotte sul suo conto dal sostituto Giorgianni, coadiuvato dal sempre presente maresciallo dei carabinieri Di Carlo, anche perché le stesse sembrano verosimili e hanno trovato un qualche riscontro nelle dichiarazioni dell'onorevole Rino Nicolosi, ex presidente della Regione siciliana e in altri atti provenienti da pubblici ufficiali. Vanno, invece, ignorate tutte quelle altre che attendono una doverosa verifica da parte delle varie Autorità giudiziarie (alle quali il Natoli ha detto di aver riferito) o che si basano su affermazioni per le quali non è stato offerto alcun tipo di riscontro apprezzabile.

Nel corso dell'audizione il signor Natoli riferiva di essere stato interrogato, il 16 e il 18, dicembre 1994 presso il villaggio Torre del Lauro, e non, come figurerebbe dai verbali, presso la stazione dei Carabinieri di Acquedolci, così come nei giorni 4 e 5 gennaio 1995 era stato interrogato a Milano presso l'Hotel Gritti e non nella sede della Procura.

In relazione al primo episodio, riferiva di essere stato convocato il giorno 16 dicembre 1994 presso la stazione dei Carabinieri di Acquedolci. Era stato, però, prelevato a casa da un brigadiere che, su disposizione del maresciallo Di Carlo, lo aveva condotto nel villaggio Torre del Lauro (di proprietà del signor Bellanasca) dove aveva trovato anche il suo difensore. Verso le ore 16 era stato sentito dal sostituto procuratore della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, dottor Olindo Canali. L'interrogatorio era proseguito il giorno 17 con il dottor Giorgianni. Il giorno 18, domenica, era stato nuovamente prelevato a casa dal brigadiere che lo aveva poi riaccompagnato presso il citato villaggio preannunciandogli che quel giorno si sarebbe svolto, su disposizione del dottor Giorgianni, un confronto all'americana con l'ex presidente della Regione Rino Nicolosi, confronto poi tenutosi in quella stessa stanza degli interrogatori dei due giorni precedenti e alla presenza del dottor Giorgianni e del maresciallo Di Carlo e in assenza dei difensori.

Su questo episodio, con relazione di servizio del 20 dicembre 1994 diretta al comandante della 1^a sezione del nucleo operativo del comando provinciale dei Carabinieri di Palermo, il maresciallo Antonio Borzacchelli e il brigadiere Massimiliano Simeone riferivano che:

quel giorno avevano accompagnato presso la stazione dei Carabinieri di Acquedolci l'ex presidente della Regione Rosario Nicolosi per incontrarsi con il maresciallo Di Carlo che, appunto, aveva sollecitato l'incontro;

il predetto maresciallo era stato interessato a sua volta dalla Procura della Repubblica di Messina e il colloquio avrebbe dovuto avere come oggetto il settore della pubblica amministrazione per «pratiche» delegate dal sostituto procuratore dottor Giorgianni;

dalla stazione dei Carabinieri di Acquedolci, dove il Nicolosi era giunto a bordo della propria autovettura, erano stati accompagnati in un *residence* in località Torre del Lauro dove, in uno dei tanti villini, era ad attenderli il maresciallo Di Carlo;

poco dopo sopraggiungeva il dottor Giorgianni che, assieme al Nicolosi e al Di Carlo, si chiudeva nel vano adibito a cucina dove tutti rimanevano per circa 30 minuti;

nel frattempo sopraggiungeva anche il capitano dei Carabinieri Domenico Strada, comandante della compagnia di S. Stefano di Camastra;

verso le 11, a bordo di un'auto militare condotta da un carabiniere, giungeva anche una persona ad essi sconosciuta che veniva fatta entrare nella stanza dove già si trovavano gli altri e il capitano Strada spiegava loro che si trattava di un collaboratore di giustizia ex sindaco di S. Piero Patti, Santi Natoli, uno dei principali accusatori del Nicolosi;

il colloquio tra tutte quelle persone si protraeva per circa un'ora, sino a quando il dottor Giorgianni lasciava soli il Natoli e il Nicolosi, senza la presenza di alcun difensore;

verso le 12,30 il Nicolosi, ritornando con loro nel centro abitato di Acquedolci, faceva rilevare di essere rimasto estremamente turbato per l'accaduto che sicuramente non si aspettava e aggiungeva come «anche di fronte al più grande dei delinquenti certamente non era questo il modo di agire».

In data 25 gennaio 1995, l'onorevole Nicolosi rendeva al sostituto procuratore della Repubblica di Palermo, dottor Lorenzo Matassa, alcune dichiarazioni su inchieste che lo riguardavano e, sull'episodio di Torre del Lauro, riferiva che:

nel dicembre del 1994, mentre si trovava a Palermo nei locali della caserma dei Carabinieri di Piazza Verdi, il maresciallo Borzacchelli gli faceva presente che un suo collega – Di Carlo – gli aveva prospettato la possibilità di un incontro ad Acquedolci per avere un quadro delle inchieste che sul suo conto si stavano sviluppando nel messinese;

la domenica successiva si era recato, con la sua autovettura, presso la caserma dei Carabinieri di detta località, dove già si trovavano i marescialli Borzacchelli e Di Carlo, e di lì era stato accompagnato in una specie di *residence* estivo, in un appartamento che aveva compreso, anche per la presenza di un computer, essere un posto abituale di lavoro;

dopo un po', preannunciato dal maresciallo Di Carlo, era sopraggiunto un magistrato indicatogli come il dottor Giorgianni il quale, in maniera molto cortese, ma certamente anche ferma, gli aveva detto che la sua situazione in Sicilia era molto pesante e che, per sua convenienza, doveva trovare il modo di collaborare;

il dottor Giorgianni, esaminando appunti nel computer, genericamente gli aveva detto che il suo nome ricorreva nelle dichiarazione di moltissimi collaboratori di giustizia con i quali stava

lavorando da otto mesi, citandogli anche molti nomi, alcuni dei quali conosceva ed altri no;

tra quelli conosciuti, gli aveva indicato Tino Santi Natoli, sindaco di San Piero Patti, politicamente suo amico, il quale stava collaborando e stava delineando un quadro nel quale Nicolosi era una presenza costante;

sempre facendo riferimento alla veridicità della situazione che gli stava prospettando, il dottor Giorgianni si diceva in condizione di dar-gliene una prova proprio attraverso il Natoli che in quel momento stava deponendo in una caserma lì vicino e che, infatti, un quarto d'ora dopo, veniva accompagnato nella stanza e lasciato solo con lui;

aveva avuto, così, un colloquio con il Natoli dal quale però non gli era pervenuta alcuna accusa precisa, ma solo un consiglio a collaborare, consiglio che aveva rifiutato facendogli presente di non aver bisogno di avvocati difensori;

era rimasto profondamente turbato per questo tentativo di pressione psicologica e, alla fine, aveva manifestato al maresciallo Borzacchelli il proprio disappunto e la propria condizione di smarrimento.

Circa il secondo episodio (gli interrogatori milanesi), il signor Natoli ricordava che il 2 dicembre 1994, convocato in caserma, era stato costretto dal maresciallo Di Carlo e dal dottor Giorgianni a revocare la nomina del suo legale di fiducia avvocato Giusto Tindaro del foro di Patti e a nominare, in sua vece, una procuratrice legale del foro di Milano, a lui del tutto sconosciuta.

Il 5 dicembre era stato convocato dal maresciallo Di Carlo per essere sentito a Milano, il successivo giorno 6, per motivi di sicurezza e a Milano, presso la Procura della Repubblica, veniva effettivamente interrogato dalle ore 8 alle ore 13. Il 4 e il 5 gennaio 1995, invece, era stato convocato a Milano, «per motivi di sicurezza», dove si era dovuto recare a sue spese e dove era stato sentito presso l'Hotel Gritti e non più presso la Procura della Repubblica.

Precisava il signor Natoli: «...Dal riassunto e dalle trascrizioni si vede come parlo io. I verbali del 4 e 5 gennaio invece sono perfezionati a regola d'arte, c'è tutto un marchingegno, c'è la cupola politico-affaristica massonica che parte da Messina, Palermo e Roma. C'è un particolare: all'Hotel Gritti, dove venivo interrogato, il 4 pomeriggio, tramite il dottor Giorgianni e con l'intervento del maresciallo Di Carlo, mi hanno cambiato un assegno di 1.200.000 lire della Banca Popolare Santavenera di Montagnareale. Me lo ha cambiato il portiere dell'Hotel Gritti di Milano. Questo è un riscontro che si può fare per vedere se dico la verità».

Successivamente, il 21 luglio, il signor Natoli doveva recarsi di nuovo a Milano e sempre per un interrogatorio presso il solito Hotel Gritti.

I fatti esposti dal Natoli venivano integralmente negati dal senatore Giorgianni il quale, a sostegno delle sue dichiarazioni, produceva anche una copiosa documentazione, sì che la Commissione non può

avanzare nessun giudizio conclusivo sulla fondatezza dell'una o dell'altra versione degli stessi.

È doveroso, comunque, far presente che il senatore Giorgianni negava le pressioni per la revoca del primo difensore e la nomina di un successivo. Ancora, sempre in relazione a queste trasferte milanesi, il senatore Giorgianni precisava che era stato lo stesso Natoli a sollecitarle, dato che era «atterrito» per le conseguenze della sua collaborazione e, per affrettare i tempi, aveva voluto approfittare delle trasferte dell'Ufficio a Milano (nonchè della presenza di una sua figlia a Padova) per seguirlo in quella località.

Innegabili rimangono, però, i due episodi degli interrogatori svolti presso l'Hotel Gritti di Milano e presso il villaggio Torre del Lauro con l'annesso incontro, in questo secondo caso, tra detto indagato e l'onorevole Rino Nicolosi.

Per ciò che attiene agli interrogatori presso l'Hotel Gritti, il senatore Giorgianni sembrava ammetterli quando precisava: «Quale può essere l'interesse processuale del magistrato, che può sentire l'indagato anche per la strada, purchè l'ufficio sia regolarmente costituito?»

La fondatezza di tale assunto non può essere condivisa in quanto, seppure non a pena di nullità, il verbale deve contenere la menzione del luogo in cui esso è redatto (articolo 136 codice di procedura penale) e per luogo non può intendersi solo la località (Milano, nella specie), ma anche la sede e ciò per ovvi motivi di trasparenza dell'operato dell'Autorità giudiziaria. Nulla, cioè, vietava al sostituto Giorgianni di interrogare l'indagato presso una stanza dell'Hotel Gritti, purchè nel verbale ciò fosse chiaramente indicato, in una con le logiche ragioni (assoluta indisponibilità – alquanto inverosimile – di altra sede istituzionale, per esempio), che avessero determinato tale scelta: una scelta che, allo stato, appare del tutto scorretta e al di fuori della legge, nonchè di ogni canone di deontologia professionale. Identico giudizio deve darsi dell'incontro tra l'onorevole Nicolosi e il signor Natoli.

La qualificazione giuridica di tale incontro sfugge del tutto alla Commissione, non potendosi farlo rientrare né nella categoria dei «colloqui investigativi» (essendo questi riservati, ai sensi dell'articolo 18-bis dell'ordinamento penitenziario, al personale della Direzione investigativa antimafia), né in quella dei «confronti» (dato che il Nicolosi non aveva ricevuto nessun avviso di garanzia dal dottor Giorgianni, né un previo avviso per il compimento dell'atto agli eventuali indagati e ai loro difensori, tanto che non venne redatto nessun verbale).

L'indagine interna disposta sull'episodio dalla Procura generale di Messina ha dato esiti ampiamente «liberatori» per tutti i pubblici ufficiali coinvolti, il dottor Giorgianni compreso (relazione del 25 gennaio 1995), ma della stessa non può tenersi alcun conto perchè, si ripete, non v'è nessun dubbio sulla assoluta non casualità del «confronto all'americana» (meglio, alla «messinese») svoltosi tra il Nicolosi e il Natoli.

Il senatore Giorgianni, nell'ambito dell'indagine «interna» svolta dalla Procura generale di Messina, ha insistito molto sia sulla «casualità» dell'incontro che sul desiderio espresso dal Nicolosi di incontrarsi con il Natoli, ma ciò sembra del tutto inverosimile ed, anzi, proprio alla

luce di quanto riferito dal maresciallo Borzacchelli, deve ritenersi che lo stesso fosse stato preparato sin nei minimi particolari dal maresciallo Di Carlo e su disposizione del sostituto procuratore.

Non risponde al vero che l'incontro con il Natoli sia stato voluto dal Nicolosi il quale, infatti, si era recato ad Acquedolci su sollecitazione del maresciallo Di Carlo, previo consenso di massima del dottor Giorgianni e con l'intermediazione del maresciallo Borzacchelli. In quella località, poi, l'onorevole Nicolosi aveva visto materializzarsi, come prova vivente delle pressioni del sostituto Giorgianni, il suo amico Natoli al quale ultimo, giova ricordarlo, era stato preannunciato proprio il confronto con l'ex presidente della Regione: il disappunto manifestato dal Nicolosi, prontamente alla fine dell'incontro e riferito in tempo reale e assolutamente non sospetto dal maresciallo Borzacchelli e dal brigadiere Simeone, sono prova inequivocabile della non veridicità delle affermazioni del senatore Giorgianni.

Sembra, tra l'altro, abbastanza illogico che il maresciallo Di Carlo e il sostituto Giorgianni che, come si è visto, agivano quasi come un sol uomo nelle indagini, fossero «scoordinati» proprio in relazione ad una auspicata collaborazione di estrema rilevanza quale poteva essere quella di un ex presidente della Regione siciliana.

L'incontro, poi, veniva «registrato» dal maresciallo Di Carlo (non certo all'insaputa del dottor Giorgianni, come riferito dal primo in sede dell'inchiesta interna sopra citata) con una intercettazione ambientale, priva di ogni rilevanza processuale, e anche ciò dimostra come tutto fosse stato preparato nei minimi dettagli e nulla fosse stato lasciato ad un fantomatico «caso».

Ora è pur vero che un sostituto procuratore può ben sollecitare una collaborazione, ma non può farlo con simili metodi inquisitoriali, al di fuori di ogni regola dettata sia dal codice di procedura che da quello deontologico: senza pressioni psicologiche, capziosi incontri «fortuiti» in sedi non istituzionali, prospettazione di generiche ed oscure situazioni giudiziarie sfavorevoli ed altro ancora.

Non potrebbe certamente attenuare la gravità dell'episodio un eventuale frequente ricorso a tale prassi da parte di altri magistrati: la Commissione, accertato un fatto come quello sopra esaminato, esprime il suo giudizio di netta riprovazione che non può non estendersi a tutti gli altri eventuali fatti simili.

Il rapporto esistente tra il senatore Giorgianni e il maresciallo Di Carlo avrebbe propiziato l'uso a fini elettorali, in occasione del rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana, della stazione dei Carabinieri di Acquedolci retta dal maresciallo Di Carlo.

Passando alle dichiarazioni dei magistrati, vanno riportate le seguenti valutazioni fornite nel corso delle audizioni.

In relazione all'indagine sulla Farmacia del Policlinico, ad una specifica domanda se le indagini fossero state indirizzate in maniera strana perché si arrivasse alla archiviazione o alla trasmissione degli atti alla Procura circondariale, il dottor Cassata rispondeva: «Evidentemente non sono stato chiaro perché questo processo, finché non è stato avocato, si è contraddistinto non perché sono state fatte indagini sbagliate o stru-

mentali, ma perchè non sono state fatte indagini nè in un senso nè nell'altro».

In relazione alla maxi inchiesta denominata mani pulite, riferiva il sostituto dottor Minasi: «(...) Ricevetti un esposto anonimo su alcuni appalti all'Università. Ero di turno io al solito e mi fu assegnato. Riguardava l'inerzia di una parte di uno dei filoni di indagine - indagine sterminata - il famoso fascicolo virtuale 1213, mi pare, quello delle indagini di Mani pulite. Ero di turno e chiesi delle informazioni per rispondere su questo esposto anonimo. Se non erro, c'era anche una richiesta di notizie del Ministro perchè c'era stata forse un'interrogazione, ma adesso potrei sbagliarmi. Comunque, era stata posta la questione se si trattava di appalti affidati alla ditta Grassetto e all'Università di Messina: uno dei tanti filoni. Chiesi informazioni: allora c'era Giorgianni in servizio. Anche in questo caso ho avuto parecchie difficoltà non per avere il fascicolo (non lo chiesi), ma per avere informazioni. Mi si rispose poi piuttosto genericamente, come dice il procuratore generale, che le indagini andavano avanti e cose del genere. Non accontentandomi chiesi, a questo punto, l'esibizione di nuovo della parte del fascicolo che riguardava almeno questa parte delle indagini e venne fuori non solo che non era stato fatto praticamente niente, che erano ampiamente scaduti i termini, quindi era legittimata l'ipotesi, di cui all'articolo 412, di avocazione della Procura generale, ma che molti altri filoni di questa indagine sterminata, di questa congerie di indagini, erano rimasti piuttosto sospesi a mezz'aria.

Così mi consultai con il procuratore generale. Qualche atto l'ho dovuto fare in un periodo in cui il procuratore era già in ferie, come nel caso dell'esposto purtroppo, ma mi son sempre consultato con lui. Il procuratore generale mi disse addirittura "qui dobbiamo avocare", ma come si fa ad avocare un milione, credo, senza essere esagerato, di pagine? Ricordo che lui disse "delego te e il collega Cassata": proprio in questa formazione. Anzi mi disse di preparare il decreto di avocazione.

Andai a Roma perchè ero stato convocato per una difesa disciplinare al Consiglio superiore della magistratura; al ritorno, mi recai dal procuratore generale dicendogli che mi sarei messo al lavoro per preparare il decreto di avocazione che sarebbe stato sicuramente complesso. Lui mi disse "no, non è più il caso, perchè mentre eri a Roma hanno rinvia-to tutti a giudizio. Hanno chiesto il rinvio a giudizio e dunque non è più opportuno"». ...Precisava quindi il dottor Bellitto: «si, è vero quello che dice il mio sostituto. Mi ricordo perfettamente; risale a tre anni fa. È uno dei tantissimi episodi occorsi durante la mia gestione di Procuratore generale. Effettivamente è vero: dissi formalmente che non avrei esitato ad avocare le indagini perchè erano scaduti i termini. Allora loro dissero «noi provvediamo immediatamente alla richiesta di rinvio a giudizio»: così fecero in un giorno, in 24 ore».

Il dottor Gambino, procuratore della Repubblica di Patti, in riferimento ad una maxi inchiesta pendente presso il suo ufficio, riferiva: «È infine pendente, in fase di indagini preliminari, una maxi-inchiesta - sulla quale chiederei la vostra attenzione - con 257 indagati. Tale proce-

dimento era inizialmente pendente presso la Procura di Reggio Calabria per il coinvolgimento di un magistrato adesso in pensione, il dottor Seraino, la cui posizione è stata poi archiviata, dopodichè il procedimento è stato trasferito a Messina; in esso sono indagati i tre Mollica. Siccome si tratta di una mole immensa, che riempie l'avanbagno della mia stanza, non ho avuto il tempo di rintracciare tra queste carte una lettera che ricordo perfettamente: ho la memoria visiva di una missiva del dottor Mollace in cui, nel trasmettere questo incarto, diceva: «Come da accordi telefonici, trasmetto il processo contro Calabrese Tindaro più 256». Il procedimento è stato trasferito a Messina in data 23 luglio 1994, su richiesta del dottor Giorgianni, che all'epoca aveva esteso la sua competenza territoriale pressochè su tutto il territorio nazionale. I colleghi che hanno ereditato l'inchiesta del dottor Giorgianni hanno trasmesso il fascicolo a questo ufficio dopo circa due anni e mezzo, esattamente nel dicembre 1996, senza che nessuna indagine fosse stata svolta e a termini ampiamente scaduti, per inerzia non certamente addebitabile ai dottori Laganà e Barbaro, che subentrarono al dottor Giorgianni solo dopo la sua elezione al Senato. Ritengo quindi di poter affermare che già nel 1994 i due anni per le indagini preliminari erano scaduti: la Procura di Messina non poteva svolgere indagini e, comunque, avrebbe avuto il compito di valutare queste carte e decidere il da farsi».

Da notare, come si vedrà, che tra gli atti pervenuti alla Procura di Messina vi era anche una richiesta di custodia cautelare in carcere per i tre fratelli Mollica, non accolta dal pubblico ministero di Reggio Calabria per incompetenza territoriale.

Il dottor Santalucia, giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria e già sostituto procuratore a Messina, in merito al processo a carico del professor Diego Cuzzocrea, cui aveva fatto riferimento anche l'avvocato Colonna, riferiva che:

aveva effettivamente trattato un processo che riguardava il professor Diego Cuzzocrea e il professor Pasquale Mastroieni (indagati per concussione), processo di cui era stato primo assegnatario;

il fascicolo era lo stralcio di un più ampio processo che proveniva da Termini Imerese e che riguardava la Procura di Messina perchè un soggetto aveva collaborato con la prima Procura e aveva rilevato fatti delittuosi di competenza della seconda;

aveva dato il fascicolo al procuratore dottor Zumbo e questi, dopo qualche giorno, glielo aveva restituito con l'assegnazione a lui e ai colleghi Romano e Giorgianni;

il fatto riguardava forniture di attrezzature sanitarie particolarmente specialistiche da parte della Sogepa Tecnica il cui amministratore, Elio Nicosia, aveva appunto denunciato il Cuzzocrea in quanto costretto da questi a pagare perchè, altrimenti, non lo avrebbe fatto lavorare;

il pagamento era consistito in una contribuzione coatta per un convegno di endoscopia chirurgica che si era svolto a Taormina nel 1988;

c'erano già agli atti le dichiarazioni del Nicosia e la documentazione di riscontro dell'acquisto per trattativa privata di attrezzatura endoscopica;

aveva sentito di nuovo il Nicosia e questi aveva confermato, anche se con toni un po' più attenuati, che aveva dovuto corrispondere la somma di 15-20 milioni, all'incirca il 10 per cento dell'importo della fornitura, perchè altrimenti non avrebbe più lavorato: si trattava, quindi, di una forma più sfumata di coazione, ma pur sempre di una coazione fraudolenta per induzione;

la fornitura prevedeva una trattativa privata deliberata dal consiglio di amministrazione dell'Università, organo privo di competenza tecnica, che dipendeva dal titolare della cattedra per l'indicazione del tipo di attrezzatura che offriva le migliori garanzie: pertanto le dichiarazioni del Nicosia apparivano verosimili perchè, se i professori Cuzzocrea e Mastroieni, o qualunque altro professore, avessero deciso di non farlo lavorare, avrebbero potuto farlo;

aveva, pertanto, esposto al collega Romano (dal Giorgianni aveva avuto «carta bianca») la necessità di chiedere una misura interdittiva di sospensione dalla titolarità della cattedra per i due indagati, anche al fine di approfondire le indagini e verificare meglio quante altre contribuzioni coatte vi fossero state nel Policlinico;

qualche giorno dopo - mentre era in corso la redazione del provvedimento - gli si era presentato il difensore del Cuzzocrea con una memoria difensiva che aggravava la posizione dello stesso in quanto dimostrava che, per quel congresso di Taormina, altre ditte avevano offerto contributi per due o tre milioni, mentre la Sogepa del Nicosia ne aveva dati venti, pari al dieci per cento dell'importo della fornitura;

ciò lo spingeva a chiedere gli arresti domiciliari per gli indagati e, in subordine, l'altra misura interdittiva della sospensione dalla cattedra;

tal sua proposta, però, veniva reputata inopportuna dai coassegnatari e dal procuratore aggiunto dottor Vaccara che, tra l'altro, non riscontravano nemmeno la sussistenza del reato;

tempo dopo era stato chiamato dal dottor Vaccara e invitato a sottoscrivere la richiesta di rinvio a giudizio alla quale aveva opposto un fermo rifiuto dato che ciò sarebbe entrato in contraddizione con il suo precedente orientamento che, appunto, presupponeva la prosecuzione e l'approfondimento delle indagini;

il processo si era concluso con la piena assoluzione dibattimentale dei due imputati.

Sulla più generale questione della gestione delle inchieste, il dottor Santalucia riferiva solo sulla vicenda prima esaminata e su un altro processo che vedeva indagati, tra gli altri, gli onorevoli Astone e Capria, sul quale si era parimenti trovato in disaccordo con i colleghi Giorgianni e Romano. Richiesto di dare un giudizio generale, il dottor Santalucia affermava: «Le mie esperienze sono queste e quindi oggi non do alla Commissione antimafia giudizi sul mio ufficio. Le dico che, in occasione di un'assemblea dell'ufficio nella quale avevo una veste istituzionale per interloquire, mi è capitato di dire che, secondo me, sequestrare tutti quei documenti, che nessuno

mai avrebbe letto, era un modo per non andare avanti. Lo dissi a Giorgianni e per questo lo dico oggi a voi».

Di rilevante importanza appaiono le considerazioni svolte dal dottor Licata che, nella sua qualità di giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina, aveva avuto modo di esaminare i risultati di alcune tra le più importanti inchieste gestite dalla Procura.

Le sue dichiarazioni nel corso dell'audizione sul punto, qui di seguito riportate, sono altamente eloquenti e riscontrano in più punti quelle dell'avvocato Colonna:

«...Per quanto riguarda i problemi della gestione dei pentiti - mi pare sia stato un tema affrontato dalla Commissione - c'è un quadro generale piuttosto particolare. Vi è un numero consistente di persone che collaborano con la giustizia, un numero abbastanza consistente di collaboratori che non hanno una grande rilevanza in quanto personaggi modesti. Ho seguito molti processi di criminalità organizzata, sicuramente si tratta di nomi che voi avete sentito: mi riferisco al processo Mangialupi, al processo Giostra, ai processi Peloritana 1 e Peloritana 2, al processo Mare nostrum, che è l'ultimo e che ho chiuso alla fine del mese di gennaio in udienza preliminare. Nei processi Peloritana 1 e Peloritana 2 si era notato un problema di esubero di collaboratori di giustizia».

Senatore Cirami: «Una superfetazione».

Dottor Licata: «Infatti, mentre alcuni davano importanti contributi perché erano i primi, i successivi davano un contributo poco rilevante, nel senso che confermavano le cose dette o non fornivano alcun apporto alle diverse situazioni in termini di chiarezza. In ordine a questo punto si deve dire che nel processo Peloritana 1, l'ultimo che si pentì è stato Sparacio, di cui certamente avete sentito moltissimo parlare. Questa collaborazione ha avuto caratteristiche particolari in quanto è stata, a mio avviso, preceduta da un vero e proprio accordo nel senso che egli si presentò e si decise alla collaborazione, dopo vari approcci...».

Presidente: «Un accordo tra chi?»

Dottor Licata: «Un accordo con la polizia, a mio avviso, in quanto egli si consegnò, anche se sui giornali si lesse che era stata una brillante azione di polizia. Ma è evidente che c'era stato prima un accordo. La posizione di Sparacio era particolarmente delicata e importante perché era il capo del gruppo più forte operante nell'ambito della provincia e della città e dunque era necessario procedere con grande cautela. Il discorso di affidare la gestione di questo pentito alla stessa polizia non mi ha trovato d'accordo ed è stata l'unica volta che ho partecipato ad una discussione del genere perché poi ho ritenuto opportuno non essere messo a parte dei programmi, anche perché la mia funzione era totalmente estranea. Il mio dissenso era motivato dalla delicatezza della posizione; tra l'altro contro Sparacio c'erano queste ordinanze che avevo applicato con altri colleghi, e dunque in qualche maniera ero interessato ad una gestione in maggior misura possibile corretta. Per questa ragione non sono stato d'accordo riguardo all'affidamento della sua gestione alla stessa polizia che lo aveva arrestato. La mia posizione, tuttavia, non ebbe seguito e rimase isolata e quindi lo Sparacio fu gestito dalla polizia

nei modi che probabilmente conoscete. Durante quel periodo vi furono infatti fortissimi contrasti in merito alle modalità e ai limiti della libertà di movimento del pentito rispetto alla quale in città si mormorava molto, in quanto la gente vedeva circolare lo Sparacio e nutriva forti perplessità».

Presidente: «Anche sul fatto che da collaborante avesse ripreso la sua attività delinquenziale?»

Dottor Licata: «All'inizio questo discorso non venne fuori in quanto vi era una normale gestione del soggetto, o meglio non la definirei tanto normale dal momento che era molto aperta e libera e il pentito – come ho già detto – poteva muoversi con molta audacia nel contesto cittadino facendosi vedere anche in luoghi pubblici. Mi sono occupato in particolar modo del gruppo Sparacio, ma anche di altri, perché sono stato chiamato a decidere sulla richiesta di ammissione a giudizio abbreviato nel processo Peloritana 1. Ho riscontrato la richiesta di ammissione a giudizio abbreviato in relazione a molti degli appartenenti al gruppo Sparacio e, dopo aver valutato gli atti, decisi che le posizioni di alcuni di questi soggetti non potevano essere definite con il rito abbreviato proprio perché mancavano elementi di conoscenza tali da poter verificare le loro responsabilità e il loro contributo ai fini sia delle attenuanti specifiche che di quelle generiche e allo scopo della commisurazione della pena e della verifica della credibilità del pentito. Ho affrontato tale tema in una ordinanza nella quale ho revocato la richiesta di ammissione a giudizio abbreviato avanzata da parte di alcuni di questi collaboratori, affermando appunto che non era possibile definire il processo in assenza degli elementi necessari. Ripeto, erano assenti elementi di giudizio inerenti l'attendibilità e la credibilità dello Sparacio e la misura del suo contributo; inoltre, rispetto agli altri appartenenti al gruppo Sparacio – La Torre, Giorgianni e altri – mancavano notizie sul loro contributo ossia su quanto andavano dichiarando, tenuto conto che, in ordine a questi soggetti, non erano state depositate dichiarazioni di alcun tipo che dessero la possibilità di verificare appunto l'entità e la qualità del loro contributo. Su tale base ho revocato la richiesta di ammissione al giudizio abbreviato; il pubblico ministero ha impugnato questa mia decisione ricorrendo alla Cassazione che a sua volta ne ha dichiarato l'inammissibilità proprio perché si tratta di un provvedimento non ricorribile...».

Senatore Cirami: «È quasi abnorme».

Dottor Licata: «Quindi la Cassazione non accettò il ricorso confermando la non ammissibilità a giudizio abbreviato nei confronti di questi soggetti».

Senatore Cirami: «Chi era il pubblico ministero che presentò il ricorso alla Cassazione?».

Dottor Licata: «Se non ricordo male in quella circostanza fu il dottor Chillemi che adesso fa parte della Direzione distrettuale antimafia. In questo contesto, occupandomi di tale materia ho avuto modo di valutare la posizione dello Sparacio che, a mio avviso, continuava ad essere equivoca sotto il profilo del contributo reso. Infatti, mi era parso che egli intendesse coprire o difendere alcuni appartenenti al suo gruppo: in altri termini, mentre per quanto riguardava alcuni componenti del suo

gruppo – ormai sciolto – vi era stato un apporto, rispetto ad altri si riscontrava uno scagionamento, contrariamente a quanto si stava affermando da parte di altri collaboratori appartenenti sempre al gruppo Sparacio, le cui dichiarazioni coinvolgevano alcuni di questi imputati. Di questo gruppo di protetti dello Sparacio facevano parte ad esempio la suocera, Settinieri Vincenza – l'ho scritto anche nella sentenza proprio in quanto non si trattava solo di una impressione – e alcuni fedeli, come il Pietropaoli e il Castorina che facevano parte di un gruppo più vitale. Questa intuizione era tuttavia fondata su dati di fatto, dal momento che non ci si spiegava come mai alcuni fedeli di Sparacio ritenessero affiliate alcune persone ed invece lo stesso Sparacio non ne facesse menzione, eppure si trattava di persone che svolgevano un ruolo importante nel gruppo, ad esempio la Settinieri gestiva quella che definirei la cassa. Vi erano dunque forti perplessità circa l'esistenza di un disegno preordinato e finalizzato alla realizzazione di un obiettivo diverso da quello di una collaborazione pura e semplice. Avevo infatti l'impressione – e questa mia intuizione trova conferma in molti fatti – che lo Sparacio continuasse o intendesse continuare a gestire il suo patrimonio e i suoi affari anche nel periodo in cui appariva come collaboratore di giustizia. Per quanto riguarda le gestione dei pentiti desidero fare un passo avanti. Intendo riferirmi ad un processo molto importante (il processo Mare nostrum), di cui certamente avete sentito parlare, in cui sono stati presentati al giudice per l'udienza preliminare 585 imputati, con 361 capi di imputazione. Si tratta quindi di un processo enorme di difficile gestione: la prima misura cautelare è stata adottata nel giugno del 1994 e interessava 330 persone circa, la misura è stata adottata nei confronti di 220 persone; e successivamente è stata avanzata rispetto ad altri 39 soggetti; sono state inoltre esaminate le posizioni relative a decine e decine di persone. Per quanto riguarda la gestione dei pentiti la mia impressione è che vi sia stata una condiscendenza eccessiva rispetto alle richieste dei pentiti anche in questo caso. Nel senso che, a mio avviso, tali soggetti sono usciti dal carcere troppo presto e da quel momento in poi si sono verificate difficoltà nella raccolta delle prove e il loro contributo è stato quantitativamente eccessivo e qualitativamente modesto. Inoltre, su molti di questi soggetti eravamo in possesso di pochissime informazioni ed elementi. Poi ci si è affidati completamente, quasi per intero, alle dichiarazioni dei collaboratori, riducendo al lumicino l'attività di indagine».

Senatore Cirami: «Eravamo sotto la vigenza del vecchio articolo 513?»

Dottor Licata: «Sì, addirittura prima, forse, all'epoca in cui c'è stata la modifica che consentiva il riversamento degli atti. Su questo aspetto si è avuto un apporto eccessivo sul piano della quantità e modesto su quello della qualità. Il quadro complessivo era che i collaboratori erano tutti più o meno liberi, tranne, all'inizio, i due più importanti il Chiofolo e il Gulliti. Tra l'altro il Chiofolo era condannato all'ergastolo per un duplice omicidio. Ci si è dunque trovati in una situazione abbastanza sfilacciata, nel senso che ci si è accontentati di raccogliere questi apporti e vi è stato un afflusso di informazioni in gran parte non controllate,

non riscontrate. La conseguenza, per andare all'esito e prima di tornare sul discorso se ci sono punti da chiarire, è stata che il processo si è chiuso con la falcidie di una metà degli imputati. Metà di essi, cioè, sono stati prosciolti e l'altra metà è stata rinviata a giudizio».

Ed, ancora, per quanto attiene alla gestione dei processi:

Senatore Cirami: «...Sono molto interessanti, per tanti aspetti. Per questo mi appello all'onestà intellettuale del magistrato per sapere, visto che il dottor Licata è stato molto chiaro sulle vicende, per lo meno quelle che sono passate alla sua osservazione, se la mia sensazione di aver colto seri dubbi circa la qualità delle investigazioni, per lo meno per i processi che venivano sottoposti alla sua osservazione, è corretta. Può confermare questo mio dubbio?».

Dottor Licata: «La mia perplessità e il dubbio che ho instillato derivano dal fatto che vi è stato un fronte di raccolta di elementi di prova basato essenzialmente e fondamentalmente sulle dichiarazioni dei collaboratori. Non vi sono state successive acquisizioni nella maggior parte dei casi. Ad esempio, per scendere nel particolare, nel processo che ho trattato per ultimo, in cui si affrontavano numerosissime estorsioni, non sono state sentite, dopo le dichiarazioni dei collaboratori, neppure le parti offese. È questo un elemento che ha inciso molto, e non poteva essere diversamente, nella caduta di parte delle imputazioni e che, a mio parere, inciderà ancora di più in dibattimento, perché è ovvio che ad esso le parti offese parteciperanno con un animo ben diverso rispetto a quello che avrebbero dimostrato in fase di indagine preliminare. E non c'è bisogno di dire perchè».

Senatore Figurelli: «...Lei ci ha detto del lavoro sul quale le è stata posta una domanda dal senatore Cirami, riferita alla professionalità, ma io le chiedo una cosa in più, relativamente alla metodologia di indagine che, dai dati dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari, riceveva, emerge e relativamente alle sue eventuali impressioni, anche per quanto riguarda le carenze strutturali. Lei ha fatto riferimento, per esempio, alle parti offese non sentite. Su questo possiamo avere dei riscontri? Non c'è in questa metodologia, a suo avviso, la ricerca di tantissimi fronti da aprire per poi non chiuderne che pochissimi? La prego di rispondermi intanto a questo domande, le porrò successivamente un'altra questione».

Dottor Licata: «Senatore Figurelli, ritengo che l'impressione alla quale lei ha fatto riferimento sia esatta, nel senso che vi è stata, ma non solo in questo processo, bensì anche in altri, una apertura di molti fronti e poi un abbandono o una difficoltà di approfondimento nel prosieguo delle indagini. Ho l'impressione, questo lo posso certamente dire, che dopo l'uscita pubblica, permettetemi di usare questo termine, del processo con delle misure cautelari, vi è stato un generale rilassamento non solo di Mare nostrum, ma in generale, rispetto a certi processi. Ciò è successo sicuramente nel processo da me appena citato, ma poteva essere giustificato dalla sua enorme mole, ma anche in altri casi in cui le indagini si sono praticamente fermate perchè, nel frattempo, l'attenzione era richiamata da altri fatti».

Senatore Figurelli: «Dottor Licata, allude alla questione delle armi?»

Dottor Licata: «Sì, e anche ai processi di pubblica amministrazione che hanno avuto...»

Presidente: «Dottor Licata, mi scusi se la interrompo, ma vorrei inserirmi con una osservazione che ho sentito da un sostituto procuratore di Messina, il quale ci ha detto che stava crescendo la popolarità intorno alle inchieste di mani pulite condotte a Messina e che, di conseguenza, si temevano i processi perché perderli significava perdere tale popolarità. Ci ha altresì detto che stava succedendo ciò che era successo a Milano. Non le sto dicendo parole mie, ma parola per parola ciò che ci ha detto un suo collega di Messina che svolge però un'altra funzione nel distretto giudiziario, è sostituto procuratore. Ritiene che in qualche misura sia stata la filosofia che ha mosso i comportamenti per molte inchieste in quella località?».

Dottor Licata: «Sì, signor Presidente, però non riesco a capire il discorso del timore».

Presidente: «Si archiviava perché si temeva di perdere il processo. Questa è la motivazione».

Dottor Licata: «Sinceramente, mi sembra una motivazione bizzarra».

Presidente: «È sembrata bizzarra anche a noi».

Senatore Cirami: «Signor Presidente, abbiamo già dato atto dell'onestà intellettuale del dottor Licata».

Presidente: «Mi fermerei qui, perché andando oltre commetterei una piccola ingenerosità, perché sto parlando di un suo collega. Le cose che le ho detto comunque sono vere e mi sembra di poter dire che le sue osservazioni sono condivise dalla totalità della Commissione».

Senatore Pettinato: «Dottor Licata, non può ricavarsi l'impressione che la superficialità o l'insufficienza delle indagini fosse dovuta alla scelta di privilegiare in qualche modo il momento del consenso popolare sulla giustizia...».

Presidente: «Non in nome del popolo, ma della popolarità?».

Senatore Pettinato: «Ottima sintesi, signor Presidente. Non ha ricevuto questa impressione dal complesso delle indagini e poi dalla povertà degli elementi che le sostenevano?».

Dottor Licata: «Senatore Pettinato, a quali processi fa riferimento?».

Senatore Pettinato: «Dottor Licata, parlavo di processi in generale».

Dottor Licata: «La risposta è sì, anche se vorrei che le risposte nette, che io gradisco, le comprendeste con l'argomentazione che bisogna dargli. Cioè, questo affannarsi, questo rincorrere, mi fa pensare ad una cosa di questo genere: proprio il consenso, da un lato, e la celerità dall'altro, possiamo usare questa parola anche se brutta, del processo che si fa, invogliano a far molto. Su questo piano posso giustificare l'abbrivio di partenza rispetto a queste inchieste, ma ho delle riserve per quanto riguarda il dopo, un dopo non bello...».

Ferma restando, come si è già detto, l'opportunità di non trarre conclusioni generalizzate sul lavoro della magistratura messinese, va, però, tenuto conto di questo «dopo non bello» riferito ad alcune inchieste emblematiche, come quelle dei processi mani pulite o Mare nostrum o, ancora, per un presunto traffico internazionale di armi, per le quali, a fronte di un annuncio iniziale, foriero di importanti indagini, si registravano scarsi risultati giudiziari. Troppo univoche, in tal senso, sono apparse le dichiarazioni sopra riportate e riferite a soggetti istituzionali qualificati.

Non si pone in dubbio che, come affermato dal senatore Giorgiani, molti filoni di indagine si siano conclusi davanti al giudice dell'udienza preliminare con patteggiamenti o siano approdati alla fase dibattimentale. Nemmeno può sottacersi, però, che diversi magistrati, i quali si sono occupati di alcuni importanti «filoni» del procedimento-contenitore mani pulite, abbiano dovuto constatare una quasi totale assenza di indagini dopo la fase iniziale.

La Commissione, inoltre, ha ritenuto opportuno svolgere ulteriori indagini su tutto il complesso degli appalti – in special modo su quelli dati dall'Università di Messina prima durante e dopo il rettorato del professor Stagno D'Alcontres – e su altre inchieste, specie quelle «non fatte» e alle quali sembra essersi riferito il senatore Giorgiani quando, nel corso della sua audizione, ha affermato: «...Ritengo che la mia esposizione derivi non da quello che ho già fatto, ma da quello che so e che non è stato ancora fatto. Sono testimone vivente di una pagina che ancora aspetta di avere sfogo nelle sedi giudiziarie competenti». La Commissione si augura, anzi, che proprio su questo punto il senatore Giorgiani possa uscire dal generico e fornire preziosi elementi sui quali approfondire le indagini. In attesa di ciò, allo stato, la Commissione non può che condividere il giudizio negativo espresso da magistrati e funzionari pubblici sulla gestione di alcune inchieste.

Il sistema Sitel

Nell'affrontare con l'esame della vicenda Sitel-Policlinico dell'Università uno dei nodi dell'inchiesta su Messina, quello sul conflitto di interessi che ha interessato preminenti personaggi delle istituzioni e dell'economia della città, si deve premettere che alcuni dati sono stati tratti dalla richiesta di rinvio a giudizio avanzata il 13 marzo 1998 dalla Procura generale al giudice per le indagini preliminari del Tribunale e ciò solo per esprimere un doveroso giudizio politico-istituzionale, senza nessun riferimento alla eventuale rilevanza penale degli stessi che, come già detto, è rimessa interamente all'accertamento giudiziario. Tali dati, peraltro, sono obiettivi e in gran parte suffragati dalla documentazione acquisita, per cui sugli stessi è legittimo esprimere una valutazione corrispondente ai compiti istituzionali della Commissione.

La Sitel, società di informatica e telematica – costituita nel 1986 – aveva come oggetto sociale lo scopo di produrre programmi e installarli su macchine elettroniche anche di terzi, nonché di promuovere studi e

ricerche anche finalizzati al miglioramento delle metodologie produttive e distributive di aziende industriali e commerciali nel settore dell'informatica in generale e dell'informatica applicata, di gestire servizi, per conto proprio o di terzi, di consulenza, installazione, assistenza sistematica, programmazione di calcolatori elettronici, servizi di elaborazione dati, fatturazione, contabilità generale, paghe e contributi, clienti, fornitori, studi statistici, ricerche di mercato, operare nel settore della pianificazione e *marketing*, esercitare attività di ricerca, relazione e preparazione del personale, operare in ogni settore attinente ai problemi generali dell'informatica e della problematica aziendale.

Dalla data della sua costituzione al 1989 (anno di stipula della convenzione con l'Università di Messina) la Sitel aveva curato l'approvvigionamento di farmaci per conto de «La Farmaceutica S.p.A.» e della «AL.CA.FARM. S.p.A.» del gruppo Cuzzocrea ed, inoltre, aveva svolto, per conto del Banco di Sicilia, attività di compilazione dei vaglia detti «a striscia continua» destinati ai pagamenti: per tali attività la ditta aveva riscosso compensi per complessive lire 46.670.714.

Il caos registratosi nella gestione della Farmacia del Policlinico determinava la delegazione amministrativa dell'ente ad affidare la gestione stessa ad una società esterna, specializzata nel settore, e, pertanto, con delibera del 9 dicembre 1988 e con oggetto «servizio informativo dell'attività farmaceutica del Policlinico», veniva indetta una gara d'appalto con bando pubblicato su un quotidiano nazionale e su uno locale e con la specificazione che nel servizio erano comprese «la progettazione del sistema e la sua realizzazione, nonchè la organizzazione dell'approvvigionamento e della distribuzione dei medicinali e del materiale sanitario».

Sulla base della richiesta di questo specifico e specialistico servizio informativo, la commissione di gara, con verbale del 28 marzo 1989, escludeva quattro delle sei ditte che avevano manifestato l'intenzione di concorrere e decideva di invitare le rimanenti due, la Sitel e la Siemens Data S.p.A. Considerato, poi, che la sola Sitel aveva presentato un progetto-offerta, la commissione proponeva di accettarlo in quanto valido e soddisfacente sotto il profilo tecnico e vantaggioso per l'amministrazione.

Il 4 aprile 1989, la delegazione amministrativa del Policlinico, nel deliberare l'affidamento alla Sitel del servizio, dimenticando lo specifico oggetto del bando di gara, raccomandava che nella stipulanda convenzione, «in aggiunta» ai compiti di cui al bando di gara ed alla relativa offerta, fossero assegnati alla ditta vincitrice «anche l'organizzazione in forma operativa del servizio dell'approvvigionamento dei medicinali, dei prodotti sanitari e di laboratorio, nonchè il compito di procedere agli acquisti in nome e per conto dell'Università di Messina ed alla loro fornitura alla Farmacia del Policlinico concordandone le condizioni economiche».

E così la Sitel, che aveva potuto aggiudicarsi la gara grazie alla sua specifica attività di gestione informatica, vedeva esteso enormemente il suo raggio d'azione proprio in un settore, quello

della distribuzione e commercializzazione dei prodotti farmaceutici, in cui il gruppo Cuzzocrea è uno dei *leader* nell'area calabro-sicula.

C'è, ovviamente, da chiedersi quante altre ditte avrebbero concorso se fossero state a conoscenza della complessiva attività gestionale e distributiva di cui si sarebbero dovute occupare in concreto.

Che il rettore Stagno D'Alcontres e il dottor Dino Cuzzocrea avessero già concordato l'aggiudicazione della gara alla Sitel, oltre che dall'abnorme e illecito ampliamento dell'oggetto del bando, risulta di tutta evidenza anche da altre circostanze. Di queste non ultima deve ritenersi l'intenso rapporto professionale e accademico del primo con il fratello del secondo, Diego Cuzzocrea, suo successore nella carica di Rettore dell'Ateneo e detentore, all'epoca della gara, di una partecipazione azionaria nella citata Sitel. Le altre circostanze sono, del pari, eloquenti.

Il 9 dicembre 1988 la delegazione amministrativa del Policlinico decideva di indire la gara di appalto e, poco tempo dopo, nel gennaio del 1989, la dottoressa Concetta Paone, laureata in farmacia, veniva assunta da Dino Cuzzocrea ne «La Farmaceutica S.p.A.» e incaricata di far pratica presso il suo deposito di medicinali anche con l'uso del computer. Il suo datore di lavoro, inoltre, le riferiva che, probabilmente, avrebbe ottenuto in appalto il servizio della Farmacia del Policlinico di Messina per cui con la pratica presso il deposito sarebbe stata più preparata per quel tipo di lavoro.

Il 3 maggio 1989 veniva stipulata la convenzione tra la Sitel, rappresentata dall'amministratore, ragionier Antonio Barca (al quale succedeva il 30 gennaio 1992 il dottor Aldo Cuzzocrea), e l'Università di Messina rappresentata dal rettore professor Guglielmo Stagno D'Alcontres, nei termini stabiliti dal bando di gara e, ovviamente, dalla «raccomandazione aggiuntiva» della delegazione amministrativa. Il successivo 8 maggio il dottor Cuzzocrea spostava la dottoressa Paone dal suo deposito di medicinali alla Farmacia del Policlinico.

Dal 1° febbraio 1990 però, la dottoressa Paone veniva provvisoriamente incaricata dal Rettore, con un rapporto di diritto privato, delle «funzioni e delle responsabilità» della Farmacia universitaria proprio a seguito della cessazione dallo stesso incarico della dottoressa Amalia Giordano, cugina del Rettore.

Il 29 dicembre 1990 la dottoressa Paone veniva nominata, dal rettore Stagno D'Alcontres, collaboratore tecnico di ruolo in prova presso i servizi generali del rettorato con incarico presso il servizio di Farmacia del Policlinico. In data 8 gennaio 1991 cessava, per la dottoressa Paone, il rapporto «privatistico» con l'Università (iniziato il 1° febbraio 1990) e il successivo 9 la stessa assumeva servizio presso la Farmacia, mentre, in data 28 gennaio 1991, il Rettore, considerata «l'effettiva urgenza e la necessità di provvedere al reperimento di un direttore di Farmacia da adibire alla farmacia interna del Policlinico universitario», le decretava il conferimento «provvisorio» dell'incarico, poi diventato definitivo con l'ingresso della dottoressa Paone nel ruolo organico del Policlinico a seguito di pubblico concorso.

In buona sostanza, così come preannunciatole dal dottor Dino Cuzocrea, la Sitel si era aggiudicata l'appalto e la dottessa Paone si era ritrovata inserita all'interno della Farmacia con ruolo dirigenziale preparatore dal Rettore, iniziando con un incarico temporaneo e privatistico, per svolgere il lavoro per il quale era stata istruita presso il deposito di medicinali del suo primo datore di lavoro.

Le norme salienti della convenzione vengono di seguito riportate, con l'evidenziazione dei punti più importanti, per una migliore comprensione delle vicende successive alla stipula della stessa.

Premesso

che il Policlinico Universitario di Messina, avendo l'esigenza di disporre tempestivamente di un *efficiente sistema informativo* dell'attività farmaceutica, compresa l'organizzazione in forma operativa dell'approvigionamento e della distribuzione dei medicinali e del materiale sanitario, ha indetto apposita gara di appalto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto Ministero della Sanità 13 settembre 1988:

Art. 1. - (*Affidamento del Servizio*). — L'Università degli Studi di Messina affida alla Ditta Sitel s.r.l. la progettazione, realizzazione e gestione di un sistema di informatizzazione del servizio farmaceutico del Policlinico universitario, e l'organizzazione in forma operativa del servizio di approvigionamento e distribuzione dei medicinali e del materiale sanitario.

Art. 2. - (*Normativa applicabile*). — La presente Convenzione è regolata da quanto in essa stabilito e dalla *normativa vigente per l'appalto dei servizi pubblici*.

Art. 4. - (*Oggetto del contratto*). — La Ditta si obbliga a programmare, realizzare e gestire un *efficiente sistema informativo* per il servizio farmaceutico del Policlinico universitario allo scopo di elaborare e fornire all'Ente le notizie e dati necessari secondo le procedure ed i tempi descritti negli allegati «A1» e «A2». A tal fine la Ditta si avvarrà delle macchine e degli accessori descritti nell'allegato «B», compatibili con il sistema centralizzato e periferico dell'Ente, nonché il *software applicativo* relativo al progetto di automazione del servizio farmaceutico descritto nell'allegato «C».

La Ditta si obbliga, una volta avviato il sistema informativo, a *organizzare l'approvigionamento* dei medicinali, dei prodotti farmaceutici e di tutti i materiali previsti dal numero di codice meccanografico 603 del Bilancio del Policlinico. L'organizzazione relativa a tale approvigionamento dovrà essere realizzata dalla Ditta in forma operativa, *con l'assunzione, nel rispetto delle norme e delle disposizioni vigenti, del compito di procedere agli acquisti in nome e per conto dell'Università di Messina, e alla loro fornitura alla Farmacia del Policlinico*.

Tale approvvigionamento avverrà secondo le seguenti modalità:

– per le specialità medicinali: la Ditta si obbliga a fare fornire tale materiale su richiesta dell'Amministrazione *facendo praticare come minimo la riduzione prevista dal Ministero della Sanità (tetto minimo);*

– per i prodotti sanitari, le suture, le medicazioni ed il materiale sanitario che non rientra nelle specialità medicinali, e rispetto ai quali si richiede pertanto il ricorso alla gara, la Ditta si obbliga a predisporre la gara di appalto ed il relativo supporto amministrativo, mentre l'espletamento della gara resta di competenza dell'Ente; spetta sempre alla Ditta l'approvvigionamento in funzione dell'esito della gara;

– per i prodotti sanitari, le suture, i *kits*, le medicazioni ed il materiale sanitario coperti da privativa industriale e per i quali pertanto non si fa ricorso alla gara, la Ditta si obbliga a predisporre quanto necessario all'approvvigionamento secondo le modalità di legge e gli ordinativi dell'Ente. *Gli acquisti saranno effettuati con le garanzie dei listini ufficiali ed utilizzando gli accorgimenti necessari a conseguire il massimo risparmio.*

Le disposizioni relative all'approvvigionamento dovranno essere munite del visto della Direzione sanitaria e, quando è richiesta dalla normativa in vigore, dell'autorizzazione della delegazione del Policlinico.

Tuttavia l'attività delle Ditta relativa all'approvvigionamento dei medicinali e dei prodotti farmaceutici è sottoposta al *costante controllo della delegazione o di una Commissione dalla stessa designata.*

La Ditta si obbliga altresì a collaborare con la Farmacia del Policlinico nella distribuzione dei medicinali e dei prodotti farmaceutici, secondo quanto richiesto dall'Amministrazione universitaria e limitatamente alla razionalizzazione, anche informativa, del servizio.

Art. 6. - (*Obblighi dell'Ente*). – L'Ente dovrà fornire alla Ditta tempestivamente le notizie necessarie allo svolgimento dei servizio di informatizzazione e dare alla Ditta, la migliore collaborazione anche in considerazione della peculiarità dell'oggetto del presente appalto, che si fonda essenzialmente sulla esatta acquisizione di dati – che spetta all'Ente di fornire – e *sulla loro elaborazione* – attività successiva che spetta alla Ditta di realizzare –.

La Ditta non sarà tenuta responsabile dell'attività di approvvigionamento delle specialità medicinali e dei prodotti sanitari, ove i ritardi, la mancata fornitura o il suo eccesso dipendano da fatti dell'Ente.

Art. 11. - (*Corrispettivo dell'appalto*). – Il corrispettivo del servizio reso dall'Impresa è convenuto in misura onnicomprensiva *pari al 5 per cento del valore della merce acquistata ed elaborata, calcolata al prezzo di fattura.* Detto importo potrà subire – su accordo delle parti – aumenti o diminuzioni a partire dal secondo anno in relazione alla domanda di maggiori o minori prestazioni rispetto a quelle in atto convenute.

In considerazione del fatto che con il presente contratto è richiesto alla Ditta un servizio supplementare rispetto a quello oggetto dell'appalto e della correlativa offerta, e cioè il servizio di organizzazione in forma operativa dell'approvvigionamento e della distribuzione del materiale sanitario trattato dalla Farmacia del Policlinico, nonchè del fatto che la Ditta si è dichiarata disposta a eseguirlo senza lucro, si conviene che per tale attività sarà corrisposto alla Ditta *il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute*.

Art. 14. - (*Durata del contratto*). - Il presente contratto avrà una durata di tre anni a partire dalla data della stipula della presente convenzione; al termine del triennio la convenzione verrà tacitamente prorogata di un anno salvo disdetta espressa di una delle parti *comunicata almeno sei mesi prima della data di scadenza*, mediante lettera raccomandata ricevuta di ritorno e con esclusione di ogni equipollente.

Art. 16. - (*Attività di controllo della delegazione*). - La delegazione o una Commissione dalla stessa designata concorderà con la Ditta le fasi e le modalità di attuazione del servizio per tutta la durata della convenzione e controllerà, in ottemperanza anche all'articolo 2 (punto 2 C) del decreto ministeriale della sanità 13 settembre 1988, l'espletamento del servizio stesso ed i suoi risultati *vigilando sul rispetto delle condizioni contrattuali*. Designerà inoltre un funzionario del Policlinico perché segua le attività del servizio e con il quale la Ditta condurrà tutti i rapporti amministrativi e tecnici, inerenti al servizio medesimo, e ciò ferme restando le competenze professionali del preposto alla Farmacia».

Prima di addentrarsi in qualche rilievo critico sulla «economicità» della gestione Sitel, giova ricordare che nel 1987, anteriormente alla determinazione di affidare ad una ditta esterna l'informatizzazione del servizio, l'Università aveva dato incarico ad un suo dipendente, il dottor Lorenzo Ferrigno, esperto di informatica, di condurre uno studio sul costo della informatizzazione stessa. Il dottor Ferrigno, pur ritenendo più che sufficiente a tale bisogno il centro di calcolo dell'Università, quantificava l'eventuale spesa in complessivi 150 milioni e con l'utilizzo delle strutture e del personale esistente in sede.

Per ammissione della stessa dottorella Paone in sede di audizione, la Sitel, in palese violazione degli obblighi contrattuali, non aveva provveduto affatto alla informatizzazione necessaria da mettere a disposizione del personale della Farmacia per una razionalizzazione del servizio.

Precisava, infatti, la dottorella Paone: «...L'informatizzazione della Farmacia consisteva in un semplice carico e scarico dei dati: in particolare, arrivavano le bolle e si caricava il materiale; consegnavamo il materiale alle cliniche e si scaricavano i dati dal computer. Questa è una cosa che non ho mai condiviso perché una tale informatizzazione sembrava tanto una presa in giro. Le scorte di magazzino dovevano essere contate da me e dal mio collega manualmente...».

A seguito di richiesta di precisazione, la dottorella Paone aggiungeva: «No. In magazzino io non ho mai posseduto il computer anche se

l'ho richiesto spessissimo al fine di evitare errori... Tra l'altro non ho mai avuto accesso al computer Sitol, spesso dicevo - specialmente dopo i fatti del 1993 quando mi sono vista investita di cose non vere e l'ho anche scritto - che il programma, ammesso che ci fosse stato, era obsoleto. Non vi erano neanche le date di scadenza - fondamentali - dei farmaci, neanche il numero di lotto per cui se si verificava, come è possibile, il ritiro a livello nazionale di un lotto di un determinato farmaco, dovevamo andare alla ricerca di tutte le bolle, ...di ricordarci tutto a memoria. Anche la stessa istruttoria della pratica Sitol era fatta a mano. Per me informatizzare significava caricare e scaricare le lettere di affidamento, prezzi, eventuali offerte, tutti gli atti amministrativi, mentre questo non è mai avvenuto e non avviene tuttora che l'ex Sitol continua ad operare alla porta accanto alla mia. Questo è sempre stato motivo di disaccordo».

Il risultato tragico di questa mancanza di dati sui prodotti sanitari e i farmaci effettivamente in carico, sui consumi e sulle reali necessità di acquisto, si compendiava, innanzitutto, in enormi sprechi. Tanto per fare qualche esempio, all'interno di alcuni frigoriferi della Clinica medica 1 del Policlinico venivano rinvenuti numerosi quantitativi di *kits* per esecuzione di analisi, scaduti e/o prossimi alla scadenza per un importo di circa 220 milioni, ai quali bisogna aggiungere reagenti scaduti e/o prossimi alla scadenza di altre varie cliniche per un importo complessivo di 130 milioni. Ciò porta a ritenere che i direttori di cliniche continuavano ad ordinare reagenti alla rinfusa, senza nessuna effettiva necessità.

Il professor Macaione, direttore del laboratorio centralizzato di analisi, ordinava i reattivi che poi utilizzava per proprio conto nel suo laboratorio privato, mentre sulle richieste di analisi da condurre presso il Policlinico, apponeva il timbro «al laboratorio privato per mancanza di reattivi».

Uno dei capitoli più emblematici della rovinosa gestione attiene alla maggiorazione dei prezzi di acquisto ottenuti attraverso listini palesemente falsificati sulla base dei quali, senza nessun controllo sulla dovuta corrispondenza degli stessi a quelli legalmente depositati dalle case produttrici (come previsto dalla convenzione), si acquistavano i medicinali. Le maggiorazioni, attraverso questo sistema, all'insaputa delle case, facevano aggiungere ai prodotti dei sovrapprezzii notevoli.

Prendendo in esame gli anni 1990, 1991 e 1992, venivano riscontrate maggiorazioni sui listini ufficiali per i seguenti importi in relazione ad alcuni fornitori (elenco non esaustivo):

prodotti della CIBA-Geigy lire 63.078.370, (valore percentuale medio di aumento per le suture chirurgiche del 23 per cento, per i disinfettanti del 60 per cento);

prodotti della Aesculap-Samo lire 261.562.330 (valore percentuale medio di aumento del 40 per cento);

prodotti della Maxisin '85, lire 154.205.000 (valore percentuale medio di aumento del 52 per cento);

prodotti di Cook Italia S.r.l., lire 57.071.600 (valore percentuale medio di aumento del 19 per cento);

prodotti della Medival, lire 126.664.104 (valore percentuale medio di aumento del 65 per cento);

prodotti della Braun, lire 186.120.180 (valore percentuale medio di aumento del 44 per cento);

prodotti della Lepetit, lire 53.598.055 (valore percentuale medio di aumento del 46 per cento).

Al fine di essere favoriti in esclusiva, superando così l'ostacolo dell'asta pubblica, determinate ditte fornitrice di reagenti per laboratorio, avevano consegnato al laboratorio centralizzato di analisi l'80 per cento degli strumenti «in uso gratuito a fini sperimentali» senza nessun obbligo di acquisto dei reagenti da utilizzare con gli stessi. La stragrande maggioranza di tali strumenti, inoltre, poteva utilizzare reagenti tra di loro fungibili e prodotti da diverse ditte, ma il Policlinico, nelle richieste di acquisto, dichiarava che il materiale era garantito da privativa industriale: in questo modo venivano tagliati fuori tutti gli altri fornitori e le ditte «proprietarie» degli strumenti potevano vendere, in esclusiva e a prezzi non competitivi, i loro reagenti.

Altro metodo praticato per lucrare illecitamente (combinato con il ricorso ai listini falsificati) era quello di maggiorare del 25 per cento i costi dei prodotti e ciò si otteneva mediante una capziosa interpretazione delle circolari dell'Assessorato alla Sanità della Regione siciliana n. 171 del 29 febbraio 1984 e n. 229 del 26 febbraio 1985.

Nella prima circolare si specificava, all'articolo 1, che: «...i contratti di forniture di beni strumentali (attrezzature sanitario – scientifiche, sanitario – diagnostiche e sanitario – terapeutiche; ...attrezzature di fisioterapia eccetera) la scelta del contraente può avvenire esclusivamente mediante asta pubblica o licitazione privata. È ammessa la trattativa privata solo "per speciali ed eccezionali circostanze" e per i casi previsti dall'articolo 62 della legge 69/81...».

E, ancora, all'articolo 5, lettera *m*): «la facoltà per l'amministrazione di non procedere alla aggiudicazione ove pervengano regolari offerte in numero inferiore a quello prefissato (almeno 3) ovvero, nel caso di asta senza prezzo base, ove anche la migliore offerta risulti eccessiva rispetto ai listini prezzi ufficiali acquisiti per una percentuale prefissata (ad esempio il 25 per cento)».

Nella seconda circolare veniva soppressa detta facoltà (articolo 4): «La gara deve essere dichiarata deserta» alle stesse condizioni stabilite dalla prima circolare e con il numero minimo di partecipanti ridotto a due.

Ora non v'è dubbio che le circolari, chiaramente emanate per tutelare l'interesse degli enti pubblici, prevedeva la trattativa privata solo «per speciali ed eccezionali circostanze» e, soprattutto, disponeva che la gara (intesa come asta pubblica ad esclusione dei sistemi di aggiudicazione con licitazione privata e trattativa privata) dovesse essere dichiarata deserta se non fossero state presentate almeno due offerte o se, in caso di asta senza prezzo base, la migliore offerta risultasse eccessiva rispetto ai listini ufficiali per una percentuale prefissata (ad esempio il 25 per cento).

L'interpretazione di tutti gli altri soggetti preposti al controllo, Sitel inclusa, era, di contro, che gli offerenti — con qualsiasi tipo di aggiudicazione — fossero legittimati ad aumentare del 25 per cento i prezzi dei listini ufficiali e il Policlinico dovesse accettare tale aumento.

Alla luce del sommario esame delle procedure adottate in concreto, suona abbastanza ironica la clausola comportamentale stabilita dall'articolo 4 della convenzione secondo cui gli acquisti dovevano essere effettuati «con le garanzie dei listini ufficiali ed utilizzando gli accorgimenti necessari a conseguire il massimo risparmio»!

La assoluta assenza di controllo sui fabbisogni reali di medicinali e di articoli sanitari, prodotto necessitato di una informatizzazione inesistente, produceva acquisti spropositati a tutto beneficio della Sitel che, sempre per convenzione (articolo 11), riceveva per il corrispettivo del servizio reso, il 5 per cento del valore della merce acquistata ed elaborata calcolata al prezzo di fattura.

A ciò bisogna aggiungere che, sempre per convenzione, essendo stato «richiesto alla Ditta un servizio supplementare rispetto a quello oggetto dell'appalto e della correlativa offerta, e cioè il servizio di organizzazione in forma operativa dell'approvvigionamento e della distribuzione del materiale sanitario trattato dalla Farmacia del Policlinico», ed essendosi questa dichiarata disposta ad eseguire tale incombenza aggiuntiva «senza fine di lucro», si era convenuto di corrisponderle il «solo rimborso delle spese effettivamente sostenute».

In buona sostanza, più il Policlinico spendeva e più la Sitel guadagnava, ricevendo, inoltre, anche un rimborso delle spese per quell'attività «aggiuntiva» che era servita, illecitamente, ad ampliare radicalmente l'oggetto della convenzione e che, involontaria ironia, la Sitel si era assunta «senza lucro»: per i primi anni (1989-1993) il «bottino» della Sitel raggiungeva le ragguardevoli cifre di lire 464.992.974 per la realizzazione e la gestione del sistema informatico e di lire 7.048.239.500 per l'aggio del 5 per cento sul servizio di approvvigionamento.

Data l'esiguità dei guadagni conseguiti dalla Sitel nei primi due anni di attività (in tutto circa 45 milioni), non è del tutto illogico ipotizzare che la sua costituzione sia stata determinata principalmente, se non esclusivamente, dalla prospettiva, abbastanza certa, della miliardaria convenzione con l'Università.

A questo punto, tornano alla mente le considerazioni sviluppate, in chiave assolutoria, dal sostituto procuratore dottor Romano nella richiesta di archiviazione dell'11 ottobre 1996 sulla gravissima disorganizzazione amministrativa del Policlinico e sulle aspettative — deluse — riposte nella convenzione con la Sitel che doveva evitare all'ente «gli sprechi causati da acquisti intempestivi e non programmati e fargli invece conseguire i risparmi derivanti da oculate ricerche di mercato e da puntuali fruizioni di ogni possibile sconto». Da tutto quanto detto, è da ritenere, invece, che compito della Sitel sia stato solo quello di perpetuare lo stato di «gravissima disorganizzazione» perché funzionale agli sprechi e ai conseguenti, rilevanti guadagni incoraggiati da un assurdo aggio proprio su quei consumi che si sarebbero dovuti ridurre, come facevano supporre le premesse giustificative della convenzione.

Il rettore, professor Stagno D'Alcontres, e gli organi di controllo dell'Ateneo erano a conoscenza «formale» di tutto ciò anche perchè, in data 13 dicembre 1993, mentre il primo si trovava agli arresti domiciliari come indagato per altri fatti illeciti, il suo sostituto *pro tempore*, professor Giuseppe Squadrito, aveva disposto una indagine amministrativa sulla gestione della Farmacia, le cui conclusioni – del tutto negative e abbastanza simili alle relazioni dei consulenti tecnici della Procura circondariale – erano state consegnate al Rettore (nel frattempo reinsediatosi) in data 29 giugno 1995. Detta relazione, che pur evidenziava tutta una serie di fatti illeciti, non veniva trasmessa all'Autorità giudiziaria (che la ripescava dagli archivi del rettorato nel corso delle indagini preliminari) e ciò ad ulteriore riprova dell'intreccio di interessi tra le Autorità accademiche e il gruppo Cuzzocrea.

La Commissione Squadrito, infatti, aveva già rilevato, tra l'altro, che:

per tutto il triennio 1990-1993 gli acquisti mediante gara d'appalto formavano una parte assai esigua rispetto al consumo complessivo del Policlinico;

l'approvvigionamento dei prodotti sanitari e di laboratorio era avvenuto, con notevole frequenza e per importi complessivamente elevati, mediante trattativa privata, presumibilmente non sempre giustificata da privativa industriale o da ragioni d'urgenza;

il ricorso alla trattativa privata in modo esteso aveva comportato, inevitabilmente, una lievitazione dei costi di acquisto e di gestione, nonchè il venir meno delle garanzie proprie della gara d'appalto;

il carattere puramente formale e routinario del controllo delle istruttorie non aveva consentito all'Amministrazione di rilevare per tempo l'abnormità di talune offerte e suggerire così correttivi e soluzioni alternative per evitare di pagare prezzi notevolmente superiori a quelli di norma praticati;

vi erano dubbi più che fondati sul corretto svolgimento delle procedure in 26 delle istruttorie esaminate e relative ad acquisti a trattativa privata con almeno 3 preventivi;

era censurabile il ricorso a trattativa privata per prodotti routinari di largo consumo che potevano essere acquistati mediante gara di appalto;

non tutti i listini rinvenuti agli atti della Farmacia presentavano i requisiti richiesti dalle disposizioni interne.

Il dottor Dino Cuzzocrea, sentito dalla Commissione su sua specifica richiesta, negava fermamente la riconducibilità alla Sitel di eventuali disfunzioni nella gestione della Farmacia, asserendo, tra l'altro, di aver dotato l'azienda di modernissimi strumenti informatici, poi lasciati al Policlinico, e di aver fornito alla direzione della Farmacia solo il supporto informatico, mentre non era previsto nella convenzione che la Sitel si occupasse di stabilire qualità e quantità, nonchè limiti nelle forniture di medicinali.

Leggeva, a tal proposito, un verbale firmato dalla commissione farmaci. È opportuno riportare integralmente questo passo dell'audizione anche per comprendere meglio la materia del contendere:

«Il dottor Cuzzocrea richiama la convenzione vigente e specifica che i compiti del centro sono: la gestione di un efficiente sistema informatico del servizio farmaceutico; l'organizzazione dell'approvvigionamento delle specialità medicinali e di tutto il materiale gestito dalla Farmacia...» – dico organizzazione e non acquisto e proprio per questo è sorto l'equivoco sui giornali che purtroppo continua a ripetersi – «...la collaborazione con la Farmacia nella distribuzione delle specialità medicinali e dei prodotti farmaceutici, limitatamente alla razionalizzazione anche informatica del servizio. Il servizio farmaceutico a sua volta deve continuare a compiere i suoi compiti istituzionali con l'onere di dare la massima collaborazione al centro nell'espletamento del servizio comune; fornire tempestivamente tutti i dati necessari allo svolgimento del necessario servizio di informatizzazione, la cui efficienza si fonda sull'acquisizione immediata dei movimenti giornalieri di carico e scarico della merce gestita e sulla esattezza dei dati forniti. Sull'argomento si apre la discussione».

Più oltre, il dottor Cuzzocrea affermava anche che sfuggiva alla competenza della Sitel la verifica dei listini che la ditta utilizzava per verificare la fatturazione così come prevista.

Ed, ancora, ribadiva che la Sitel curava non l'approvvigionamento dei farmaci, ma, semmai, l'organizzazione dell'approvvigionamento, con il supporto istruttorio realizzato, per esempio per i materiali infungibili, nel seguente modo:

una clinica chiedeva i cateteri, un chirurgo chiedeva le suture o le protesi vascolari;

la richiesta veniva rivolta alla direzione sanitaria e inoltrata, attraverso la Farmacia, alla Sitel;

la Sitel faceva l'istruttoria nel senso che, attraverso l'elaboratore, rilevava quanto materiale era stato utilizzato l'anno precedente, da quali ditte e a quali costi e, quindi, veniva informata l'amministrazione che doveva decidere se comprare o meno quel materiale;

fatta l'istruttoria la Sitel proponeva di acquistare quel materiale chiesto dal medico dalla ditta dalla quale lo voleva acquistare;

se tutto era in regola, la Sitel trasmetteva questo atto alla direttrice della Farmacia che doveva verificare quello che le competeva per legge e passarlo alla direzione sanitaria, alla commissione dei farmaci che lo approvava e, successivamente, al direttore sanitario e a quello amministrativo i quali vistavano e davano il permesso al loro ufficio che, a sua volta, stilava l'ordine d'acquisto alla ditta fornitrice.

Per quanto atteneva ai bandi di gara, la Sitel ne predisponiva una ipotesi, in linea con le vigenti leggi, e la inviava all'amministrazione, facendo presente che, in regime di convenzione, l'aveva redatta in quel modo. Se la proposta andava bene, veniva vagliata dai vari commissari, ma soprattutto dal professor Brancato (con la sua commissione e con i

suoi consulenti) il quale disponeva come doveva essere poi redatta: quindi il bando sfuggiva al controllo della Sitel.

Precisava il dottor Cuzzocrea che l'immagazzinamento dei dati aveva richiesto diverso tempo, dato che si trattava di classificare 31.000 articoli e che, quindi, avevano cominciato ad avere, dopo tre o quattro anni, le vere statistiche.

Ora, se fosse fondata tutta questa serie di esclusioni di responsabilità rivendicata dal dottor Cuzzocrea (per quantità dei prodotti, per i costi verificati su listini ufficiali, per la regolarità dei bandi di gara, per la reale infungibilità dei prodotti eccetera) non si comprenderebbero gli obblighi assunti dalla Sitel ai sensi dell'articolo 4 della convenzione e, segnatamente:

l'obbligo di realizzare e gestire (non dopo tre o quattro anni) un efficiente sistema informatico per il servizio farmaceutico;

l'obbligo di organizzare l'approvvigionamento dei medicinali con l'assunzione del compito di procedere a tale approvvigionamento in forma operativa e di procedere, altresì, agli acquisti in nome e per conto dell'Università alla conseguente fornitura alla Farmacia, nel rispetto delle norme e delle disposizioni vigenti, comprese, ovviamente, quelle afferenti alla regolarità, quanto meno formale, dei listini (palesemente falsificati), questo essendo uno degli impegni specifici della convenzione che, infatti, prevedeva la effettuazione degli acquisti con le garanzie dei listini ufficiali;

l'obbligo di utilizzare tutti gli accorgimenti necessari a conseguire il massimo risparmio, senza soprassedere ad un artificioso aumento del 25 per cento dei prezzi dei farmaci attraverso una arbitraria interpretazione delle circolari dell'assessorato regionale alla sanità o rilevando la fungibilità di prodotti che invece venivano acquistati senza gara da un solo fornitore perchè ritenuti infungibili.

Non si comprenderebbe, si ripete, con tali esclusioni di responsabilità, l'utilità stessa della convenzione dato che con l'incarico alla ditta esterna Sitel si era inteso sopperire proprio alla inefficienza delle strutture interne del Policlinico!

La convenzione, prorogata tacitamente per più anni, veniva a cessare con decorrenza dal 1° novembre 1997 con una comunicazione del direttore generale dottor Salvatore Leonardi.

Il professor Diego Cuzzocrea era stato eletto rettore dell'Ateneo e aveva preso possesso della carica il 1° novembre 1995, in piena vigenza della convenzione tra il Policlinico e la Sitel, della quale deteneva una parte del pacchetto azionario attraverso le società «Penta Immobiliare s.r.l.» e la società «Partecipazioni S.p.A.» con partecipazioni nel capitale sociale della Sitel.

Dalla documentazione fatta pervenire a questa Commissione, attraverso il suo difensore, si evince come, in data 18 febbraio 1997, il professor Cuzzocrea avesse conferito al signor Nunzio Antonino Marotta mandato ad alienare le azioni delle due società che, così, passavano in proprietà del fratello Dino Cuzzocrea secondo quanto dichiarato da quest'ultimo nell'audizione in data 18 marzo 1998.

Per ammissione del professor Cuzzocrea, uno dei punti del programma elettorale per la nomina a rettore prevedeva la rescissione di detta convenzione poi attuata concretamente il 1° novembre 1997. Durante il suo rettorato, inoltre, la convenzione aveva subito uno dei tanti taciti rinnovi.

L'alienazione del pacchetto azionario, però, era sopravvenuta ben oltre la data di insediamento e quando, detto per inciso, la tempesta giudiziaria sulla gestione Sitel era già diventata di dominio pubblico. Il professor Diego Cuzzocrea avrebbe dovuto valutare l'opportunità di difarsi delle azioni Sitel già all'atto della sua candidatura e questo ulteriore, notevole ritardo, quanto meno da un punto di vista della deontologia istituzionale, appare del tutto scorretto.

Per un più completo giudizio sugli intrecci di interessi (societari, personali, di partecipazione eccetera) realizzati a Messina dal «gruppo Cuzzocrea» sembra opportuno fornire una qualche analitica indicazione sul potere economico che lo stesso era, ed è, in grado di esercitare in città e nell'area circostante e ciò alla luce della documentazione fornita dalla Guardia di finanza dalla quale è stato tratto l'elenco che segue.

Gruppo Cuzzocrea

1. AGRITUR S.p.A. (costruzioni edili - attività cessata);
2. AL.CA.FARM. S.p.A. (prodotti farmaceutici - cancellata);
3. ASSIOROBICA s.r.l. (intermediaria assicurazioni - cessata);
4. CAPPELLANI s.r.l. (gestione ed esercizio case di cura);
5. CARS AVIO BOATS s.r.l. (rappresentanze e concessioni per commercializzare mezzi di locomozione);
6. COMECAN s.r.l. (cantieristica ed ambiente);
7. DIAP S.p.A. (acquisto, vendita e permuta immobili);
8. F.A.P.A. s.r.l. (compravendita beni immobili propri);
9. FARMACEUTICA S.p.A. (commercio, distribuzione, fabbricazione, rappresentanza e deposito specialità farmaceutiche);
10. FARMAFINA S.p.A. (attività finanziaria non nei confronti del pubblico);
11. FINDATA Soc. coop. a r.l. (consulenza finanziaria, in liquidazione);
12. FRA.BE. s.r.l. (acquisto, vendita e permuta beni immobili);
13. G.E.I.M. GESTIONI IMMOBILIARI s.r.l. (acquisto, vendita, permuta e gestione beni immobili);
14. GECOFARM s.r.l. (commercio all'ingrosso di prodotti chimici, specialità medicinali eccetera);
15. GIMI s.r.l. (come sopra);
16. GULLI POLIGRAFICA S.p.A. (in liquidazione);
17. IL GRIFONE Soc. coop. a r.l. (servizi sociali privati);
18. INDUSTRIA ALIMENTARI F.lli COSTANTINO (lavorazione, trasformazione e conservazione prodotti alimentari e alimenti dietetici);

19. LABOR SI.CA. coop a r.l. (produzione e commercializzazione servizi - cessata);
20. LA FARINA s.r.l. (acquisti, vendita e gestione beni immobili);
21. LINEAMEDICA S. p. A. (produzione e commercio specialità farmaceutiche);
22. LO PRESTI MARIA (Farmacia - cessata);
13. M.G.A. EDILIZIA s.r.l. (in liquidazione);
24. NUOVA SAFARM S.p.A. (commercio all'ingrosso prodotti chimici, farmaceutici eccetera);
25. PARTECIPAZIONI S.p.A. (intermediazione finanziaria, consulenza aziendale e finanziaria, elaborazione dati eccetera);
26. PENTA IMMOBILIARE s.r.l. (acquisto, vendita e gestione beni immobili);
27. PENTA INFORMATICA s.r.l. (organizzazione ed erogazione di servizi di consulenza, assistenza, ricerche di mercato eccetera);
28. POLINDUSTRIALE s.r.l. (estrazione di essenze, impresa edile, commercio legname ecc.);
29. SITEL Società informatica e telematica S.p.A.;
30. SAFARM S.p.A. (produzione, importazione e commercio all'ingrosso di prodotti chimici eccetera);
31. SCRAVAGLIERI S.p.A. (commercio all'ingrosso di prodotti chimici, farmaceutici, galenici eccetera);
32. SER.MA.TER. s.r.l. (costruzione motoscafi, motopescherecci eccetera);
33. S.I.A.M. Sistemi informatici aziendali s.r.l.;
34. STUDIO polidiagnostico pediatrico dello stretto (servizi sanitari privati);
35. SVILUPPO s.r.l. (acquisto, costruzione e gestione immobili);
36. TERRA MARE SERVICE s.r.l. (in liquidazione);
37. UNIONE FARMACISTI CALABRESI (fabbricazione, importazione, esportazione, distribuzione e commercio specialità farmaceutiche, eccetera);
38. UNITA' SANITARIA LOCALE 44 LIPARI;
39. UNIFARPA S.p.A. (commercio all'ingrosso di specialità farmaceutiche eccetera).

Dopo l'elencazione delle attività del gruppo Cuzzocrea è più agevole esprimere alcune valutazioni sulle vicende esaminate.

Le anomalie riscontrate nell'affidamento della gestione della Farmacia del Policlinico alla Sitol, nella gestione del servizio in sè e nella fase delle indagini nel procedimento penale instauratosi proprio in relazione a detta gestione, debbono indurre la Commissione ad esprimere un preoccupato giudizio sulla assoluta mancanza di trasparenza nei comportamenti di soggetti investiti di alte responsabilità istituzionali.

Prescindendo, beninteso, da qualsiasi eventuale rilevanza penale di tali comportamenti la cui valutazione spetta al solo potere giudiziario, si deve sottolineare come la complessiva vicenda abbia inciso negativa-

mente sulla credibilità delle istituzioni e, segnatamente, sulla magistratura e sulla pubblica amministrazione dell'Ateneo messinese.

Le personalità che, a vario titolo, hanno avuto un ruolo nella vicenda, infatti, rivestono - o hanno rivestito - importanti cariche istituzionali e, per gli interessi coinvolti e per il concatenarsi degli avvenimenti, sembrano essersi trovati ad occupare poltrone sbagliate in momenti sbagliati.

Ciò va detto, innanzitutto, per il procuratore della Repubblica dottor Zumbo al quale non possono certo addebitarsi i legami di affinità della consorte con il dottor Dino Cuzzocrea: l'alto magistrato, però, avrebbe dovuto rilevare l'urgente necessità di autoescludersi formalmente dalla gestione del processo che vedeva nel dottor Cuzzocrea uno dei principali indagati e il non averlo fatto è indice di una non corretta gestione del suo ufficio.

La sua richiesta di trasferimento in altra sede, avanzata al Consiglio superiore della magistratura, deve ritenersi dovuta anche perchè non sembra opportuno che alla guida dell'ufficio deputato all'esercizio dell'azione penale - e, quindi, al controllo di legalità - in una città in cui i Cuzzocrea detengono un enorme potere economico, con relativo coinvolgimento in inchieste giudiziarie connesse proprio a tale potere, vi sia un magistrato legato agli stessi da intensi rapporti parentali.

La Commissione parlamentare ha preso atto della decisione del ministro Berlinguer di avviare l'ispezione sull'Università di Messina una volta avuto notizia dei fatti fin qui narrati.

È necessario rispettare il lavoro, l'autonomia del Governo. Tuttavia la Commissione non può non rilevare che l'inchiesta su Messina ha incontrato, dalla sua genesi (l'omicidio Bottari) fino ai suoi sviluppi più controversi, il nodo della famiglia Cuzzocrea nelle sue varie articolazioni (alla presidenza di società che hanno il monopolio dell'informatizzazione dei servizi: Farmacia, Policlinico, Comune di Messina) o alla guida dell'Ateneo con la mole straordinaria di riflessi della sua attività su tutta la vita economica di Messina. In relazione alla diffusione dell'attività dei Cuzzocrea, in particolare attraverso la società Sitel, va riferita, per completezza e, in termini assolutamente obiettivi, la vicenda dell'aggiudicazione a tale società, da parte della Giunta comunale attualmente in carica, dell'appalto per l'informatizzazione dei servizi comunali, malgrado altra impresa avesse offerto il servizio ad un prezzo inferiore e dopo la richiesta, per ben due volte, di chiarimenti alla Sitel.

È difficile non cogliere il nesso che corre tra l'esigenza di rinnovamento della vita giudiziaria, dell'articolazione della presenza dello Stato in quel territorio e l'esigenza di rinnovamento della vita dell'Ateneo. Ma è difficile non pronosticare che le condizioni che hanno prodotto quel groviglio di interessi, che hanno condizionato profondamente la vita di Messina, possono riprodursi con implacabile similitudine e portare agli stessi guasti che la Commissione denuncia con grande forza, ove non si proceda con la necessaria determinazione.

La questione Giorgianni

La Commissione ha posto un'attenzione significativamente particolare sulla opportunità politica dei rapporti di frequentazione tra il senatore Giorgianni e l'imprenditore Domenico Mollica.

Al fine di esprimere un meditato giudizio sulla vicenda, sembra opportuno soffermarsi sulla personalità di quest'ultimo così come emerge dalla documentazione acquisita.

Il Presidente della Repubblica, con provvedimento del 30 settembre 1991 e su proposta del Ministro dell'interno, decretava lo scioglimento del consiglio comunale di Piraino in quanto «la chiara contiguità degli amministratori con la criminalità organizzata» costituiva una minaccia allo stato della sicurezza pubblica.

La citata proposta del Ministro dell'interno faceva rilevare, tra l'altro, che:

il consiglio comunale, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, presentava forme di condizionamento tali da interferire in modo anomalo nel processo formativo della volontà dell'organo elettivo;

in relazione alle situazioni di interconnessione o collusione tra amministratori locali e organizzazioni criminali era emerso il ruolo dei fratelli Mollica Domenico, Antonino e Pietro, tutti imprenditori di Piraino, con alle spalle un carico non indifferente di assegni a vuoto e perciò stesso più volte condannati;

in meno di tre anni i fratelli Mollica si erano trasformati in un sostanzioso gruppo finanziario che aveva acquistato aziende, si era inserito in società con il controllo di pacchetti azionari, si era aggiudicato ripetutamente appalti per svariati miliardi in Sicilia e fuori dall'Isola;

tal inserimento prorompente negli appalti era avvenuto soprattutto con l'acquisto della Siaf (Società Italiana Acquedotti e Fognature);

all'inizio del 1991, mentre erano in corso indagini avviate dall'Autorità giudiziaria sulla predetta Siaf, il sindaco di Piraino, Raffaele Cusmano aveva denunciato ai Carabinieri di temere per la propria incolumità avendo rilevato presunte irregolarità commesse dalla Siaf nell'esecuzione di lavori pubblici a Piraino e sulle quali aveva riferito alla Procura della Repubblica di Patti;

gli stessi Carabinieri, anche alla luce di questo avvenimento, avevano acquisito concreti elementi secondo i quali i Mollica condizionavano il Consiglio comunale e la Giunta, prima capeggiata dal Cusmano e poi da Antonino Granata;

il sindaco Cusmano aveva sollevato il problema delle irregolarità commesse dalla Siaf dopo che probabilmente qualche cosa si era «rotto» nel rapporto che lo legava ai Mollica, divenuti arroganti ed aggressivi oltre ogni misura fino a prevaricarne ogni possibilità di determinazione;

i Mollica, infatti, i quali, tramite una ragnatela di amicizie, di parentele, di comparato e di connivenze, muovevano la volontà di 12 con-

siglieri su 20, il 26 marzo 1991 avevano promosso, tramite questi, una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta, determinandone le dimissioni cui aveva fatto seguito l'elezione di una nuova compagnia presieduta da Antonio Granata;

quest'ultimo, era stato assunto il 5 marzo 1991 nella Edil Costruzioni di Mollica Domenico ed era stato licenziato dalla stessa società il 2 maggio 1991 per assumere poi l'incarico sindacale il 17 giugno successivo;

i Mollica, inoltre, venivano indicati dai Carabinieri in contatto o comunque sotto la protezione di elementi di spicco della criminalità organizzata della provincia e proprio ciò avrebbe potuto spingere l'ex sindaco Cusmano a temere fortemente per la propria incolumità personale essendo evidentemente in possesso, per i rapporti pregressi, di sicuri elementi atti a comprovare la pericolosità dei soggetti in parola.

Alla luce di questi elementi, dovendosi ritenere gli amministratori del Comune di Piraino fortemente e concretamente condizionati nelle loro scelte, il Consiglio comunale veniva sciolto.

Il senatore Giorgianni teneva a far rilevare, nel corso della sua audizione, come allo scioglimento dell'amministrazione comunale di Piraino fosse «interessato», per ragioni politiche di parte, il defunto senatore D'Aquino e come il Mollica fosse poi uscito indenne dal processo per i fatti denunciati dal sindaco di Piraino Raffaele Cusmano.

Tali considerazioni, però, alla luce di quanto si vedrà, erano del tutto inconsistenti e nulla toglievano alla valenza negativa del provvedimento del Capo dello Stato.

Nella vicenda dei rapporti tra il senatore Giorgianni e Domenico Mollica particolare importanza assumeva anche il comportamento del sostituto procuratore della Repubblica di Patti, dottor Sangermano, nel corso di un suo incontro con il secondo.

Il dottor Sangermano, infatti, in relazione all'incontro con l'imprenditore Domenico Mollica riferiva che:

quella sera aveva cenato in un locale di Porto Rosa insieme al maresciallo Di Carlo e due loro amiche e, mentre stavano dirigendosi verso una discoteca nella zona di Capo d'Orlando dove li attendevano altre persone, il maresciallo era stato chiamato al telefono cellulare dal senatore Giorgianni (con il quale aveva certamente un ottimo rapporto di collaborazione e conoscenza) che, trovandosi in zona, gli aveva manifestato l'intenzione di incontrarlo;

l'appuntamento era stato fissato presso la discoteca «La Pineta» di Gioiosa Marea – più vicina alla località verso la quale si stavano dirigendo – e, pertanto, aveva acconsentito a recarvisi con il maresciallo e le due amiche;

erano giunti in discoteca quasi in contemporanea con il senatore Giorgianni che, a sua volta, si trovava in compagnia della moglie, delle due figlie e di un suo collaboratore;

il maresciallo Di Carlo gli aveva quindi presentato una persona con i capelli bianchi e la giacca blu che si era seduto al tavolo del senatore Giorgianni, dicendogli: «dottore, le presento Domenico Mollica»;

al che si era rivolto al maresciallo chiedendogli se si trattava del Mollica imprenditore noto per le vicende giudiziarie e parte offesa in un procedimento penale di cui era titolare;

alla risposta affermativa, aveva fatto rilevare, ad alta voce, la assoluta inopportunità della sua presenza in quel contesto e la casualità che lo aveva introdotto in un ambiente che non poteva immaginare assolutamente, nonchè la inopportunità di essere stato messo di fronte ad una persona che non riteneva di poter incontrare;

escludeva, comunque, di sapere che avrebbe incontrato il Mollica e affermava che, se lo avesse saputo, non si sarebbe recato in quel luogo.

Il dottor Sangermano precisava che il Mollica e il maresciallo Di Carlo si conoscevano per motivi professionali e, inoltre, che il Mollica era insieme alla moglie e alle figlie, con il senatore Giorgianni e la sua famiglia e che il rapporto tra i due sembrava improntato a cordialità.

Sull'episodio, il senatore Giorgianni riferiva di non ricordare assolutamente - anzi lo escludeva - di aver telefonato al maresciallo Di Carlo il quale, tra l'altro, era ben a conoscenza del fatto che si trovava in quella zona non per caso, ma per un dibattito con padre Pintacuda ed altri.

Aggiungeva che, essendosi protratto il dibattito sino a tardi, per tener buoni i familiari aveva promesso di portarli in discoteca dove, difatti, si erano recati autonomamente e lì li aveva raggiunti e vi aveva trovato anche Domenico Mollica (e tanta altra gente) che, pertanto, non vi si era recato con lui.

Ricordava anche di aver colto dallo sguardo il disappunto del dottor Sangermano che, in effetti, dopo la conversazione era andato via immediatamente.

Alla domanda se Domenico Mollica fosse stato da lui indagato, precisava che - nell'ambito della sua collaborazione - lo aveva sentito solamente in due occasioni insieme con gli altri colleghi del *pool* mani pulite ed in riferimento ad una informazione di garanzia da lui redatta sugli appalti di Castelvecchio Siculo.

Concludendo, precisava: «...Che motivo avevo, incontrando Mollica, di non sedermi al tavolo con lui quando - lo ribadisco - l'avevo incontrato più volte con parlamentari della maggioranza e delle opposizioni, con rappresentanti di Governo? Le mie notizie mi dicevano che era un fatto normale. Secondo me si è creato un polverone sul nulla; non avevo elementi. D'altra parte anche certi atti che lui mi ha inviato di recente escludono le iscrizioni. Quali erano allora i motivi di opportunità?»

Sorge il dubbio che il «disappunto» del dottor Sangermano, non dimostrato dallo stesso in occasioni di un incontro addirittura con un imputato, fosse dovuto più alla consapevolezza della personalità complessiva del Mollica che alla qualità di «persona offesa» dallo stesso rivestita nel procedimento penale di cui era, come pubblico ministero, assegnatario.

A tal proposito sembra opportuno soffermarsi, per inciso, su un'altra vicenda che potrebbe confermare il dubbio cui si faceva cenno. Ed infatti il procuratore della Repubblica di Patti, dottor Gambino, aveva riferito che il dottor Sangermano, sostituto presso il suo ufficio, era solito partecipare alla trasmissione televisiva «Serraglio» dell'emittente locale «Antenna del Mediterraneo» di proprietà del sindaco di Capo d'Orlando Roberto Vincenzo Sindoni, noto anche allo stesso sostituto per le sue pendenze giudiziarie. Nel corso della trasmissione del 14 novembre 1997 il dottor Sangermano era stato intervistato da un certo Galipò che una settimana prima era stato giudicato, come imputato, dal Tribunale di Patti e con il predetto come pubblico ministero d'udienza.

Il dottor Sangermano confermava di aver partecipato alla trasmissione e di essere stato intervistato da Pippo Galipò, giustificando la sua presenza con l'importanza degli argomenti, trattandosi di problemi della giustizia e, segnatamente, di quello della separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti.

Il «disappunto» del dottor Sangermano, abbastanza ingiustificato se riferito all'incontro con un imprenditore che per lui era solo una «persona offesa» in un procedimento di cui era assegnatario, avrebbe dovuto essere fatto proprio, e a maggior ragione, dal senatore Giorgianni che era sicuramente a conoscenza di fatti ben più gravi riguardanti Domenico Mollica.

Nel corso delle audizioni dei giudici di Reggio Calabria, infatti, era emerso come i fratelli Mollica fossero implicati in un procedimento penale per illeciti commessi dal loro gruppo in relazione alla gestione della società Siaf.

Le vicende di questo procedimento sono state così riassunte in una relazione inviata, su richiesta del Presidente della Commissione, dalla Procura generale di Messina. Le indagini constavano, principalmente:

di tre voluminose informative di reato dei carabinieri di Messina e Mistretta in merito al reato di associazione a delinquere semplice (articolo 416 codice penale) posto in atto, in Sicilia e in epoca anteriore al marzo 1992, dai tre fratelli Mollica titolari della Siaf (promotori e organizzatori della stessa) e numerosi amministratori di comuni in prevalenza della provincia di Messina, politici regionali e progettisti, componenti della Commissione provinciale di controllo collegati con l'organizzazione al fine di commettere tutti i reati (turbativa d'asta, falsi, corruzione, abusi d'ufficio eccetera) necessari ad accaparrarsi le opere pubbliche, in gran parte inutili, che si commissionavano in provincia di Messina e provincie finitime;

di intercettazioni telefoniche delle comunicazioni tra i Mollica, il progettista Conte, impiegati della ditta Siaf, politici, e riguardanti anche la «sostituzione pilotata» del sindaco di Piraino (paese dei Mollica) Cusmano con persona di loro fiducia, che aveva portato allo scioglimento del Consiglio comunale con decreto del Capo dello Stato;

dei verbali di sommarie informazioni testimoniali di alcuni testi e di interrogatori di alcuni imputati, tra i quali i Mollica;

di accertamenti bancari della Guardia di finanza;

le indagini erano state disposte interamente dal Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria competente ex articolo 11 codice di procedura penale a causa della presenza, tra gli indagati, di un magistrato del distretto di Messina, dottor Serraino;

in data 22 febbraio 1994 il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria richiedeva al giudice per le indagini preliminari 130 misure cautelari e, precisamente, per i tre fratelli Mollica la custodia cautelare in carcere, per altri 77 imputati, tra i quali numerosi amministratori, la misura degli arresti domiciliari e per i rimanenti imputati la misura dell'obbligo di dimora;

in data 1° giugno 1994 il giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria rigettava tale richiesta nel merito quanto al magistrato Serraino e per mancanza di competenza territoriale (disattesa la connessione con il procedimento a carico del Serraino) per tutti gli altri imputati;

con nota del 7 giugno 1994 il procuratore della Repubblica di Messina in persona del dottor Angelo Giorgianni chiedeva al Pubblico ministero di Reggio Calabria informazioni sul procedimento contro Mollica Domenico + 256 prospettando una connessione con le indagini sulla gestione politico - affaristica degli appalti pubblici a Messina (procedimento n. 1238/93 R.G.N.R. cosiddetto «tangentopoli»);

con provvedimento di stralcio del 25 luglio 1994 il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria inviava gli atti a Messina, trattendo solo gli atti relativi alla posizione del dottor Giovanni Serraino, per la quale restava la competenza ex articolo 11 codice di procedura penale;

il procedimento veniva riunito a Messina a quello «contenitore di tangentopoli» n. 1238/93 in data 1° febbraio 1995;

in data 1° marzo 1995 il pubblico ministero, dottor Angelo Giorgianni, chiedeva la proroga del termine per le indagini, proroga che veniva concessa dal giudice per le indagini preliminari fino al 2 settembre 1995, ma non venivano esperite ulteriori indagini;

successivamente all'elezione del dottor Giorgianni al Senato della Repubblica il processo veniva assegnato ai sostituti dottori Romano (già coassegnatario con il dottor Giorgianni), Barbaro e Laganà i quali, con decreto in data 19 settembre 1995, provvedevano a stralciare nuovamente il procedimento cosiddetto Siaf e ad inviarlo alla Procura di Patti per competenza territoriale;

a seguito di istanza di avocazione in data 22 luglio 1997 dell'imputato Tindaro Salvatore, la Procura generale di Messina provvedeva ad acquisire materialmente gli atti del procedimento che giacevano ancora in parte nei locali della Procura di Messina ed in parte in quella di Patti, oltre agli atti rimasti a Reggio Calabria.

È da rilevare come nel capo di imputazione riguardante i Mollica si legga: «... per essersi, Mollica Domenico, Mollica Antonino e Mollica Pietro Tindaro, col ruolo di promotori ed organizzatori, gli altri col ruolo di partecipi, associati allo scopo di commettere più delitti di turbata libertà degli incanti, di abuso di ufficio e di falso materiale e ideologico,

e conseguire così la gestione di numerosi appalti per la impresa Siaf (dei fratelli Mollica) anche attraverso il condizionamento politico di più consigli comunali (ed in particolare quelli dei comuni di Piraino e Gioiosa Marea) ponendo in essere, comunque, le condotte di seguito descritte...».

Nella richiesta di applicazione di misure cautelari avanzata al giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria dal sostituto dottor Francesco Mollace è detto, tra l'altro: «...Le condotte ascritte al Mollica Domenico, Mollica Antonino e Mollica Pietro Tindaro si prospettano ancora oggi in atto, se è vero che la prima fase dell'inchiesta non ha fatto venire meno l'attualità del disegno criminoso complessivo. In particolare – almeno per ciò che concerne i fratelli Mollica – il perdurare del vincolo associativo e, soprattutto, la capacità di ricreare altri ed eventuali sodalizi illeciti, rendono necessaria l'adozione di una misura cautelare che, atteso lo spessore criminoso dei fatti in contestazione, va individuata nella custodia cautelare in carcere, l'unica che appare adeguata e proporzionata, idonea comunque a salvaguardare la genuinità delle prove...».

È da rilevare, per la verità dei fatti, che il giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria, nel suo provvedimento con il quale rigettava la richiesta di applicazione delle misure cautelari per incompetenza territoriale, esprimeva ampie riserve sulla configurabilità nei fatti del reato associativo.

Riconosceva, comunque, la consistenza degli addebiti nei confronti dei Mollica in ordine alle condotte illegittime poste in essere per l'aggiudicazione degli appalti e per il condizionamento degli amministratori pubblici.

Tutto ciò era sicuramente a conoscenza dell'allora sostituto procuratore dottor Giorgianni il quale, tra l'altro, aveva ricevuto gli atti del procedimento penale e, invece di approfondire le indagini, le aveva seppellite nel solito «contenitore» del processo «mani pulite».

Anche se non avesse condiviso l'impianto accusatorio della Procura di Reggio Calabria e, in particolare, la qualificazione giuridica data da questa ai fatti, rimanevano pur sempre i gravi illeciti addebitati addebitati ai Mollica: la sua pluriennale attività di controllore della legalità nel campo della pubblica amministrazione avrebbe dovuto consigliargli, specie nella sua nuova veste di rappresentante del Governo, di tenersi lontano da Domenico Mollica e non di frequentarlo cordialmente, seppure, a suo dire, casualmente e saltuariamente.

Conclusioni

Questo è il quadro dell'indagine condotta a Messina dalla Commissione. La parte più dura e faticosa del lavoro di sintesi è stata la separazione delle testimonianze sulle quali la Commissione ha realizzato una concorde e diffusa convinzione circa la loro fondatezza e le notizie che di volta in volta hanno cercato di portare l'inchiesta verso sbocchi non equilibrati.

Il materiale raccolto è a disposizione del Parlamento, della Magistratura e di chiunque intenderà, facendone richiesta alla Commissione, approfondire la comprensione della «vicenda Messina».

Ma il documento finale non chiude mai, se non formalmente, una indagine. Anzi, nel caso di Messina, se alla chiusura formale dell'indagine seguisse una sorta di rimozione generale dei problemi che questa indagine solleva, allora tutto il lavoro condotto dalla Commissione finirebbe per concludersi con una sconfitta anche per quelle intelligenze, quelle forze che hanno investito della loro fiducia il lavoro faticoso che il Parlamento ha svolto a Messina.

I limiti, giusti e mai da oltrepassare, di una Commissione di inchiesta sono noti. Il documento che si invia al Parlamento può essere lo spunto per le Camere di riflessioni e di iniziative legislative che dalle vicende esaminate possono risultare di interesse e di valore nazionale.

Ma è il Governo, o meglio, le varie sedi istituzionali che sono chiamate in causa dall'inchiesta, che debbono trarre conclusioni pratiche ed operative efficaci ed esemplari.

Per questa ragione la Commissione, una volta assolto l'obbligo della comunicazione al Parlamento del testo approvato, ne invierà formalmente copia al Ministro dell'interno, al Ministro della pubblica istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministro di grazia e giustizia ed inoltre al Consiglio superiore della magistratura ed alla Direzione nazionale antimafia, perchè ciascuna delle Istituzioni destinataria del documento possa, partendo da un atto parlamentare significativo, pervenire alle decisioni che riterrà coerenti con i giudizi che il Parlamento ha espresso.

I primi segnali pervenuti, come la pronta decisione di inviare ispezioni a Messina da parte del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero della pubblica istruzione, le prime decisioni operative del Ministero dell'interno, quelle annunciate dal Consiglio superiore della magistratura vanno nella direzione giusta.

Ma sarebbe sbagliato non affermare fin d'ora che tutte le istanze cui il documento è diretto sono chiamate ad uno sforzo ancora più impegnativo.

Molte vicende gravi evidenziate dall'indagine della Commissione parlamentare non sono il frutto di una inchiesta particolarmente ostinata. Erano lì, e la Commissione si interroga delle ragioni che hanno indotto chi doveva agire a rimanere fermo, chi doveva vedere a chiudere gli occhi, chi doveva provvedere ad astenersi da qualunque decisione.